

307.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 1978

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARIOTTI

INDI

DEL PRESIDENTE INGRAO

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	19037	ANSELMI TINA, <i>Ministro della sanità</i>	19051 19068, 19069, 19080, 19083, 19103, 19106
Disegni di legge:		BOFFARDI INES	19073, 19076, 19079, 19087 19088, 19089, 19094, 19095 19100, 19101, 19103, 19104
(Annunzio)	19062	BOGI	19051, 19053, 19054, 19072 19074, 19080, 19088, 19093, 19094 19095, 19099, 19103, 19104, 19105
(Approvazione in Commissione)	19106	CASTELLINA LUCIANA	19045, 19047, 19053, 19054 19058, 19077, 19087, 19089, 19098, 19103
(Assegnazione a Commissione in sede referente)	19107	CERQUETTI	19080, 19089, 19095
(Proposta di assegnazione a Commis- sione in sede legislativa)	19069	CIRINO POMICINO	19088, 19094
(Proposta di trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa)	19070	GASCO	19102
Disegno e proposte di legge (Seguito del- la discussione):		MELLINI	19050, 19053
Istituzione del servizio sanitario nazio- nale (1252);		MORINI, <i>Relatore per la maggioranza</i>	19046 19052, 19054, 19065, 19068 19081, 19102, 19105, 19106
TRIVA ed altri: Istituzione del servizio sanitario nazionale (971);		PALOPOLI	19049, 19076, 19088
GORLA MASSIMO ed altri: Istituzione del servizio nazionale sanitario e sociale (1105);		RAUTI	19073, 19075, 19076, 19079, 19087, 19088 19089, 19094, 19095, 19100, 19101, 19103
TIRABOSCHI ed altri: Istituzione del ser- vizio sanitario nazionale (1145);		TIRABOSCHI	19049, 19066, 19069, 19075 19076, 19078, 19089, 19093, 19095
ZANONE ed altri: Istituzione del servi- zio sanitario pubblico (1271)	19044	TRIVA	19079
PRESIDENTE	19044, 19046, 19058, 19062 19063, 19070, 19087, 19093	Proposte di legge:	
AGNELLI SUSANNA	19095	(Annunzio)	19062
		(Assegnazione a Commissione in sede referente)	19107

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1978

	PAG.		PAG.
Proposta di legge costituzionale (Assegnazione a Commissione in sede referente)	19107	Convalida di un deputato	19063
Interrogazioni (Annunzio):		Corte dei conti (Trasmissione di documenti)	19062
PRESIDENTE	19108	Sostituzione di un deputato	19062
GUARRA	19108	Votazione per schede per la elezione di un Vicepresidente della Camera	19063 19069, 19083
Interrogazioni (Svolgimento):		Votazioni segrete	19054, 19058, 19089
PRESIDENTE	19037, 19038, 19041	Ordine del giorno della seduta di domani	19108
CAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	19037, 19038, 19041		
COSTAMAGNA	19037		
MELLINI	19038, 19043		

La seduta comincia alle 10,30.

NICOSIA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Dell'Andro, Martinelli e Orlando sono in missione per incarico del loro ufficio.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Interrogazioni.

La prima è quella dell'onorevole Costamagna, al Presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri degli affari esteri e della difesa, « per avere qualche notizia rassicurante sulla detenzione a Gaeta del criminale di guerra Raeder, considerando che dopo la fuga di Kappler taluni gruppi filonazisti potrebbero essere indotti a ritenere possibile e realizzabile anche la sua evasione; per sapere se il Governo italiano dopo le recentissime incredibili dichiarazioni del Cancelliere austriaco, abbia già provveduto ad informare il Governo di Vienna e l'opinione pubblica austriaca che Raeder è stato il responsabile degli inauditi massacri di Marzabotto anche di donne e bambini, in contrasto con le convenzioni internazionali di Ginevra già vigenti durante la seconda guerra mondiale » (3-01578).

L'onorevole sottosegretario di Stato per la difesa ha facoltà di rispondere.

CAROLI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il prigioniero di guerra maggiore Walter Raeder, detenuto in espiazione di pena, è ristretto nel reparto ufficiali del reclusorio militare di Gaeta, separato dagli altri detenuti. Le misure di vigilanza e controllo alle quali, secondo le prescrizioni in vigore, il prigioniero è sottoposto da oltre 32 anni, sono state attentamente verificate e, dove ritenuto opportuno, intensificate.

Il governo austriaco è stato ampiamente e ripetutamente informato della posizione italiana in ordine al caso del prigioniero Raeder. Le determinazioni del Governo italiano sono state illustrate alle autorità austriache.

PRESIDENTE. L'onorevole Costamagna ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

COSTAMAGNA. Mi consenta di rendere noto che con questa interrogazione, pubblicata tra l'altro anche dal giornale *Il Tempo*, ho avuto una lettera dello stesso maggiore Raeder ed una successiva corrispondenza. Egli ha riconosciuto di « essere un infelice soldato straniero, che è stato coinvolto in avvenimenti di guerra che erano al di sopra delle sue forze ». Al che io gli spiegai che questa è la legge, anche se dura, nei confronti di chi in tempo di guerra mancò di osservare, per ciò che lo riguardava ed il grado che aveva, convenzioni internazionali relative a donne, bambini, vecchi ed inermi civili.

È amaro scoprire che Raeder è uno dei pochi ad aver pagato ed a pagare tuttora, riflettendo sui molti casi simili al suo e dei quali furono responsabili uomini di quasi tutti gli eserciti in guerra.

Pur tuttavia la sostanza non cambia: Raeder è stato giustamente condannato

all'ergastolo e la Repubblica italiana, paese in cui i suoi crimini sono stati commessi ed al quale hanno appartenuto le sue vittime, deve esigere che la sentenza sia rispettata. Non per sottostare a formalità giuridiche, né per spirito di vendetta. Ma per ribadire principi di giustizia, utili ad ammonire altri in futuro su ciò che una forza militare occupante può fare e su ciò che invece non si deve mai fare.

In una successiva lettera, il maggiore Raeder ha asserito di essere oggi contro le ideologie neofasciste e di aver compreso — come dimostra la sua richiesta di essere operato a Gaeta e non al Celio di Roma — che ben poco servirebbero, nel suo caso, sia le furberie che i tentativi, riuscibili o meno, di evasione. L'importante, infatti, nel suo caso, a mio avviso, non è più di uscire di prigione ma di un sodisfacimento della sete di giustizia che assale chiunque torni con la mente ai fatti sanguinosi del 1944-1945.

In un'altra lettera ebbi a dire al maggiore Raeder che 33 anni di carcere sono molti, anche se la prigione di Gaeta non è un campo di concentramento in Siberia. Sono effettivamente molti 33 anni di carcere, avendo riguardo anche ai fatti ed ai morti attribuitigli dalla sentenza del tribunale italiano, considerando che la libertà è il bene supremo dell'uomo, quasi più della salute, certamente più del potere. Ebbi a rivolgere al maggiore Raeder un augurio umano e civile, aggiungendo che il suo pentimento riguardava lui e quelle che sono state le sue vittime e chi ancora in vita le rappresenta, ma non certamente i dirigenti della Repubblica italiana e chi parla oggi, deputato in Parlamento, ai quali compete solo che la sentenza sia eseguita nel più grande rispetto del prigioniero, che è per noi tutti, al meno in Italia, un uomo sottoposto a reclusione a vita, ma non certo a morte civile. Ho ribadito che nel suo pentimento Raeder avrebbe compreso che i 33 anni di prigione non sarebbero stati inutili considerando che potrebbero trattenere altri in futuro dal fare quelle cose terribili per le quali egli è stato condannato a passa-

re il resto della sua vita a Gaeta. In altri termini, augurando all'uomo Walter Raeder di capire che anche la sua vicenda italiana successiva alla guerra, nei 33 anni, ora ed in futuro, potrà rivelarsi non più solo una punizione bensì un suo contributo all'idea umanitaria che la guerra e le crudeltà sono un flagello da combattere e per ciò da non dimenticare.

Prendo atto delle dichiarazioni rassicuranti dell'onorevole sottosegretario sulla detenzione a Gaeta del maggiore Raeder e mi dichiaro sodisfatto.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione degli onorevoli Pannella, Bonino Emma, Mellini e Faccio Adele, ai ministri della difesa e di grazia e giustizia, « per sapere — in relazione alla istruttoria formale aperta dal tribunale militare territoriale di Roma a carico di sottufficiali dell'aeronautica militare per i reati di falso e truffa —: a) se il Ministero della difesa ha nel passato autorizzato i comandanti dei reparti ad aumentare a propria discrezione i rimborsi ai militari in missione per compensare l'esiguità dei rimborsi stessi o per coprire spese di missione che altrimenti non potevano essere rimborsate (alberghi, uso dell'automobile privata, ecc.); b) se l'estensione dell'inchiesta giudiziaria alla maggioranza dei sottufficiali in servizio presso lo aeroporto di Pratica di Mare (con esclusione degli ufficiali) non possa provocare indirettamente la progressiva abolizione del servizio di radiomisure su tutto il territorio nazionale per quella parte che è ancora gestita dall'aeronautica militare e quindi un aumento degli appalti di questo servizio alla società ATI con grave aumento delle spese per lo Stato; c) se la procedura adottata dalla magistratura militare che ha consentito ai soli ufficiali di disculparsi immediatamente in relazione ai reati di falso e truffa non discrimini gravemente i sottufficiali impedendo loro, per tutta la durata dell'inchiesta, avanzamenti di carriera e di valutazione; d) se il massiccio esodo di ufficiali del reparto di radiomisure alla compagnia ATI non sia stato in parte favorito da una precisa volontà di trasferire in mani private questo

servizio rendendo inefficiente e disagiata il lavoro dei militari dell'aeronautica militare. Gli interroganti chiedono inoltre di sapere se il Ministero della difesa intenda aprire autonomamente una inchiesta sui fatti denunciati per impedire che speculazioni di parti interessate possano provocare la totale immobilizzazione di un servizio di interesse generale » (3-02470).

L'onorevole sottosegretario di Stato per la difesa ha facoltà di rispondere.

CAROLI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Si risponde anche a nome del ministro di grazia e giustizia chiarendo, in ordine al primo punto dell'interrogazione, che non risulta siano state impartite disposizioni intese ad autorizzare i comandanti di reparto ad aumentare, a propria discrezione, i rimborsi ai militari in missione per compensare l'esiguità dei rimborsi stessi o per coprire spese di missione che altrimenti non avrebbero potuto essere rimborsate.

Relativamente poi ad un eventuale aumento degli appalti del servizio radiomisure alla società ATI in connessione con l'inchiesta giudiziaria in corso a Pratica di Mare, si reputa opportuno premettere che, in base alla legge n. 141 del 30 gennaio 1963, l'aeronautica militare è responsabile del controllo del traffico sullo spazio aereo di pertinenza del territorio italiano. Pertanto il controllo di tutte le radioassistenze (civili e militari) è di esclusiva competenza della stessa aeronautica militare, che all'uopo impiega gli uomini ed i mezzi del 14° stormo, di stanza a Pratica di Mare.

Inoltre per il controllo in parola, a partire dal 1974, è stato stipulato un contratto con la società ATI, a tempo e limiti determinati, in base al quale la società può, al massimo, effettuare un numero di ore di volo pari ad un terzo del totale delle ore necessarie all'espletamento del servizio radiomisure.

Non sussistono motivi di preoccupazione per quanto riguarda un possibile aumento delle prestazioni della società ATI in rapporto all'inchiesta giudiziaria nei

confronti del personale in servizio presso l'aeroporto di Pratica di Mare, dato che il numero dei sottufficiali sottoposto a giudizio è esiguo rispetto alla forza dei sottufficiali presenti presso il 14° stormo. Comunque, anche a voler ipotizzare l'incriminazione della quasi totalità degli appartenenti (non solo sottufficiali) al reparto radiomisure, l'aeronautica militare, sia pure con difficoltà, potrebbe egualmente far fronte agli impegni di controllo delle radioassistenze, senza dover necessariamente affidare una maggiore quota del servizio alla società ATI. La ragione che ha determinato l'esigenza di appaltare parte del servizio non va infatti ricercata nella mancanza di personale specializzato, ma nella momentanea deficienza di velivoli opportunamente attrezzati. Ove si rendesse possibile disporre di un adeguato numero di velivoli idonei al servizio radiomisure, il ricorso alle prestazioni della società ATI sarebbe senz'altro ridotto.

In merito alle asserite discriminazioni tra ufficiali e sottufficiali, per le quali sarebbe stato consentito ai soli ufficiali di discolarsi immediatamente in relazione ai reati di falso e truffa, si precisa che la procura militare, appena ricevuto dal comandante di corpo il rapporto giudiziario, richiedeva al giudice istruttore militare di procedere ad istruzione formale, trattandosi di fatti per i quali l'indagine istruttoria si presentava non semplice né di breve durata.

Premesso che per i reati di truffa ipotizzati in danno dell'amministrazione militare la legge penale militare prevede la obbligatorietà dell'emissione del mandato di cattura, si chiarisce che, su 44 sottufficiali intestatari di fogli di viaggio irregolari, è stata richiesta l'emissione del mandato di cattura solamente contro 9 sottufficiali, che dagli atti di polizia giudiziaria risultavano essere intestatari di una pluralità di fogli di viaggio, alcuni dei quali completamente falsi ed altri veri, ma alterati nella durata della missione.

Quest'ultima condizione, invero, costituiva prova sicura di responsabilità degli intestatari, mentre la prima condizione, da sola, appariva indizio equivoco da chiari-

re nel corso dell'istruttoria, ben potendo altri aver formato falsi fogli di viaggio ad insaputa dei singoli intestatari.

Dopo l'interrogatorio dei primi sottufficiali arrestati, veniva emesso mandato di cattura anche contro il sottufficiale preposto alla liquidazione dei fogli di viaggio presso l'ufficio amministrativo dell'aeroporto, contro il quale erano emerse prove di correttezza nei reati ascritti ai sottufficiali interrogati.

Circa eventuali responsabilità di ufficiali, si precisa che sinora, sulla base delle risultanze istruttorie, è stata inviata comunicazione giudiziaria ad un ufficiale che è risultato intestatario di un solo foglio di viaggio interamente falso e al capo dell'ufficio amministrativo indiziato di concorso in peculato militare continuato ed in falso continuato in fogli di viaggio.

Relativamente, infine, all'esodo degli ufficiali del reparto radiomisure, si fa presente che la questione non ha dimensioni notevoli. Infatti, in applicazione delle vigenti norme legislative, sono state sinora accolte le dimissioni di cinque ufficiali e di un sottufficiale, mentre è stato ritardato l'accoglimento di altre due domande di cessazione dal servizio.

Comunque, si esclude nel modo più assoluto che vi sia la volontà di trasferire all'industria privata il servizio delle radiomisure.

PRESIDENTE. L'onorevole Mellini, cofirmatario dell'interrogazione Pannella, ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

MELLINI. Signor Presidente, colleghi, io credo che la risposta sia in gran parte elusiva dei quesiti che sono stati posti con la nostra interrogazione. Noi avevamo chiesto di conoscere quale incidenza avesse questo episodio sul problema degli appalti all'ATI; e, in primo luogo, se fossero stati autorizzati in passato i comandanti dei reparti ad aumentare a propria discrezione i rimborsi ai militari in missione.

La risposta è stata negativa, ma è evidente che questa mancanza di ogni speci-

ficazione, che possa essere data rispetto ad indagini svolte anche in sede amministrativa su questo punto, non appare certo tranquillizzante. In questa fase, dopo che si è avuto lo sbocco di un procedimento giudiziario, nessuno andrà a raccontare negli ambienti ministeriale di avere in passato dato tali autorizzazioni in forma più o meno esplicita. Il problema è di vedere quale sia stata quella forma di tolleranza di episodi di questo genere. Sappiamo che metodi di questo tipo vengono adottati un po' in tutte le amministrazioni, quando ci si trova di fronte alla necessità di «arrangiarsi» (vocabolo tipicamente militare); e, di conseguenza, ci sembra che qualche cosa di più avrebbe potuto essere detta su questo punto.

Per quanto riguarda la seconda questione, ci sembra che il dire che non è intenzione del Ministero provvedere comunque all'estensione dell'attribuzione a organismi privati di questa attività di radiomisure, non sia sufficiente. Sta di fatto che qui abbiamo un contratto a termine; l'incidenza di questi fatti può riguardare il problema dell'estensione o meno, ma se questo è veramente un contratto a termine - e tale lo dobbiamo considerare - questi fatti possono incidere (ecco quella rilevanza agli effetti del problema degli appalti privati) sulla possibilità, alla scadenza del tempo per il quale è stabilita la durata di questo servizio, di far tornare il servizio stesso all'aeronautica militare, anziché lasciarlo in questa forma di appalto.

Questo è il nesso che esiste, e su questo punto non ci è stato risposto. Si dice semplicemente che non vi è la previsione di una ulteriore estensione; però, si tratta di stabilire anche se questi fatti possono incidere come l'esodo. La questione riguarda sia le incriminazioni, sia le sospensioni, sia il problema dell'esodo. Occorre sapere se questi possono incidere sulla possibilità del ritorno, che dovrebbe essere una conseguenza logica del tipo di contratto stipulato con questo ente, alla scadenza del tempo determinato

per la durata del contratto. Su questo punto la risposta del Governo è mancata.

Come pure è mancata una risposta sul fatto che gli ufficiali, che sono stati direttamente o indirettamente coinvolti in questa vicenda, hanno avuto modo di discolarsi preventivamente. Qui bisogna dire chiaramente che, se si conosce qualche cosa della procedura penale militare, si sa anche che l'attività di intervento dei superiori gerarchici ha, agli effetti del codice penale militare, la stessa efficacia dell'attività di polizia giudiziaria. Di conseguenza, gli ufficiali del reparto coinvolto in tale vicenda hanno avuto la possibilità di avere notizie di ciò che è avvenuto prima e non dopo che è stato fatto rapporto all'autorità militare. Ma non basta dire ciò, perché bisogna anche ricordare che in sede amministrativa — che per altro, in questo caso, non è soltanto amministrativa, perché il codice penale militare prevede espressamente che le funzioni di polizia giudiziaria siano svolte dai comandanti dei reparti e, quindi, gli interrogatori e le eventuali discolpe presentate ai superiori gerarchici hanno anche questa natura — le discolpe sono state rese possibili soltanto agli ufficiali e non ai sottufficiali. Di fronte a questi problemi, che riguardano l'amministrazione della giustizia militare, vi è una disparità di trattamento che è totalmente inammissibile, perché, di fronte alla giustizia, sia pure a quella militare — che è *sui generis* e che è una giustizia dei capi, come sanno gli studiosi e non studiosi di tali problemi — il principio dell'uguaglianza del trattamento credo che sia di carattere determinante. Su questo punto nessuna risposta ci è stata data dal Governo.

Per quel che riguarda l'ultimo punto della nostra interrogazione, relativo all'esodo di questi ufficiali, devo innanzitutto dire che l'accoglimento, o meglio il non accoglimento delle domande, è soltanto un rimedio temporaneo, perché evidentemente non si può trattenere in servizio chi insista per uscire dal corpo. L'incidenza dell'esodo non deve essere considerata soltanto in relazione alla possibilità di una eventuale estensione dell'appalto, ma an-

che in relazione alla possibilità di far scadere l'appalto stesso al momento della scadenza del contratto. Se l'incidenza è nel senso che bisognerà rinnovare il contratto alla sua scadenza, l'affermazione oggi fatta dal Governo sarà pertanto priva di contenuto, perché quello che ci interessa sapere è la incidenza sul problema dell'appalto alla società privata. Anche su questo punto nessuna assicurazione ci è stata data e pertanto dobbiamo dichiararci insoddisfatti.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione degli onorevoli Pannella, Bonino Emma, Mellini e Faccio Adele, al Presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri della difesa e di grazia e giustizia, « per conoscere le modalità del gravissimo incidente avvenuto sabato 11 febbraio quando un aereo della marina militare degli Stati Uniti ha sganciato una bomba su capo Malfatano, in una zona nella quale solo per fortuito caso in quel momento non c'era nessuno. Gli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative sono state prese dalla magistratura e dalle autorità civili e militari nei confronti dei responsabili del bombardamento e se, in relazione al ripetersi di analoghi incidenti che nel passato hanno messo a repentaglio la vita di cittadini sardi, non si intenda revocare finalmente l'autorizzazione agli esercizi nazionali ed "alleati" di utilizzare ampie zone dell'isola di Sardegna per pericolose esercitazioni militari, e restituire questi territori alle necessità economiche, turistiche della Sardegna » (3-02480).

L'onorevole sottosegretario di Stato per la difesa ha facoltà di rispondere.

CAROLI, Sottosegretario di Stato per la difesa. L'indagine in merito all'errato sgancio di una bomba su capo Malfatano ha interessato sia gli ufficiali controllori a terra, responsabili della guida degli aerei sugli obiettivi, sia i comandi responsabili dell'organizzazione e condotta dell'esercitazione aeronavale « Sardinia 78 ».

Le relative risultanze portano a concludere che l'episodio è avvenuto per il con-

comitante verificarsi dei seguenti elementi: condizioni meteorologiche, che possono aver concorso a causare errori di navigazione e di riconoscimento delle zone degli obiettivi, e convinzione erronea del pilota di aver ricevuto l'autorizzazione allo sgancio, che, al contrario, non gli era stata accordata dall'ufficiale controllore.

La dinamica dell'avvenimento può essere stata presumibilmente la seguente: in dipendenza del forte vento sulla zona (25 nodi di ponente) l'aereo è venuto a trovarsi spostato di circa 7 miglia verso levante ed il pilota, seguendo la rotta prevista per raggiungere capo Teulada, ha invece diretto verso capo Malfatano, che, per la simile conformazione orografica e la nuvolosità, è stato scambiato dall'alto per capo Teulada; per difficoltà contingenti e momentanee di collegamento tra aereo ed ufficiale controllore a terra, il pilota ha confuso una comunicazione informativa datagli dall'ufficiale controllore a terra come autorizzazione allo sgancio.

Relativamente ai provvedimenti da adottare per evitare il ripetersi dell'incidente, faccio presente che finora le esercitazioni di bombardamento sulla penisola di Teulada — parte del poligono è utilizzata esclusivamente quale zona di arrivo dei colpi di artiglieria delle navi e degli aerei — sono state improntate al massimo realismo, al fine di realizzare condizioni di impiego per l'addestramento dei piloti il più possibile aderenti a quelle effettive. Ciò comporta la mancanza di artifici nella visualizzazione o materializzazione degli obiettivi e vincoli nella definizione delle condizioni meteorologiche dipendenti unicamente dalla sicurezza del volo.

Poiché l'incidente è avvenuto per cattiva visibilità e per mancanza di visualizzazione con artifici dell'obiettivo, è allo studio una soluzione che, pur assicurando un livello accettabile nel rendimento addestrativo, dia più ampie garanzie per quanto attiene alla sicurezza.

Provvedimenti idonei possono essere quelli intesi, in primo luogo, ad evidenziare l'obiettivo da attaccare (colorazione della zona e messa in opera di carcasse di automezzi); in secondo luogo, a vietare

l'intervento aereo ove non sussistano le condizioni ottimali di visibilità per il riconoscimento ottico dell'obiettivo visualizzato.

Nell'attesa che gli accennati provvedimenti siano definiti nei particolari e, quindi, adottati, sono state impartite disposizioni affinché i lanci di bombe reali da parte di aerei siano sospesi.

Circa le iniziative militari nei confronti dei responsabili dell'incidente, chiarisco che, trattandosi di un incidente provocato da personale della VI flotta USA, le iniziative stesse sono di competenza delle autorità militari degli Stati Uniti d'America, le quali, a quanto risulta, hanno adottato adeguati provvedimenti nei confronti dei responsabili.

Per quanto attiene alla richiesta di revocare la autorizzazione all'uso del poligono per esigenze militari, rilevo che, nell'attuale critica situazione di disponibilità di aree addestrative per le necessità delle forze armate sul territorio nazionale, il poligono di Teulada è l'unico pienamente idoneo allo sgancio su terra del munizionamento reale da parte di aerei. Infatti, esso presenta il vantaggio di essere lontano da zone abitate, ed è ubicato all'estremità di una penisola, che fa parte di una zona demaniale ove vengono normalmente svolte esercitazioni con truppe, carri armati e di sbarco.

Al riguardo, ritengo opportuno aggiungere che i programmi esercitativi condotti congiuntamente con le forze alleate fanno parte della cooperazione in materia di difesa, prevista dall'articolo 3 del trattato del nord Atlantico, il quale prevede che le parti contraenti « agendo individualmente e congiuntamente... prestandosi reciproca assistenza, manterranno e svilupperanno la loro capacità individuale e collettiva di resistenza ad un attacco armato ».

Per quanto, poi, si riferisce al problema generale degli immobili militari e degli immobili soggetti a limitazioni di carattere militare esistenti in Sardegna, rilevo che il problema stesso è costantemente all'attenzione dell'amministrazione della difesa; infatti, fin dal 1962 è stato attuato un programma di dismissione di

numerosi immobili e di liberalizzazione di vaste aree. Attualmente, ai sensi della legge 24 dicembre 1976, n. 898, sono all'esame del comitato misto paritetico della Sardegna le servitù imposte intorno ad alcuni comprensori per procedere alla loro revisione.

Infine, per quanto riguarda l'aspetto giudiziario della vicenda, faccio presente che il pretore di Pula, constatata l'assenza di elementi penalmente rilevanti, con decreto vistato dalla procura della Repubblica di Cagliari, ha dichiarato non doversi promuovere azione penale.

PRESIDENTE. L'onorevole Mellini, cofirmatario dell'interrogazione Pannella, ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

MELLINI. Signor Presidente, c'è un passo della risposta del sottosegretario che è veramente edificante. Veniamo a sapere che, in forza delle convenzioni della NATO, noi dobbiamo cooperare con tutti gli Stati per aumentare la capacità di resistenza ad un attacco armato. Tuttavia, pare che la funzione del nostro paese e, in particolare, della Sardegna per aumentare questa capacità di resistenza sia quella di specializzarsi nel ricevere le bombe, cosa che fa pure parte dell'addestramento a resistere ad un attacco armato.

Non c'è dubbio che per addestrarsi a resistere ad un attacco armato bisogna addestrarsi anche a ricevere le bombe. E in Sardegna non è questo il solo caso; abbiamo avuto altri casi a capo Frasca, dove sono stati bombardati pescatori e pastori; vi sono poi i casi del poligono di Perdasdefogu, con il privilegio di essere bombardati in maniera molto più avanzata tecnicamente, bombardati cioè da missili, sia pure imperfetti, che poi ricadono sulle popolazioni invece di seguire la traiettoria prefissata.

Queste cose, evidentemente, contribuiscono ad addestrarci a resistere ad un attacco armato in maniera realistica. Infatti, ci è stato detto che finora le esercitazioni a capo Teulada sono state fatte in maniera particolarmente realistica: più realistica di così si muore, e infatti si

muore! Tra i modi realistici di addestrarci alla guerra c'è, quindi, anche quello di far morire la gente, e c'è anche quello di sbagliare capo Malfatano con capo Teulada, come è già successo e come continuerà a succedere: tutto questo fa parte del realismo. Capo Teulada, si dice, è molto adatto; è molto adatto anche perché si scambia facilmente con un altro capo che è capo Malfatano. Indubbiamente, questa possibilità dà un tale senso di realismo che esalta particolarmente la possibilità di addestramento.

Ecco, io credo che basterebbero queste considerazioni per dire che noi dobbiamo essere particolarmente insoddisfatti, direi sconcertati da questi avvenimenti.

Si dice che le condizioni meteorologiche erano cattive e che c'era stato uno spostamento - mica di tanto! - di 7-8 miglia; a questo punto, bomba un po' più in là o un po' più in qua è la stessa cosa! Poi c'è stato un erroneo convincimento, abbiamo avuto un pretore, il quale ha stabilito di non doversi procedere, non so se per essere rimasti ignoti gli autori del fatto o per altri motivi di questo genere; immaginiamo il pretore, alle prese con il segreto politico-militare delle esercitazioni NATO, che cosa abbia potuto ricavare da questa vicenda. Sta di fatto che la Sardegna è diventata sempre più spesso, sempre per scarsezza di disponibilità - per carità! - di altri luoghi idonei nella penisola o nelle altre isole, la terra che ha il privilegio di essere prescelta per questa prova di resistenza all'attacco armato in maniera sempre più realistica ed è continuamente nelle cronache dei giornali dell'isola, e non soltanto di quelli dell'isola, perché sottomarini atomici che sono in avaria girano intorno all'isola per arrivare all'isola della Maddalena, perché bombe sono sganciate a capo Frasca o a capo Malfatano o al poligono di Perdasdefogu e perché tutta l'isola è diventata un grande poligono di tiro per queste esercitazioni.

Sappiamo che adesso sono stati sospesi i tiri in attesa di altre determinazioni, che naturalmente dovranno essere provate

perché si abbia sufficiente realismo anche nell'indicazione dell'efficienza di queste misure. Intanto, arrivano notizie che gli olandesi, dopo aver fatto una grossa battaglia nel loro paese, sono riusciti ad avere un ruolo diverso nella cooperazione, ad essere cioè non quelli che provano come si ricevono le bombe ma quelli che le lanciano, ed è stato loro assicurato che queste esercitazioni non si faranno più in Olanda ma che si andranno a fare in Sardegna. Ecco, quindi, che altro realismo nelle prove di resistenza agli attacchi armati potrà essere accumulato dalla Sardegna.

Ci sembra del tutto superfluo, a questo punto, dichiarare che siamo insoddisfatti; credo che nessuno che riceva bombe sulla testa possa essere soddisfatto e, dato che qui stiamo a rappresentare le doglianze di chi ha questo triste privilegio, evidentemente sarebbe semplicemente ridicolo pensare che si possa essere soddisfatti soltanto perché temporaneamente le bombe, in questa parte dell'isola ma non nelle altre, non verranno più sganciate e perché poi si riprenderà con degli accorgimenti di cui, soltanto quando si saranno verificati altri incidenti, sarà possibile constatare se hanno avuto o meno efficacia.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Seguito della discussione dei progetti di legge: Istituzione del servizio sanitario nazionale (1252); Triva ed altri: Istituzione del servizio sanitario nazionale (971); Gorla Massimo ed altri: Istituzione del servizio nazionale sanitario e sociale (1105); Tiraboschi ed altri: Istituzione del servizio sanitario nazionale (1145); Zanone ed altri: Istituzione del servizio sanitario pubblico (1271).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei progetti di legge: Istituzione del servizio sani-

tario nazionale; Triva ed altri: Istituzione del servizio sanitario nazionale; Gorla Massimo ed altri: Istituzione del servizio nazionale sanitario e sociale; Tiraboschi ed altri: Istituzione del servizio sanitario nazionale; Zanone ed altri: Istituzione del servizio sanitario pubblico.

Passiamo all'esame dell'articolo 21 che, come la Camera ricorda, era stato accantonato in una precedente seduta. Se ne dia lettura.

NICOSIA, Segretario, legge:

« Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1978, su proposta del Presidente del Consiglio, un decreto avente valore di legge ordinaria per la istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza nel lavoro, da porre sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio.

L'esercizio della delega deve uniformarsi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare la piena integrazione dell'Istituto nel servizio sanitario nazionale per tutte le attività tecnico-scientifiche e tutte le funzioni consultive che riguardano la prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro;

b) prevedere le attività di consulenza tecnico-scientifica che competono allo Istituto nei confronti degli organi centrali dello Stato preposti ai settori del lavoro e della produzione.

All'Istituto devono essere affidati compiti di ricerca, di studio, di sperimentazione e di elaborazione di tecniche prevenzionali, in stretta connessione con la evoluzione tecnologica degli impianti, dei materiali, delle attrezzature e dei processi produttivi, nonché di determinazione dei criteri di sicurezza e dei relativi metodi di rilevazione ai fini della omologazione di macchine, di impianti, di apparecchi, di strumenti e di mezzi personali di protezione e dei prototipi.

L'Istituto collabora con le unità sanitarie locali e con le regioni, su richie-

sta di queste ultime, fornendo le informazioni e le consulenze eventualmente necessarie per la attività dei servizi di cui agli articoli 19 e 20.

Il personale dell'Istituto ha facoltà di accedere nei luoghi di lavoro per compiere rilevamenti e sperimentazioni per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali. L'accesso nei luoghi di lavoro è inoltre consentito, su richiesta delle regioni, per l'espletamento dei compiti previsti dal precedente comma.

L'Istituto organizza la propria attività secondo criteri di programmazione. I programmi di ricerca dell'Istituto relativi alla prevenzione delle malattie e degli infortuni sul lavoro, predisposti tenendo conto degli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale e delle proposte delle regioni, sono approvati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.

L'Istituto collabora, anche ai fini dei programmi di ricerca e di sperimentazione, con l'Istituto superiore di sanità. Esso svolge inoltre la propria attività avvalendosi anche degli istituti di ricerca delle università, del CNR e di altre istituzioni pubbliche. Possono essere chiamati a collaborare all'attuazione dei suddetti programmi istituti privati di riconosciuto valore scientifico. L'Istituto cura altresì i collegamenti con istituzioni estere che operano nel medesimo settore.

Le qualifiche professionali del corpo dei tecnici e ricercatori dell'Istituto e la sua organizzazione interna, devono mirare a realizzare l'obiettivo della unitarietà dell'azione di prevenzione nei suoi aspetti medici e tecnici. L'Istituto collabora alla formazione ed all'aggiornamento degli operatori dei servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali.

L'Istituto provvede altresì ad elaborare i criteri per le norme di prevenzione degli incendi interessanti le macchine, gli impianti e le attrezzature soggette ad omologazione, di concerto con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento.

Sopprimere l'articolo 21.

21. 1. CASTELLINA LUCIANA, GORLA MASSIMO, PINTO.

L'onorevole Luciana Castellina ha facoltà di illustrarlo.

CASTELLINA LUCIANA. Signor Presidente, spero che il testo degli emendamenti sia ancora quello che ci è stato consegnato. So che il Comitato dei nove è stato in riunione fino a poco fa...

MARTINI MARIA ELETTA. Fino a ieri sera!

CASTELLINA LUCIANA. ...fino a ieri sera. Spero che le cose non siano state modificate.

Abbiamo chiesto la soppressione dello articolo 21: analoga richiesta, con molta nettezza, era stata avanzata sia dalle confederazioni sindacali sia dal partito socialista che ha assunto una posizione simile alla nostra.

Attraverso questo articolo, sostanzialmente si ricostruisce un istituto centrale per la prevenzione, che ripete gran parte delle funzioni dell'ENPI quando le indicazioni delle organizzazioni sindacali e delle regioni (che nell'ottobre del 1977 votarono un ordine del giorno in proposito) erano nel senso di sopprimere l'ente stesso, e qualsiasi altro ente che gli somigliasse. Questo, per avviare un totale decentramento, a livello di regioni e di unità sanitarie locali, delle funzioni di prevenzione.

Inoltre, chiediamo la soppressione di questo articolo perché questo istituto viene posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio, oggettivamente come un corpo separato dal servizio sanitario nazionale.

MARTINI MARIA ELETTA. C'è una modifica!

CASTELLINA LUCIANA. Ecco: è una modifica nuova! Vedete, come si può discutere la riforma sanitaria in questo modo? Non è serio: sono presenti cinque persone; nemmeno i membri della Commissione sanità sono presenti in questa aula!

PRESIDENTE. Onorevole Luciana Castellina, ella sa benissimo che, a norma dell'articolo 86, sesto comma, del regolamento, la Commissione e il Governo possono presentare emendamenti fino a che sia iniziata la votazione dell'articolo cui si riferiscono.

CASTELLINA LUCIANA. Signor Presidente, si attende la riforma sanitaria da 15 anni e forse si poteva prevedere qui un respiro maggiore, per consentire la necessaria attenzione: questa riforma sanitaria viene affrontata tra una partita di calcio, una elezione regionale ed una elezione di Presidente della Repubblica; sarebbe importante che la opinione pubblica seguisse i lavori di questo Parlamento. Cosa vuole che faccia, signor Presidente? Bisognerà pure che io legga questa modifica: è inutile che io illustri un emendamento ad un testo che è stato modificato adesso!

MARTINI MARIA ELETTA. È stampato da ieri!

PRESIDENTE. Non le ho concesso la parola, onorevole Maria Eletta Martini!

CASTELLINA LUCIANA. Chiedo, signor Presidente, una breve sospensione della seduta per poter valutare il nuovo emendamento presentato dalla Commissione.

PRESIDENTE. D'accordo, onorevole Luciana Castellina.

Avverto che da parte del gruppo PDUP democrazia proletaria è pervenuta una richiesta di votazione a scrutinio segreto sull'articolo 21. Poiché la votazione avverrà mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di

preavviso previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento.

Sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 11,10, è ripresa alle 11,25.

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio, con le altre: alle dipendenze del ministro della sanità. Nel suo organo di amministrazione sono rappresentati i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, commercio e artigianato e dell'agricoltura e foreste ed i suoi programmi di attività sono approvati dal CIPE, su proposta del ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.

21. 16.

L'onorevole relatore per la maggioranza ha facoltà di svolgerlo.

MORINI, *Relatore per la maggioranza.* Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il primo comma, aggiungere i seguenti:

Nell'ambito dell'Istituto superiore di sanità viene inoltre istituita una struttura dipartimentale con i seguenti compiti:

a) di ricerca, studio, memorizzazione, sperimentazione, elaborazione di tecniche prevenzionali, attraverso anche il recupero e la valorizzazione delle esperienze e delle conoscenze dei lavoratori, in stretta connessione con l'evoluzione tecnologica degli impianti e dei processi produttivi;

b) di definizione sperimentale dei criteri e dei livelli di sicurezza e di compilazione delle specificazioni tecniche applicative delle norme previste nel codice della sicurezza ai fini della omologazione, delle

autorizzazioni, dei collaudi, dei controlli e verifiche;

c) a questi compiti la struttura centrale dovrà tendere assicurando la massima unitarietà dell'azione prevenzionale nei suoi aspetti interdisciplinari.

L'attività di omologazione e di autorizzazione, operativamente, dovranno essere svolte attraverso i servizi delle unità sanitarie locali.

Per queste attività e per tutte le altre di sua competenza, la struttura centrale dovrà avere collegamenti con le regioni e le unità sanitarie locali. Il personale dell'Istituto, su richiesta delle regioni e delle unità sanitarie locali, avrà facoltà di accedere sui luoghi di lavoro e compierevi rilevamenti e sperimentazioni.

L'Istituto dovrà curare altresì i collegamenti con le analoghe istituzioni estere nella materia di competenza e curerà la formazione e l'aggiornamento, in collaborazione con le regioni e le unità sanitarie locali, degli operatori della prevenzione.

Già 9. 1. CASTELLINA LUCIANA, GORLA MASSIMO, PINTO.

L'onorevole Luciana Castellina ha facoltà di svolgerlo.

CASTELLINA LUCIANA. L'emendamento 21. 16 della Commissione fa cadere una delle obiezioni che avevamo sollevato in precedenza.

Esso accoglie una delle nostre richieste: che l'istituto sia posto sotto la sorveglianza del Ministero della sanità e non della Presidenza del Consiglio, evitando così quella separatezza con il servizio sanitario nazionale che prima esisteva.

Tuttavia, sebbene questo sia un miglioramento, restano - e molto sostanziali - le nostre obiezioni e, quindi, la validità degli emendamenti che abbiamo presentato. Resta, cioè, la separazione tra prevenzione tecnica, affidata all'Istituto, e prevenzione sanitaria, affidata, invece, alle strutture istituzionali del servizio nazionale e delle unità sanitarie locali. In realtà, dato che gli articoli riguardanti le unità sanitarie locali prevedono che

esse svolgano compiti di prevenzione, è prevedibile l'esplosione, a livello locale, di conflitti di competenze tra queste, le regioni, i tecnici di base, i consigli di fabbrica e, dall'altra parte, questo Istituto centrale che si vuole creare per lo svolgimento di funzioni di prevenzione nelle fabbriche. Ed è facile immaginare a favore di chi verranno risolti questi conflitti.

Inoltre, in cosa consiste questo articolo? Perché si inserisce questo Istituto? Eppure, c'era stato un pronunciamento negativo da parte dei sindacati, e da molto tempo. Perché è stata modificata una antica posizione assunta dal movimento sindacale? Perché è stata accolta una specifica richiesta della Confindustria, che ufficialmente ha espresso la preoccupazione che il decentramento alle unità sanitarie locali dei compiti dell'ENPI costituisse un attentato - diciamo così - alla salute delle imprese - non a quella dei lavoratori - e che comportasse un eccessivo ingrandimento del potere contrattuale dei consigli di fabbrica.

Documenti in tal senso e prese di posizione della Confindustria hanno circolato e sono state fatte pervenire, non a caso, anche alla Commissione sanità. Ora, noi ci saremmo, francamente, attesi una maggiore coerenza da parte almeno dei partiti che hanno sempre sostenuto la necessità dell'abolizione dell'ENPI e del totale decentramento delle funzioni di prevenzione. E ce lo saremmo attesi anche perché l'onorevole Triva, ancora in Commissione, aveva polemizzato con la Confindustria, battendosi per il decentramento degli istituti di prevenzione. E non credo valga dire - come è stato detto da alcuni deputati comunisti - che l'Istituto esercita soprattutto funzioni solo consultive di ricerca e di studio e che, quindi, il compromesso raggiunto sarebbe accettabile.

Il terzo comma dell'articolo 21 chiarisce, infatti, che all'Istituto sono affidati anche compiti operativi di elaborazione di tecniche di prevenzione e di determinazione dei criteri di sicurezza, cioè di quelli affidati a organismi decentrati. Inoltre,

al quarto comma, si afferma che l'Istituto collabora con le unità sanitarie locali regionali fornendo informazioni e consulenze, mentre non è vero l'inverso e cioè che le unità sanitarie locali e le regioni possano in alcun modo condizionare l'attività dell'Istituto. Infine, al quinto comma, si afferma che il personale dell'Istituto ha accesso ai luoghi di lavoro per i propri compiti operativi di rilevamento e sperimentazione, anche in assenza di richiesta da parte dell'unità sanitaria locale o della regione; mentre, invece, la richiesta è prevista per gli altri compiti (informazione e consulenza) e per quelli previsti al terzo comma l'accesso al posto di lavoro ha luogo a discrezione. Oltre tutto, si parla di richiesta delle regioni e non delle unità sanitarie locali, le quali pertanto non possono chiedere la presenza del personale dell'Istituto nemmeno per le attività di informazione e di consulenza.

Gli altri emendamenti della Commissione (il 21. 8, il 21. 9 e il 21.10) non modificano in nulla i problemi che ho qui sottolineato, mentre il nostro emendamento 9. 1 (che era stato presentato in occasione della discussione dell'articolo 9 e quindi trasferito all'articolo 21 su richiesta della Commissione, secondo la quale in materia di prevenzione vi sarebbero state importanti novità, che invece nessuno ha visto) conserva tutto il proprio valore in quanto profila un nuovo testo dell'articolo che stiamo discutendo, testo che recepisce tutte le richieste che sono state avanzate e sono ancora mantenute dal movimento sindacale. In particolare, si propone che nell'ambito di una struttura dipartimentale dell'Istituto superiore della sanità vengano previsti compiti in materia di prevenzione, ivi compreso il recupero e la valorizzazione dell'esperienza e della conoscenza dei lavoratori; soprattutto per assicurare la massima unitarietà dell'azione di prevenzione nei suoi aspetti interdisciplinari.

Quel che importa (ed è questo che vogliamo sottolineare) è comunque che l'attività di omologazione e di autorizzazione

siano svolte attraverso i servizi delle unità sanitarie locali. Per tutte queste funzioni, sono considerati necessari i collegamenti tra regioni e unità sanitarie locali.

Infine, la facoltà di accedere ai luoghi di lavoro per il personale dell'Istituto superiore della sanità viene sempre condizionata alla richiesta delle regioni o delle unità sanitarie locali per tutti i compiti di rilevamento e di sperimentazione.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 21.

21. 2. TIRABOSCHI, FRASCA, GIOVANARDI.

Sopprimere il quinto comma.

21. 15. TIRABOSCHI.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Entro il 31 dicembre 1978 il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, su proposta del ministro della sanità, di concerto con quelli del lavoro e del tesoro, sentita una Commissione parlamentare di dieci senatori e dieci deputati nominati rispettivamente dal Presidente del Senato e della Camera, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per ristrutturare, affidandoli all'Istituto superiore della sanità, i seguenti servizi non decentrabili già svolti dall'ENPI e dall'ANCC:

a) raccolta, elaborazione e diffusione dei dati provenienti dalle unità socio-sanitarie locali ai fini della determinazione di un quadro informativo che serva di base per le decisioni sulla politica prevenzionale;

b) raccolta della documentazione nazionale ed internazionale attinente ai problemi prevenzionali — sia a livello di ricerca che applicativo — ed elaborazione e diffusione informativa agli ambienti interessati;

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1978

c) elaborazione di studi per l'aggiornamento della normativa prevenzionale primaria;

d) elaborazione, ai fini dell'omologazione di macchine, apparecchi, impianti ed attrezzature, dei criteri e dei livelli di sicurezza e determinazione delle relative metodiche di controllo e di analisi;

e) omologazione di prototipi di macchine, apparecchi, impianti ed attrezzature pericolose, prodotti in serie;

f) definizione dei limiti di concentrazione dei fattori chimici e fisici suscettibili di essere causa di danno e di nocività e determinazione di metodiche, di strumentazioni e di criteri di valutazione standardizzati;

g) collegamento con le analoghe istituzioni estere e collaborazione per la stipula di accordi internazionali in materia di prevenzione;

h) formazione ed aggiornamento degli operatori della prevenzione;

i) organizzazione di convegni e dibattiti a carattere nazionale;

l) assistenza alle unità socio-sanitarie locali ed alle regioni nei casi di temporanea carenza di competenze e strumentazioni specialistiche di indagine prevenzionale.

Già 9. 6. TIRABOSCHI, GIOVANARDI, FRASCA.

Al primo comma, sostituire le parole: da porre sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio, *con le seguenti:* . Detto Istituto dipende dal ministro della sanità e la sua natura giuridica è la stessa di quella dell'Istituto superiore di sanità.

21. 11. ABBIATI DOLORES, PALOPOLI, BISIGNANI, BERLINGUER GIOVANNI, MARRAFFINI, GIOVAGNOLI ANGELA, FELICETTI NEVIO, CARLONI ANDREUCCI MARIA TERESA, MARCHI DASCOLA ENZA, BELARDI MERLO ERIASE, FLAMIGNI, ALICI FRANCESCO ONORATO.

A questo emendamento è stato presentato il seguente subemendamento:

Dopo le parole: Detto istituto dipende dal Ministero della sanità, *aggiungere le seguenti:* , svolge le proprie attività in stretto collegamento con l'Istituto superiore di sanità.

0. 21. 11. 1. TIRABOSCHI, DI VAGNO.

L'onorevole Tiraboschi ha facoltà di svolgere i suoi emendamenti.

TIRABOSCHI. L'articolo 21 in discussione è veramente fondamentale per la riforma sanitaria e pone, a nostro giudizio, una questione estremamente importante, quella relativa alla dipendenza dell'Istituto per la sicurezza e per la prevenzione.

Il nostro emendamento 21. 2 chiede la soppressione dell'intero articolo 21, affidando all'Istituto superiore di sanità, che dipende dal Ministero della sanità, il compito di svolgere le funzioni centrali in materia di prevenzione, di ricerca, di sperimentazione e di omologazione. In ogni caso la Commissione, con l'emendamento 21. 16 ha certamente migliorato il testo che fu approvato dalla Commissione in sede referente. La Commissione, anzi, ha sostanzialmente accolto un nostro emendamento, per cui l'Istituto per la prevenzione che dovrà essere costituito non dipenderà più - secondo questo testo della Commissione - dalla Presidenza del Consiglio o da vari ministeri (Ministero della sanità, Ministero del lavoro e della previdenza sociale), ma soltanto dal Ministero della sanità. Avevamo presentato un emendamento in questo senso, abbiamo potuto prendere atto e prendiamo atto che la Commissione ha accolto gran parte del loro contenuto, per cui dichiaro di ritirare i nostri emendamenti e di aderire ovviamente all'emendamento presentato dalla Commissione.

PALOPOLI. Signor Presidente, anche noi ritiriamo l'emendamento 21. 11, in quanto in gran parte assorbito da quello presentato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Sta bene. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 21.

21. 3. PANNELLA, FACCIO ADELE, BONINO EMMA, MELLINI.

MELLINI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELLINI. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, credo che questo articolo abbia notevoli probabilità di ottenere un primato anche nell'ambito di questa legge, che, a sua volta, ha un primato di confusione e di mancanza di chiarezza, come abbiamo potuto constatare esaminando una serie di articoli che già sono stati purtroppo oggetto di votazione da parte dell'Assemblea.

Mi limito soltanto a degli aspetti, anche di carattere formale, per dimostrare quanto ho asserito. Ma quale delega si dà al Governo, con quale chiarezza si attua il disposto dell'articolo 76 della Costituzione in ordine all'obbligo di indicare nella delega al Governo i criteri direttivi per l'esercizio di una potestà legislativa delegata, quando, nell'esercizio della delega, si specifica in questo articolo, che il Governo dovrà uniformarsi ai seguenti principi e criteri direttivi: « a) assicurare la piena integrazione dell'Istituto nel servizio sanitario nazionale... »? Ma è questo il modo per « aprire » quelle che sono le indicazioni relative alla delega per la creazione di un istituto? Prima bisognerà dire quali sono i compiti dell'istituto, poi vedere eventualmente come deve essere integrato rispetto ad altri servizi e ad altre attività.

Credo che basterebbe questa semplice osservazione per renderci conto che qui siamo nel campo della più totale confusione, anche nella espressione da usarsi per aver chiarezza di quello che è l'ambito della delega. Se leggiamo questo articolo, noi ci accorgiamo che i criteri direttivi per l'esercizio della delega dovrebbero essere limitati alle lettere a) e b), che evidentemente sono ben poco per una delega che ha per oggetto la costituzione di un

istituto. Abbiamo poi delle norme — e qui si salta dall'esercizio della delega, viceversa, alla normativa diretta contenuta in questo articolo — in cui viene fatta una serie di affidamenti di compiti, ma nulla è detto, né nella parte relativa alla delega al Governo né nella parte relativa alla normativa diretta contenuta nella seconda parte di questo articolo 21, di quella che deve essere la struttura, la organizzazione di questo istituto. Credo che se dobbiamo avere ad oggetto una normativa relativa alla creazione di un istituto, dovrebbe essere precisato ed assicurato almeno questo. Ritengo che così si stia toccando veramente il fondo di una tecnica legislativa esercitata in maniera tale da sembrare fatta apposta per garantire la possibilità di creare contenzioso e confusione, che in questo caso hanno anche riflessi di ordine costituzionale. Non vorrei che questa storia, per una certa larghezza di criteri e per una certa approssimazione degli stessi, noi poi ce la dovessimo ritrovare puntualmente e come sempre nel contenzioso avanti la Corte costituzionale; indubbiamente c'è anche questo problema. Qui non si riesce assolutamente a comprendere quello che deve essere il compito di istituto, quella che deve essere la sua formazione e la sua organizzazione.

Abbiamo un emendamento della Commissione nel quale si dice che devono essere rappresentati i vari Ministeri. Credo che oltre alle osservazioni di merito già formulate da altri colleghi, che condividiamo, ci sia da fare una prima considerazione di metodo. Il metodo legislativo usato in questa sede, a cavallo tra la normativa diretta e le disposizioni di delega al Governo, secondo il quale si comincia con quello che dovrebbe essere l'ultimo punto, cioè quello dell'integrazione di questo ente nell'ambito del servizio sanitario nazionale — quando normalmente si comincia con lo stabilire le funzioni e le strutture di un determinato ente — sta a significare soltanto che c'è un'assoluta confusione di idee.

Quindi, il nostro emendamento soppressivo tra l'altro prende in considerazione anche questo aspetto; non si può con-

tinuare ad andare avanti con leggi fatte in questo modo di cui la discussione in aula non è altro che la premessa. Non è possibile andare avanti saltando da una crisi all'altra di Governo, riprendendo nei ritagli di tempo la discussione di questioni che avrebbero bisogno di una unitarietà di osservazioni, di discussioni e di riflessioni, con emendamenti presentati all'ultimo momento che denotano anche da parte della Commissione la totale mancanza di chiarezza di idee rispetto a quelli che sono compiti essenziali in istituti di questo genere, che si creano da un giorno all'altro con modifiche, spostamenti di dipendenza dalla Presidenza del Consiglio al Ministero della sanità.

Con questo emendamento abbiamo la possibilità di abbattere il primato nella cattiva legislazione nel nostro paese che negli ultimi tempi si è andato accelerando e quindi insistiamo per sopprimere l'intero articolo 21.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 21.

21. 4. BOGI, AGNELLI SUSANNA.

Dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

Per lo svolgimento di tali compiti sono costituiti presso l'Istituto superiore di sanità:

l'osservatorio epidemiologico nazionale;

il laboratorio nazionale di igiene e profilassi;

il centro nazionale di studio e di ricerca per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Già 9. 8. BOGI, AGNELLI SUSANNA.

L'onorevole Bogi ha facoltà di illustrarli.

BOGI. Riteniamo erroneo tecnicamente e culturalmente separare dall'Istituto su-

periore di sanità le attività previste dall'articolo 21 per l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza nel lavoro. Per questo noi chiediamo la soppressione dell'articolo e con l'emendamento già 9. 8 chiediamo di integrare l'Istituto superiore di sanità delle competenze corrispondenti.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: della Presidenza del Consiglio, con le seguenti: dei Ministeri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, commercio e artigianato e dell'agricoltura e foreste.

21. 12.

Al sesto comma, sostituire le parole: dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, con le seguenti: dal ministro della sanità di concerto con gli altri ministri vigilanti.

21. 13.

L'onorevole ministro della sanità ha facoltà di svolgerli.

ANSELMI TINA, Ministro della sanità. Li dò per svolti, signor Presidente.

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: su proposta del Presidente del Consiglio, con le seguenti: su proposta del ministro della sanità, di concerto con i ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria commercio e artigianato e della agricoltura e foreste.

21. 5.

Al secondo comma, lettera a), sostituire le parole: piena integrazione, con la seguente: collocazione.

21. 6.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1978

Al terzo comma, sostituire le parole: di tecniche prevenzionali, *con le seguenti:* delle tecniche prevenzionali.

21. 7.

Al quarto comma, dopo la parola: L'Istituto, *aggiungere le seguenti:* svolge la sua consulenza in tutte le materie di competenza dello Stato e.

21. 14.

Al settimo comma, sostituire le parole dall'inizio del comma fino alle parole: istituzioni pubbliche, *con le seguenti:* L'Istituto, anche ai fini dei programmi di ricerca e di sperimentazione, opera in stretto collegamento con l'Istituto superiore di sanità e coordina le sue attività con il Consiglio nazionale delle ricerche e con il Comitato nazionale per l'energia nucleare. Esso si avvale inoltre della collaborazione degli istituti di ricerca delle università e di altre istituzioni pubbliche.

21. 8.

Al nono comma, sostituire le parole: con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, *con le seguenti:* con i servizi di protezione civile del Ministero dell'interno.

21. 9.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Nulla è innovato per quanto concerne le disposizioni riguardanti le attività connesse con l'impiego pacifico dell'energia nucleare.

21. 10.

L'onorevole relatore per la maggioranza ha facoltà di illustrarli, ed è pregato altresì di esprimere il parere della Commissione sugli altri emendamenti presentati all'articolo 21.

MORINI, *Relatore per la maggioranza.* Vorrei ricordare all'onorevole Castellina e all'onorevole Mellini che non si può giudicare e discutere dell'articolo 21 dimenticando quanto è previsto agli articoli 19,

19-bis e 20, nonché all'articolo 22. L'insieme di questi articoli deve essere unitariamente considerato ed in senso positivo. Non vi è, infatti, alcun esproprio di funzione degli organi locali che devono intervenire sul territorio e vi è, invece, uno sviluppo dei poteri centrali nella direzione in cui gli stessi debbono indirizzarsi, cioè la produzione di normative uniformi ed il coordinamento. Vorrei anche ricordare che il movimento sindacale ha seguito attentamente, molto attentamente, lo sviluppo dei lavori del comitato ristretto su questi articoli, seguendo passo per passo l'evoluzione degli emendamenti. Il loro giudizio è stato positivo. Quindi, l'onorevole Luciana Castellina si è forse costruita dei sindacati di comodo, per trovarli consenzienti con lei.

Gli emendamenti della Commissione sono volti a precisare la natura ed i compiti di questo istituto, collocato all'interno del servizio sanitario nazionale, in rapporto alla complessità dei compiti che lo stesso deve svolgere.

Fatta questa premessa, vorrei esprimere il parere sugli emendamenti presentati all'articolo 21. Formulo parere contrario all'emendamento Castellina Luciana 21. 1, Pannella 21. 3, Bogi 21. 4. Ritengo superati gli emendamenti 21. 12 e 21. 13 del Governo, poiché assorbiti dall'emendamento 21. 16 della Commissione. Esprimo, altresì, parere contrario all'emendamento Castellina Luciana già 9. 1 e all'emendamento Bogi già 9. 8. Raccomando alla Camera l'approvazione degli emendamenti della Commissione.

PRESIDENTE. Il Governo ?

ANSELMI TINA, *Ministro della sanità.* La materia disciplinata dagli articoli 19, 20 e 21 è materia sulla quale si è ampiamente discusso, non solo all'interno della Commissione sanità ma anche nel movimento sindacale e nel paese. La soluzione che ne è derivata, anche se laboriosa, è di compromesso. Sono stati accentuati i poteri del Ministero della sanità e della struttura sanitaria in materia di prevenzione non sanitaria (che non è mai stata

oggetto di discussione) ma tecnica, in ordine agli infortuni sul lavoro. Il compromesso di cui ho parlato ha cercato di saldare i due momenti, attraverso forme di collaborazione e di integrazione, pur tenendo presente che non tutto ciò che costituisce la prevenzione tecnica per gli infortuni in questione può rientrare nella materia sanitaria. Tutto questo proprio per il modo in cui il problema si pone, in sé, obiettivamente, non tanto per una scelta di carattere ideologico, che tale distinzione non può certo cancellare.

La soluzione che è stata data è attempta alla esigenza dell'unità di intervento e alla distinzione della materia, delle competenze, delle reali possibilità di intervento, a salvaguardia dell'integrità fisica del lavoratore. D'altra parte, la materia in questione tocca largamente la politica del lavoro, la politica industriale del nostro paese. La soluzione che abbiamo ad essa dato è coerente con una linea di legislazione che si sta seguendo sul piano europeo. L'istituto che abbiamo prefigurato, infatti, si muove sulla falsariga di quello analogo istituto europeo per la prevenzione tecnica, la omologazione, e così via, cui dobbiamo richiamarci, essendo ormai le macchine utilizzate in tutti i paesi d'Europa. Non è più sufficiente, quindi, che alcuni criteri di salvaguardia vengano stabiliti all'interno delle varie realtà nazionali, perché la tutela dei lavoratori esige una eguale linea legislativa, che però tenga conto, appunto, anche di ciò che si sta facendo sul piano europeo. Di questa esigenza si è tenuto conto nel testo che è stato elaborato.

Per quanto riguarda gli emendamenti, il Governo è contrario agli emendamenti Castellina Luciana 21. 1, Pannella 21. 3, Bogi 21. 4, Castellina Luciana già 9. 1, Bogi già 9. 8. Esprime invece parere favorevole agli emendamenti della Commissione e concorda con il relatore nel ritenere che gli emendamenti della Commissione abbiano assorbito gli emendamenti 21. 12 e 21. 13 presentati dal Governo, che pertanto ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Luciana Castellina, mantiene il suo emendamento 21. 1, non accettato dalla Commissione, né dal Governo?

CASTELLINA LUCIANA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Mellini mantiene l'emendamento Pannella 21. 3 di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MELLINI, Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Bogi, mantiene il suo emendamento 21. 4, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BOGI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo congiuntamente in votazione gli identici emendamenti Castellina Luciana 21. 1, Pannella 21. 3 e Bogi 21. 4, soppressivi dell'articolo 21.

(Sono respinti).

Pongo in votazione l'emendamento 21. 5 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 21. 16, accettato dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Luciana Castellina, mantiene il suo emendamento già 9. 1, (trasferito in questa sede), non accettato dalla Commissione, né dal Governo?

CASTELLINA LUCIANA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 21. 6, accettato dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Bogi, mantiene il suo emendamento già 9. 8 (trasferito in questa sede), non accettato dalla Commissione, né dal Governo?

BOGI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 21. 7, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 21, 14, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 21. 8, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 21. 9, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 21. 10, accettato dal Governo.

(È approvato).

MORINI, *Relatore per la maggioranza.* Desidero ricordare, signor Presidente, che l'accoglimento dell'emendamento della Commissione 21. 16 pone un'esigenza di coordinamento al sesto comma dell'articolo 21, nel senso che occorrerà mettere il punto dopo la parola « regioni », e inserire il verbo « sono » davanti alla parola « predisposti ».

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto di tale precisazione e ne terrà conto in sede di coordinamento.

Dobbiamo ora procedere alla votazione dell'articolo 21.

CASTELLINA LUCIANA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLINA LUCIANA. Desidero dire che, nonostante il miglioramento apportato a questo articolo, noi voteremo ugualmente contro, poiché resta il fatto determinante della creazione di questo istituto.

Esiste a questo proposito, probabilmente, una differenza tra la nostra posizione e quella delle organizzazioni sindacali, le quali continuano a pronunciarsi contro questo istituto; esse hanno semplicemente detto che l'emendamento che è stato adesso presentato costituisce un miglioramento rispetto a quanto fatto in precedenza. Queste organizzazioni - e non si tratta quindi di sindacati di comodo che noi ci siamo creati - conservano perciò il loro parere fortemente negativo sulla soluzione adottata, che contraddice, ripeto, non solo ad un orientamento di fondo che esiste da molto tempo, ma a lotte importanti che sono state fatte.

L'atteggiamento che è stato assunto ora è quello di chi si rassegna ad una brutta soluzione e che accetta un piccolo miglioramento che è stato apportato a questa bruttura. Il nostro voto sarà, quindi, contrario a questo articolo.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 21 nel testo modificato dagli emendamenti testé approvati.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1978

Poiché la Camera non è in numero legale per deliberare, a norma del secondo comma dell'articolo 47 del regolamento, sospendo la seduta per un'ora.

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores
Accame Falco
Aiardi Alberto
Alici Francesco Onorato
Allegra Paolo
Amalfitano Domenico Maria
Amarante Giuseppe
Amici Cesare
Angelini Vito
Anselmi Tina
Armella Angelo
Baghino Francesco Giulio
Balbo di Vinadio Aimone
Baldassari Roberto
Barba Davide
Barbera Augusto
Bartolini Mario Andrea
Bassi Aldo
Belci Corrado
Bellocchio Antonio
Belussi Ernesta
Benedikter Johann detto Hans
Berlinguer Giovanni
Bernardini Vinicio
Bertoli Marco
Biamonte Tommaso
Bianchi Beretta Romana
Bianco Gerardo
Bini Giorgio
Bisignani Alfredo
Bocchi Fausto
Boffardi Ines
Bogi Giorgio
Bolognari Mario
Bonalumi Gilberto
Bonifazi Emo
Borruso Andrea
Bosco Manfredi
Bosi Maramotti Giovanna
Bottarelli Pier Giorgio
Bozzi Aldo
Branciforti Rosanna
Brini Federico
Brocca Beniamino
Brusca Antonino

Buro Maria Luigia
Buzzoni Giovanni
Caiati Italo Giulio
Calaminici Armando
Canullo Leo
Cappelli Lorenzo
Cappelloni Guido
Cardia Umberto
Carelli Rodolfo
Carloni Andreucci Maria Teresa
Carlotto Natale Giuseppe
Carmeno Pietro
Caroli Giuseppe
Carrà Giuseppe
Carta Gianuario
Caruso Antonio
Casadei Amelia
Casalino Giorgio
Casati Francesco
Cassanmagnago Cerretti Maria L.
Castellina Luciana
Castellucci Albertino
Castiglione Franco
Castoldi Giuseppe
Cattanei Francesco
Cazora Benito
Cecchi Alberto
Ceravolo Sergio
Cerra Benito
Cerrina Feroni Gianluca
Ciccardini Bartolomeo
Cirasino Lorenzo
Cirino Pomicino Paolo
Coccia Franco
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colonna Flavio
Colurcio Giovanni Battista
Conchiglia Calasso Cristina
Conte Antonio
Corallo Salvatore
Corder Marino
Corgi Vincenzo
Corradi Nadia
Costamagna Giuseppe
Cravedi Mario
Cresco Angelo Gaetano
Cristofori Adolfo
D'Alessio Aldo
Danesi Emo
Da Prato Francesco
D'Arezzo Bernardo

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1978

de Carneri Sergio
Degan Costante
De Gregorio Michele
Del Castillo Benedetto
Delfino Raffaele
Dell'Andro Renato
Del Rio Giovanni
De Petro Mazarino
Di Giannantonio Natalino
Drago Antonino
Evangelisti Franco
Facchini Adolfo
Faenzi Ivo
Fantaci Giovanni
Felici Carlo
Ferrari Marte
Flamigni Sergio
Formica Costantino
Forni Luciano
Forte Salvator
Fortunato Giuseppe
Foschi Franco
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Franchi Franco
Frasca Salvatore
Furia Giovanni
Fusaro Leandro
Galloni Giovanni
Garbi Mario
Gargani Giuseppe
Gargano Mario
Garzia Raffaele
Gasco Piero Luigi
Gaspari Remo
Gatti Natalino
Gatto Vincenzo
Gava Antonio
Giannantoni Gabriele
Giordano Alessandro
Giovagnoli Angela
Giovanardi Alfredo
Giuliani Francesco
Goria Giovanni Giuseppe
Gorla Massimo
Gottardo Natale
Gramegna Giuseppe
Granati Caruso Maria Teresa
Granelli Luigi
Grassi Bertazzi Niccolò
Grassucci Lelio
Guadagno Gennaro

Gualandi Enrico
Guasso Nazareno
Guerrini Paolo
Ianni Guido
Ianniello Mauro
Iozzelli Giovan Carlo
Kessler Bruno
Labriola Silvano
La Penna Girolamo
La Rocca Salvatore
Lettieri Nicola
Libertini Lucio
Licheri Pier Giorgio
Lima Salvatore
Lodolini Francesca
Lombardi Riccardo
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco
Macciotta Giorgio
Magri Lucio
Malvestio Piergiovanni
Mammì Oscar
Mancini Vincenzo
Mancuso Giuseppe
Manfredi Giuseppe
Manfredi Manfredo
Mannino Calogero Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marabini Virginiangelo
Marchi Dascola Enza
Maroli Fiorenzo
Marraffini Alfredo
Martini Maria Eletta
Marzotto Caotorta Antonio
Masiello Vitorio
Mastella Mario Clemente
Matta Giovanni
Mazzarrino Antonio Mario
Meneghetti Gioacchino Giovanni
Merolli Carlo
Meucci Enzo
Mezzogiorno Vincenzo
Miana Silvio
Miceli Vincenzo
Milani Armelino
Mirate Aldo
Molè Carlo
Mondino Giorgio Annibale
Mora Giampaolo
Morazzoni Gaetano
Morini Danilo

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1978

Niccoli Bruno
Nicosia Angelo
Noberasco Giuseppe
Olivi Mauro
Ottaviano Francesco
Pagliai Morena Amabile
Palopoli Fulvio
Pani Mario
Papa De Santis Cristina
Pazzaglia Alfredo
Pecchia Tornati Maria Augusta
Pellizzari Gianmario
Pennacchini Erminio
Perantuono Tommaso
Perrone Antonino
Petrucci Amerigo
Pezzati Sergio
Piccoli Flaminio
Pisano Giuseppe
Porcellana Giovanni
Portatadino Costante
Postal Giorgio
Prandini Giovanni
Pratesi Piero
Presutti Alberto
Preti Luigi
Pucci Ernesto
Pucciarini Giampiero
Pumilia Calogero
Quarenghi Vittoria
Quattrone Francesco
Quercioli Elio
Raffaelli Edmondo
Raicich Marino
Rauti Giuseppe
Rende Pietro
Riga Grazia
Riz Roland
Rosati Elio
Rosini Giacomo
Rubbi Emilio
Russo Carlo
Sabbatini Gianfranco
Salomone Giosuè
Salvato Ersilia
Salvi Franco
Sandomenico Egizio
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Savino Mauro
Sbriziolo De Felice Eirene
Scalia Vito

Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Vincenzo
Scotti Vincenzo
Sedati Giacomo
Segni Mario
Sicolo Tommaso
Spataro Agostino
Sposetti Giuseppe
Squeri Carlo
Stefanelli Livio
Stegagnini Bruno
Tamburini Rolando
Tamini Mario
Tantalo Michele
Tassone Mario
Terranova Cesare
Terraroli Adelio
Tesi Sergio
Tesini Giancarlo
Tessari Alessandro
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Toni Francesco
Torri Giovanni
Tozzetti Aldo
Trantino Vincenzo
Triva Rubes
Trombadori Antonello
Urso Giacinto
Vaccaro Melucco Alessandra
Valensise Raffaele
Venegoni Guido
Venturini Aldo
Vernola Nicola
Vincenzi Bruno
Vineis Manlio
Zaccagnini Benigno
Zavagnin Antonio
Zolla Michele
Zoppetti Francewco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano

Sono in missione:

Antoni Varese
Bassetti Piero
Bernini Bruno
Cavaliere Stefano
De Poi Alfredo
Fioret Mario
Maggioni Desiderio
Martinelli Mario

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1978

Orsini Bruno
 Picchioni Rolando
 Pisoni Ferruccio
 Radi Luciano
 Rubbi Antonio
 Sgarlata Marcello

La seduta, sospesa alle 12, è ripresa alle 13.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Luciana Castellina insiste nella richiesta di votazione a scrutinio segreto sull'articolo 21?

CASTELLINA LUCIANA. Insisto, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 21 nel testo modificato dagli emendamenti testé approvati.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	367
Maggioranza	184
Voti favorevoli . . .	340
Voti contrari	27

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores
 Accame Faico
 Aiardi Alberto
 Alborghetti Guido
 Alici Francesco Onorato
 Alinovi Abdon
 Aliverti Gianfranco
 Allegra Paolo

Amalfitano Domenico Maria
 Amarante Giuseppe
 Amici Cesare
 Andreoni Giovanni
 Angelini Vito
 Anselmi Tina
 Antoniozzi Dario
 Armella Angelo
 Arnaud Gian Aldo
 Bacchi Domenico
 Balbo di Vinadio Aimone
 Baldassari Roberto
 Bambi Moreno
 Barba Davide
 Barbera Augusto
 Barca Luciano
 Bartolini Mario Andrea
 Bassi Aldo
 Belei Corrado
 Bellocchio Antonio
 Belussi Ernesta
 Benedikter Johann detto Hans
 Berlinguer Giovanni
 Bernardini Vinicio
 Bertoli Marco
 Biamonte Tommaso
 Bianchi Beretta Romana
 Bianco Gerardo
 Bini Giorgio
 Bisignani Alfredo
 Bocchi Fausto
 Bodrato Guido
 Boffardi Ines
 Bogi Giorgio
 Bolognari Mario
 Bonalumi Gilberto
 Bonfiglio Casimiro
 Bonifazi Emo
 Borri Andrea
 Bortolani Franco
 Bosco Manfredi
 Bosi Maramotti Giovanna
 Botta Giuseppe
 Bottarelli Pier Giorgio
 Bova Francesco
 Branciforti Rosanna
 Brini Federico
 Brocca Beniamino
 Brusca Antonino
 Buro Maria Luigia
 Buzzoni Giovanni
 Caiati Italo Giulio

Calaminici Armando
Campagnoli Mario
Canullo Leo
Cappelli Lorenzo
Cappelloni Guido
Cardia Umberto
Carelli Rodolfo
Carloni Andreucci Maria Teresa
Carlotto Natale Giuseppe
Carmeno Pietro
Caroli Giuseppe
Carrà Giuseppe
Carta Gianuario
Caruso Antonio
Caruso Ignazio
Casadei Amelia
Casalino Giorgio
Casati Francesco
Cassanmagnago Cerretti Maria L.
Castellina Luciana
Castellucci Albertino
Castiglione Franco
Castoldi Giuseppe
Cattanei Francesco
Cavigliasso Paola
Cecchi Alberto
Ceravolo Sergio
Cerquetti Adriano
Cerra Benito
Cerrina Feroni Gianluca
Ciampaglia Alberto
Ciccardini Bartolomeo
Cirasino Lorenzo
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Ciuffini Fabio Maria
Coccia Franco
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colonna Flavio
Colurcio Giovanni Battista
Conchiglia Calasso Cristina
Conte Antonio
Conti Pietro
Coralol Salvatore
Corder Marino
Corghi Vincenzo
Corradi Nadia
Costa Raffaele
Costamagna Giuseppe
Cravedi Mario
Cresco Angelo Gaetano

Cristofori Adolfo
Cuminetti Sergio
D'Alema Giuseppe
D'Alessio Aldo
Dal Maso Giuseppe Antonio
Danesi Emo
Da Prato Francesco
D'Arezzo Bernardo
de Carneri Sergio
De Carolis Massimo
De Cinque Germano
de Cosmo Vincenzo
Degan Costante
De Gregorio Michele
Del Castillo Benedetto
Del Duca Antonio
Dell'Andro Renato
Del Rio Giovanni
De Petro Mazarino
Di Giannantonio Natalino
Di Giulio Fernando
Drago Antonino
Evangelisti Franco
Facchini Adolfo
Faenzi Ivo
Fantaci Giovanni
Federico Camillo
Felici Carlo
Felisetti Luigi Dino
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Flamigni Sergio
Fontana Giovanni Angelo
Forlani Arnaldo
Formica Costantino
Forni Luciano
Forte Salvatore
Fortunato Giuseppe
Foschi Franco
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Furia Giovanni
Fusaro Leandro
Galasso Andrea
Galloni Giovanni
Gambolato Pietro
Garbi Mario
Garzia Raffaele
Gasco Piero Luigi
Gaspari Remo
Gatti Natalino
Gatto Vincenzo

Gava Antonio
Giadresco Giovanni
Giannantoni Gabriele
Giglia Luigi
Giordano Alessandro
Giovagnoli Angela
Giuliari Francesco
Goria Giovanni Giuseppe
Gorla Massimo
Gottardo Natale
Gramegna Giuseppe
Granati Caruso Maria Teresa
Grassi Bertazzi Niccolò
Grassucci Lelio
Gualandi Enrico
Guasso Nazareno
Guerrini Paolo
Gullotti Antonino
Ianni Guido
Ianniello Mauro
Iotti Leonilde
Iozzelli Giovan Carlo
Kessler Bruno
Labriola Silvano
Lamanna Giovanni
La Penna Girolamo
Leccisi Pino
Libertini Lucio
Licheri Pier Giorgio
Lima Salvatore
Lo Bello Concetto
Lobianco Arcangel
Lodolini Francesca
Lombardi Riccardo
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco
Macciotta Giorgio
Magri Lucio
Malvestio Piergiovanni
Mammì Oscar
Mancini Vincenzo
Mancuso Giuseppe
Manfredi Giuseppe
Manfredi Manfredo
Mannino Calogero Antonino
Mannuzzu Salvatore
Mantella Guido
Marabini Virginiangelo
Marchi Dascola Enza
Marocco Mario
Maroli Fiorenzo

Marraffini Alfredo
Martini Maria Eletta
Martorelli Francesco
Marzotto Caotorta Antonio
Masiello Vitorio
Mastella Mario Clemente
Matta Giovanni
Mazzarrino Antonio Mario
Meneghetti Gioacchino Giovanni
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Meucci Enzo
Mezzogiorno Vincenzo
Miana Silvio
Miceli Vito
Milani Eliseo
Mirate Aldo
Mondino Giorgio Annibale
Mora Giampaolo
Morazzoni Gaetano
Morini Danilo
Napoli Vito
Niccoli Bruno
Noberasco Giuseppe
Nucci Guglielmo
Olivi Mauro
Ottaviano Francesco
Padula Pietro
Pagliai Morena Amabile
Palopoli Fulvio
Pani Mario
Papa De Santis Cristina
Pavone Vincenzo
Pazzaglia Alfredo
Pecchia Tornati Maria Augusta
Peggio Eugenio
Pellegatta Maria Agostina
Pellizzari Gianmario
Pennacchini Erminio
Perantuono Tommaso
Perrone Antonino
Pertini Alessandro
Petrucci Amerigo
Pezzati Sergio
Piccinelli Enea
Piccoli Flaminio
Pisano Giuseppe
Pisicchio Natale
Pisoni Ferruccio
Pontello Claudio
Porcellana Giovanni
Portatadino Costante

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1978

Postal Giorgio
Prandini Giovanni
Pratesi Piero
Presutti Alberto
Prete Luigi
Pucci Ernesto
Pucciarini Giampiero
Pumilia Calogero
Quarenghi Vittoria
Quattrone Francesco
Quercioli Elio
Raffaelli Edmondo
Raichich Marino
Rauti Giuseppe
Rende Pietro
Riga Grazia
Riz Roland
Rosati Elio
Rosini Giacomo
Rosolen Angela Maria
Rubbi Antonio
Rubbi Emilio
Ruffini Attilio
Russo Carlo
Russo Ferdinando
Sabbatini Gianfranco
Saladino Gaspare
Salomone Giosuè
Salvato Ersilia
Salvi Franco
Sandomenico Egizio
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Santuz Giorgio
Sarti Armando
Savino Mauro
Sbriziolo De Felice Eirene
Scalfaro Oscar Luigi
Scalia Vito
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Vincenzo
Scotti Vincenzo
Sedati Giacomo
Segni Mario
Sicolo Tommaso
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Sobrero Francesco Secondo
Spataro Agostino
Spaventa Luigi
Speranza Edoardo
Spinelli Altiero

Sposetti Giuseppe
Squeri Carlo
Stefanelli Livio
Stegagnini Bruno
Stella Carlo
Tamburini Rolando
Tamini Mario
Tantalo Michele
Tassone Mario
Tedeschi Nadir
Terranova Cesare
Terraroli Adelio
Tesi Sergio
Tesini Aristide
Tesini Giancarlo
Tessari Alessandro
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Todros Alberto
Toni Francesco
Torri Giovanni
Tortorella Aldo
Tozzetti Aldo
Trantino Vincenzo
Trezzini Giuseppe Siro
Triva Rubes
Trombadori Antonello
Urso Giacinto
Urso Salvatore
Usellini Mario
Vaccaro Melucco Alessandra
Vecchietti Tullio
Venegoni Guido
Venturini Aldo
Vernola Nicola
Vincenzi Bruno
Vineis Manlio
Zaccagnini Benigno
Zambon Bruno
Zaniboni Antonino
Zavagnin Antonio
Zolla Michele
Zoppetti Francewco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zucch Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Sono in missione:

Antoni Varese
Bassetti Piero
Bernini Bruno

Cavaliere Stefano
De Poi Alfredo
Fioret Mario
Granelli Luigi
Maggioni Desiderio
Martinelli Mario
Orsini Bruno
Picchioni Rolando
Radi Luciano
Sgarlata Marcello

PRESIDENTE. Sospendo la seduta fino alle 16, avvertendo che, come concordato in sede di Conferenza dai capigruppo, alla ripresa si procederà alla votazione per la elezione di un Vicepresidente della Camera.

La seduta, sospesa alle 13,5, è ripresa alle 16.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
INGRAO

**Annunzio
di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

LABRIOLA ed altri: « Norme sul trasferimento al comune di Pisa dell'area demaniale "La Cittadella" in Pisa » (2273);

SANTUZ ed altri: « Sgravi contributivi a favore dei lavoratori dipendenti da aziende del Friuli-Venezia Giulia operanti nelle zone terremotate » (2276);

ACCAME ed altri: « Limitazioni per il passaggio di alti ufficiali delle forze armate nell'industria degli armamenti » (2275);

CORDER: « Modifica del sesto comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, concernente il nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali » (2276).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

PRESIDENTE. Informo la Camera che il Presidente della Corte dei conti, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio, per gli esercizi dal 1972 al 1976 (doc. XV, n. 87/1972-1973-1974-1975-1976).

Il documento sarà stampato e distribuito.

**Annunzio
di un disegno di legge.**

PRESIDENTE. È stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge dal ministro del tesoro:

« Aumento del fondo di dotazione della cassa per il credito alle imprese artigiane, del fondo per il concorso statale negli interessi costituito presso la Cassa medesima e del fondo centrale di garanzia » (2277).

Sarà stampato e distribuito.

Sostituzione di un deputato.

PRESIDENTE. Dovendosi procedere alla sostituzione dell'onorevole Vito Vittorio Lenoci, la Giunta delle elezioni, nella seduta odierna - a' termini degli articoli 81 e 86 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, delle leggi per le elezioni della Camera dei deputati - ha accertato che il candidato Angelo Ciavarella segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella lista n. 5 (Partito socialista italiano) per il collegio XXIV (Bari-Foggia).

Dò atto alla Giunta di questa comunicazione e proclamo quindi l'onorevole Angelo Ciavarella deputato per il collegio XXIV (Bari-Foggia).

Si intende che da oggi decorre il termine di 20 giorni per la presentazione di eventuali reclami.

Convalida di un deputato.

PRESIDENTE. La Giunta delle elezioni nella seduta odierna, ha verificato non essere contestabile la seguente elezione e, concorrendo nell'eletto le qualità richieste dalla legge, l'ha dichiarata valida:

Collegio XVI (Siena-Arezzo-Grosseto)

Mauro Seppia.

Do atto alla Giunta di questa comunicazione e dichiaro convalidata la suddetta elezione.

Votazione per schede per la elezione di un Vicepresidente della Camera.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione per schede per l'elezione di un Vicepresidente della Camera.

Estraggo a sorte i nomi dei componenti la commissione di scrutinio.

(Segue il sorteggio).

Comunico che la commissione di scrutinio risulta composta dai deputati Tamini, Quarenghi Vittoria, Giovanardi, Corradi Nadia, Barbera, Milani Eliseo, Cerquetti, Pellizzari, Bassi, Guarra, Compagna e Zolla.

Indico la votazione per schede.

(Segue la votazione).

Le urne rimarranno aperte e si proseguirà, nel frattempo, nella discussione dei progetti di legge sull'istituzione del servizio sanitario nazionale.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 22, anch'esso precedentemente accantonato. Se ne dia lettura.

NICOSIA, *Segretario*, legge:

« Con legge dello Stato entro il 31 dicembre 1978 saranno dettate norme per disciplinare:

a) l'organizzazione del lavoro allo scopo di prevenire infortuni e malattie

professionali causati dai mezzi e dalle materie utilizzati nella produzione, dagli ambienti ove si svolge il lavoro e dai processi produttivi;

b) l'omologazione di macchine, di materiali, di attrezzature, di impianti e di mezzi personali di protezione;

c) l'autorizzazione di impianti e le relative modalità e procedure;

d) le sanzioni penali.

Ai fini dell'emanazione delle norme di cui al precedente comma si terrà conto delle direttive della CEE, dell'OIL e del Consiglio d'Europa, nonché delle più aggiornate esperienze degli altri paesi ».

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 22 con il seguente:

(Norme in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro e di omologazioni).

Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1979, un testo unico in materia di sicurezza del lavoro, che riordini la disciplina generale del lavoro e della produzione al fine della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, nonché in materia di omologazioni, unificando e innovando la legislazione vigente al fine di garantire la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, tenendo conto delle esigenze della produzione, secondo i principi generali indicati nella presente legge.

L'esercizio della delega deve uniformarsi ai seguenti criteri direttivi:

1) assicurare l'unitarietà degli obiettivi di sicurezza negli ambienti di lavoro e di vita, tenendo conto anche delle indicazioni della CEE e degli altri organismi internazionali riconosciuti;

2) prevedere l'emanazione di norme secondarie per assicurare il tempestivo e costante aggiornamento della normativa ai progressi tecnologici e alle conoscenze derivanti dalla esperienza diretta dei lavoratori;

3) prevedere l'istituzione di specifici corsi, anche obbligatori, di formazione antinfortunistica e prevenzionale;

4) prevedere la determinazione dei requisiti fisici e di età per attività e lavorazioni che presentino particolare rischio, nonché le cautele alle quali occorre attenersi e le relative misure di controllo;

5) definire le procedure per il controllo delle condizioni ambientali, per gli accertamenti preventivi e periodici sullo stato di sicurezza nonché di salute dei lavoratori esposti a rischio e per l'acquisizione delle informazioni epidemiologiche al fine di seguire sistematicamente l'evoluzione del rapporto salute-ambiente di lavoro;

6) stabilire: a) gli obblighi e le responsabilità per la progettazione, la realizzazione, la vendita, il noleggio, la concessione in uso e l'impiego di macchine, componenti e parti di macchine, utensili, apparecchiature varie, attrezzature di lavoro e di sicurezza, dispositivi di sicurezza, mezzi personali di protezione, apparecchiature, prodotti e mezzi protettivi per uso lavorativo ed extra lavorativo, anche domestico; b) i criteri e le modalità per i collaudi e per le verifiche periodiche dei prodotti di cui alla lettera a);

7) stabilire i requisiti ai quali devono corrispondere gli ambienti di lavoro al fine di consentirne l'agibilità, nonché l'obbligo di notifica all'autorità competente dei progetti di costruzione, di ampliamento, di trasformazione e di modifica di destinazione di impianti e di edifici destinati ad attività lavorative, per controllarne la rispondenza alle condizioni di sicurezza;

8) prevedere l'obbligo del datore di lavoro di programmare il processo produttivo in modo che esso risulti rispondente alle esigenze della sicurezza del lavoro, in particolare per quanto riguarda la dislocazione degli impianti e la determinazione dei rischi e dei mezzi per diminuirli;

9) stabilire le procedure di vigilanza allo scopo di garantire la osservanza

delle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro;

10) stabilire le precauzioni e le cautele da adottare per evitare l'inquinamento, sia interno che esterno, derivante da fattori di nocività chimici, fisici e biologici;

11) indicare i criteri e le modalità per procedere, in presenza di rischio grave ed imminente, alla sospensione dell'attività in stabilimenti, cantieri o reparti o al divieto d'uso di impianti, macchine, utensili, apparecchiature varie, attrezzature e prodotti, sino alla eliminazione delle condizioni di nocività o di rischio accertate;

12) determinare le modalità per la produzione, l'immissione sul mercato e l'impiego di sostanze e di prodotti pericolosi;

13) prevedere disposizioni particolari per settori lavorativi o per singole lavorazioni che comportino rischi specifici;

14) stabilire le modalità per la determinazione e per l'aggiornamento dei valori limiti dei fattori di nocività di origine chimica, fisica e biologica di cui all'ultimo comma dell'articolo 3, anche in relazione alla localizzazione degli impianti;

15) prevedere le norme transitorie per conseguire condizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro esistenti e le provvidenze da adottare nei confronti delle piccole e medie aziende per facilitare lo adeguamento degli impianti ai requisiti di sicurezza e di igiene previsti dal testo unico;

16) prevedere il riordinamento degli uffici e servizi della pubblica amministrazione preposti all'esercizio delle funzioni riservate allo Stato in materia di sicurezza del lavoro;

17) garantire il necessario coordinamento fra le funzioni esercitate dallo Stato e quelle esercitate nella materia dalle regioni e dai comuni, al fine di assicurare unità di indirizzi ed omogeneità di comportamenti in tutto il territorio nazio-

nale nell'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro;

18) definire per quanto concerne le omologazioni:

a) i criteri direttivi, le modalità e le forme per l'omologazione dei prototipi di serie e degli esemplari non di serie dei prodotti di cui al punto 6), lettera a), sulla base di specifiche tecniche predeterminate, al fine di garantire le necessarie caratteristiche di sicurezza;

b) i requisiti costruttivi dei prodotti da omologare;

c) le procedure e le metodologie per i controlli di conformità dei prodotti al tipo omologato.

La legge delegata determina le sanzioni per i casi di inosservanza delle disposizioni contenute nel testo unico, da graduare in relazione alla gravità delle violazioni e comportanti comunque, nei casi più gravi, l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire 10 milioni.

Le norme di prevenzione degli incendi interessanti gli impianti, le macchine e le attrezzature soggette ad omologazione in base al presente articolo, sono stabilite di concerto con il Ministero degli interni.

Sono escluse dalla delega le norme in materia di prevenzione contro gli infortuni relative: all'esercizio di servizi ed impianti gestiti dalle Ferrovie dello Stato, all'esercizio di servizi ed impianti gestiti dal Ministero delle poste e delle comunicazioni, all'esercizio dei trasporti terrestri pubblici e all'esercizio della navigazione marittima, aerea ed interna; nonché le norme in materia di igiene del lavoro relative al lavoro a bordo delle navi mercantili e degli aereomobili.

22. 5.

L'onorevole relatore per la maggioranza ha facoltà di svolgerlo.

MORINI, *Relatore per la maggioranza*. L'articolo 22, signor Presidente, è stato sostanzialmente modificato nel nuovo testo proposto con l'emendamento della Commissione, e ritengo sia utile che i

collegi conoscano queste modifiche, anche se il nostro emendamento 22. 5, interamente sostitutivo dell'articolo 22, è già stato stampato da qualche giorno.

Mentre nel testo precedente c'era una previsione di futura legiferazione da parte del Parlamento, il testo attuale contiene un'ampia delega legislativa al Governo, ma con le caratteristiche corrette della delega stessa, e cioè con l'indicazione dei principî e dei criteri direttivi.

Il motivo che ha indotto la Commissione a questa delega è abbastanza ovvio e semplice. Con gli articoli che sono stati approvati su questo argomento per assicurare la prevenzione nei luoghi di lavoro, diamo luogo ad un ampio decentramento di funzioni e di controlli in periferia. Tale ampio decentramento non poteva che essere accompagnato da una legislazione corretta e precisa, data la delicatezza della materia. Un documento che presto sarà pubblicato, e che è in elaborazione presso una Commissione speciale della Camera, per indicazioni che ci ha fornito il suo presidente rileva che l'inchiesta sui fatti di Seveso ha dimostrato che il nostro sistema normativo è frammentario, farraginoso, complicato, ma soprattutto incompleto. Ecco, per evitare appunto queste difficoltà di interpretazione e di applicazione della legislazione in una materia così delicata, la Commissione ha deciso di presentare l'emendamento sostitutivo dell'articolo 22 che contiene questa delega al Governo, una delega ordinata, che prevede la possibilità di varare un testo unico completo su una materia di così vitale importanza per la sicurezza dei lavoratori ed anche per la nostra economia.

Voglio rilevare, in conclusione, che l'ultimo comma del nuovo testo dell'articolo 22 contiene un'esclusione di alcuni settori dalla delega. Questo non vuol dire che questi settori di vita e di lavoro debbano essere non disciplinati dalla legislazione antinfortunistica e previdenziale, ma, trattasi di settori del tutto particolari, legati ad una visione unitaria nazionale anche sul piano organizzativo, abbisognano di provvedimenti e di norme legislative specifici.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 22 con il seguente:

Entro il 31 dicembre 1978 il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, su proposta del ministro della sanità, di concerto con il ministro del lavoro e con il ministro dell'industria, sentita una Commissione parlamentare composta da 10 senatori e da 10 deputati nominati rispettivamente dal Presidente del Senato e della Camera, con decreto avente valore di legge ordinaria, norme per la tutela della salute negli ambienti di lavoro e di vita.

Le norme predette riguarderanno:

1) i principi generali per realizzare condizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro e di vita;

2) gli obblighi concernenti la progettazione, la realizzazione, la vendita, il noleggio, la concessione in uso e l'impiego di macchine, apparecchi, impianti e mezzi personali di protezione nonché i criteri e le modalità per la omologazione di sicurezza dei prodotti di serie ritenuti pericolosi;

3) i requisiti ai quali devono soddisfare gli ambienti di vita e di lavoro ai fini di consentire l'agibilità;

4) le precauzioni e le cautele da adottare per evitare l'inquinamento, sia interno che esterno;

5) le modalità per la produzione, l'impiego e la immissione sul mercato dei prodotti chimici pericolosi;

6) la facoltà per il Governo di regolare, attraverso forma di normativa secondaria:

a) il recepimento di direttive e raccomandazioni, concernenti la sicurezza, emanati da organismi internazionali;

b) il riconoscimento dei mezzi e dei sistemi atti a realizzare il raggiungimento dei principi generali di sicurezza e l'estensione, all'intero territorio nazionale, del riconoscimento di validità di quelli adottati in ambito regionale;

c) l'emanazione di disposizioni particolari per settori lavorativi o per singole lavorazioni che comportino rischi specifici, con la eventuale autorizzazione delle attività ad elevato contenuto di rischio per i lavoratori e per la popolazione;

d) i criteri e gli strumenti per realizzare, in presenza di rischio grave ed imminente, la sospensione dell'attività lavorativa in stabilimenti o cantieri o in loro reparti o per singole macchine, impianti, attrezzi o mezzi personali di protezione sino alla eliminazione delle condizioni di nocività o di rischio accertate;

e) le sanzioni per i casi di inosservanza delle disposizioni contenute nel codice della sicurezza, da graduare in relazione alla entità dei reati e comportanti, comunque, nei casi più gravi di violazione di una norma, l'arresto sino a tre mesi e l'ammenda sino a lire tre milioni.

22. 2. TIRABOSCHI, FRASCA, GIOVANARDI.

Sono stati altresì presentati i seguenti subemendamenti all'emendamento 22. 5 della Commissione:

Nel titolo, dopo la parola: lavoro, aggiungere le seguenti: e di vita.

0. 22. 5. tit.1. TIRABOSCHI, DI VAGNO.

Sopprimere il numero 16).

0. 22. 5. 1. TIRABOSCHI, DI VAGNO.

Sopprimere il numero 17).

0. 22. 5. 2. TIRABOSCHI, DI VAGNO.

Al numero 18), lettera a), sopprimere le parole: e degli esemplari non di serie.

0. 22. 5. 3. TIRABOSCHI, DI VAGNO.

L'onorevole Tiraboschi ha facoltà di svolgerli.

TIRABOSCHI. Signor Presidente, è chiaro che non mantengo il nostro emendamento 22. 2, perché è stato presentato il nuovo testo della Commissione; noi avevamo infatti presentato il nostro emen-

damento, interamente sostitutivo dell'articolo 22, quando ancora non era stato presentato l'emendamento sostitutivo della Commissione 22. 5. Mantengo invece gli altri nostri emendamenti, che sono riferiti all'emendamento 22. 5. della Commissione.

La prima osservazione al nuovo testo della Commissione è che è necessario, a nostro giudizio, aggiungere che la delega deve riguardare anche le questioni relative all'ambiente ed alla vita e non soltanto ai problemi del lavoro. Il presidente della Commissione onorevole Maria Eletta Martini mi dice che il nostro subemendamento 0. 22. 5. tit. 1 è stato accettato dalla Commissione; lo sentiremo comunque dal parere del relatore per la maggioranza.

Voglio anche aggiungere che questo è un punto estremamente importante perché c'è da notare che, a parte gli infortuni stradali, noi abbiamo, stando alle cifre dell'ISTAT, qualcosa come 10 mila morti all'anno, in relazione proprio agli infortuni collegati agli ambienti di vita. Quindi la delega deve riguardare anche questa materia.

Noi siamo poi per la soppressione del punto 16) dell'emendamento della Commissione 22. 5, perché in realtà non si può pensare ad un riordino della pubblica amministrazione per quanto riguarda le funzioni riservate allo Stato, in quanto in questa materia, in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro, le funzioni che residuano allo Stato sono funzioni che dovranno essere svolte dall'Istituto per la sicurezza del lavoro. Il riordino quindi, in realtà, è già stato deciso nel testo della riforma sanitaria; e pertanto questo punto 16) rischia di essere piuttosto ambiguo, e può determinare una serie di confusioni tra funzioni statali e funzioni periferiche riservate soprattutto alle unità sanitarie locali.

Parimenti, siamo per la soppressione del punto 17) di questo stesso emendamento della Commissione 22. 5, perché non c'è alcun bisogno di stabilire un coordinamento. Anche questa norma rischia di essere equivoca perché abbiamo già stabilito qual è l'impianto per le misure di

prevenzione che deve essere alla base di questa materia; quindi non c'è alcun bisogno — ripeto — di regolarla con una delega governativa così come si fa al punto 17).

Per quanto riguarda poi il punto 18), siamo per la soppressione del punto che riguarda la delega per gli esemplari non di serie, poiché anche questa materia è già stata disciplinata al punto 6).

Questi nostri subemendamenti possono essere accolti, in quanto si ispirano ad una esigenza di chiarezza per tutta la riforma sanitaria, segnatamente per questo articolo del provvedimento.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sopprimere la lettera a).

22. 3. PANNELLA, FACCIO ADELE, BONINO EMMA, MELLINI.

Al primo comma, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: sentito e tenuto conto del parere della confederazione del lavoro e del gruppo operaio omogeneo a quel certo tipo di lavoro.

22. 4. PANNELLA, FACCIO ADELE, BONINO EMMA, MELLINI.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunciato a svolgerli.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con i seguenti:

Dette norme, con riferimento a quanto disposto dall'articolo 9 della legge 29 maggio 1970, n. 300, dovranno tenere conto delle proposte elaborate dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, delle direttive della CEE, dell'OIL e del Consiglio d'Europa, nonché delle più aggiornate esperienze degli altri paesi.

Fino all'emanazione dei primi regolamenti della nuova legislazione restano in

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1978

vigore le attuali norme in materia di infortuni e igiene del lavoro, la cui applicazione, dall'entrata in vigore della presente legge e secondo quanto disposto dagli articoli 14, 19 e 20, spetta alle regioni ed ai comuni che dovranno erogare i relativi servizi di vigilanza e di ispezione finora svolti dall'ENPI e dall'ANCC, tramite anche il personale periferico trasferito ai sensi del successivo articolo 61.

Ai fini dell'emanazione di dette norme viene istituita una apposita commissione permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, nominata con decreto del ministro della sanità, composta dai rappresentanti:

- a) delle regioni e dei comuni;
- b) delle organizzazioni sindacali dei lavoratori rappresentate nel CNEL;
- c) del Ministero della sanità.

La suddetta commissione dovrà provvedere inoltre all'aggiornamento periodico annuale delle norme medesime.

22. 1. CASTELLINA LUCIANA, GORLA MASSIMO, PINTO.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunciato a svolgerlo.

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

c¹) l'adozione di provvedimenti derogatori o autorizzativi in applicazione delle norme vigenti in materia di ambiente di vita e di lavoro;

c²) la consulenza gratuita che venga richiesta agli operatori di cui al secondo comma del presente articolo, in merito alla legge sulla cui applicazione essi debbono vigilare;

Già 19. 24.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

Al personale di cui al comma precedente è esteso il potere d'accesso attribuito agli ispettori del lavoro dall'articolo 8,

secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.

Agli operatori dei servizi sanitari comunque addetti alla sicurezza del lavoro è estesa la potestà di diffida, quale alternativa all'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria attribuita all'ispettorato del lavoro dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.

Già 20. 6.

L'onorevole ministro della sanità intende svolgerli ?

ANSELMI TINA, *Ministro della sanità*. Ritiro entrambi questi emendamenti, signor Presidente, dal momento che il loro contenuto è stato sostanzialmente recepito nell'emendamento della Commissione 22. 5.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole ministro. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti e subemendamenti presentati all'articolo 22 ?

MORINI, *Relatore per la maggioranza*. Sono favorevole al subemendamento Tiraboschi 0. 22. 5. tit. 1, perché è opportuno che la normativa nel suo complesso tenga conto anche degli ambienti di vita. Sono contrario ai subemendamenti Tiraboschi 0. 22. 5. 1 e 0. 22. 5. 2: per quanto riguarda quest'ultimo, è vero che si tratta della ripetizione di un generale potere spettante al Governo in materia; ma, data la specifica complessità della materia stessa, *repetita juvant*. Quanto al subemendamento Tiraboschi 0. 22. 5. 3, faccio osservare che vi è una materiale omissione tipografica al punto 18). Alla lettera a) dopo la parola « esemplari », va aggiunta l'altra « unici »; la correzione di questa omissione dovrebbe far considerare superfluo questo subemendamento. Prego pertanto i proponenti di ritirarlo.

Sono contrario agli emendamenti Pannella 22. 3 e 22. 4, nonché all'emendamento Castellina Luciana 22. 1. Raccomando infine alla Camera l'approvazione dello emendamento della Commissione 22. 5, interamente sostitutivo dell'articolo 22.

PRESIDENTE. Il Governo ?

ANSELMI TINA, *Ministro della sanità*. Il Governo accetta l'emendamento della Commissione 25. 2 e concorda, per il resto, con il parere espresso dall'onorevole relatore per la maggioranza.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione il subemendamento Tiraboschi 0. 22. 5. tit. 1, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(*È approvato*).

Onorevole Tiraboschi, mantiene i suoi subemendamenti 0. 22. 5. 1, 0. 22. 5. 2 e 0. 22. 5. 3, all'emendamento 22. 5 della Commissione, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

TIRABOSCHI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Tiraboschi 0. 22. 5. 1.

(*È respinto*).

Pongo in votazione il subemendamento Tiraboschi 0. 22. 5. 2.

(*È respinto*).

Pongo in votazione il subemendamento Tiraboschi 0. 22. 5. 3.

(*È respinto*).

TIRABOSCHI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'emendamento della Commissione 22. 5, interamente sostitutivo dell'articolo 22.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRABOSCHI. Poiché non sono stati accolti i nostri subemendamenti che tendevano a chiarire meglio questo articolo 22, il gruppo socialista si asterrà dalla votazione su di esso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento della Commissione 22. 5, interamente sostitutivo dell'articolo 22, ac-

ettato dal Governo e con la correzione materiale al punto 18) indicata dall'onorevole relatore per la maggioranza.

(*È approvato*).

Risultano pertanto preclusi gli altri emendamenti presentati all'articolo 22.

Chiusura della votazione per schede per l'elezione di un Vicepresidente della Camera.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione per schede per l'elezione di un Vicepresidente della Camera e invito gli scrutatori a procedere alle operazioni di scrutinio nell'apposita sala.

Proposte di assegnazione di disegni di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo alla Camera l'assegnazione in sede legislativa dei seguenti disegni di legge:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

« Provvidenze a favore dei superstiti dei magistrati ordinari e dei dipendenti di cui alle leggi 27 ottobre 1973, n. 629 e 27 maggio 1977, n. 284, caduti nello adempimento del dovere » (*approvato dal Senato*) (2236) (*con parere della II, della IV e della V Commissione*);

alla VII Commissione (Difesa):

« Aumento dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 7 della legge 19 maggio 1967, n. 378, per il rifornimento idrico delle isole minori » (*approvato dal Senato*) (2239) (*con parere della V e della X Commissione*);

alla X Commissione (Trasporti):

« Istituzione del premio di produzione per il personale dipendente dall'Azienda

autonoma delle ferrovie dello Stato ed altri provvedimenti relativi al personale stesso » (2272) (con parere della I e della V Commissione);

alla XIII Commissione (Lavoro):

« Interpretazione autentica dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91, concernente norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza » (2229) (con parere della I e della IV Commissione).

Le suddette proposte di assegnazione saranno poste all'ordine del giorno della prossima seduta.

Proposta di trasferimento di un disegno di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. A norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo alla Camera l'assegnazione in sede legislativa del seguente disegno di legge, per il quale la VI Commissione (Finanze e tesoro), cui era stato assegnato in sede referente, ha chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa:

« Modifiche alle disposizioni relative alla commercializzazione dei sali prodotti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » (2003).

La suddetta proposta di trasferimento sarà posta all'ordine del giorno della prossima seduta.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 40. Se ne dia lettura.

NICOSIA, Segretario, legge:

« Lo stato giuridico ed economico del personale delle unità sanitarie locali è disciplinato, salvo quanto previsto espressa-

mente dal presente articolo, secondo i principi generali e comuni del rapporto di pubblico impiego.

In relazione a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 13, la gestione amministrativa del personale delle unità sanitarie locali è demandata all'organo di gestione delle stesse, dal quale il suddetto personale dipende sotto il profilo funzionale, disciplinare e retributivo.

Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1978, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per disciplinare, salvo quanto previsto dall'ottavo comma del presente articolo, lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) assicurare un unico ordinamento del personale in tutto il territorio nazionale;

2) disciplinare i ruoli del personale secondo qualifiche funzionali con la specificazione dei profili di professionalità e delle mansioni;

3) definire le tabelle di equiparazione per il personale proveniente dagli enti e dalle amministrazioni le cui funzioni sono trasferite ai comuni per essere esercitate mediante le unità sanitarie locali;

4) garantire il diritto all'esercizio della libera attività professionale per i medici dipendenti delle unità sanitarie locali, degli istituti universitari e dei policlinici convenzionati e degli istituti scientifici di ricovero e cura di cui all'articolo 36. Con legge regionale sono stabiliti le modalità e i limiti per l'esercizio di tale attività;

5) prevedere misure rivolte a favorire, particolarmente per i medici a tempo pieno, l'esercizio delle attività didattiche e scientifiche e ad ottenere, su richiesta, il comando per ragioni di aggiornamento tecnico scientifico.

Ai fini di una efficace organizzazione dei servizi delle unità sanitarie locali, le norme delegate di cui al comma preceden-

te, oltre a demandare alla regione il potere di emanare norme per la loro attuazione ai sensi dell'articolo 117, ultimo comma, della Costituzione, dovranno prevedere:

1) criteri generali per la istituzione e la gestione da parte di ogni regione di ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale addetto ai presidi, servizi ed uffici delle unità sanitarie locali. Il personale in servizio presso le unità sanitarie locali sarà collocato nei diversi ruoli in rapporto a titoli e criteri fissati con decreto del ministro della sanità. Tali ruoli hanno valore anche ai fini dei trasferimenti, delle promozioni e dei concorsi;

2) criteri generali per i comandi o per i trasferimenti nell'ambito del territorio regionale;

3) disposizioni per disciplinare i concorsi pubblici, che devono essere banditi dalla regione su richiesta delle unità sanitarie locali, e per la efficacia delle graduatorie da utilizzare anche ai fini del diritto di scelta tra i posti messi a concorso.

Le unità sanitarie locali, per l'attuazione del proprio programma di attività e in relazione a comprovate ed effettive esigenze assistenziali, didattiche e di ricerca, previa autorizzazione della regione, individuano le strutture, le divisioni ed i servizi cui devono essere addetti sanitari a tempo pieno e prescrivono anche in carenza della specifica richiesta degli interessati, a singoli sanitari delle predette strutture, divisioni e servizi, la prestazione del servizio a tempo pieno.

In riferimento al comma precedente i relativi bandi di concorso per posti vacanti prescrivono il rapporto di lavoro a tempo pieno.

Il Governo, sentita una Commissione parlamentare di dieci deputati e dieci senatori, nominati in rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari dai Presidenti delle rispettive Camere, su designazione dei presidenti dei gruppi stessi, emana le norme delegate di cui al pre-

sente articolo, su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con i ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale dell'interno e del tesoro, previa consultazione delle associazioni sindacali delle categorie interessate.

Il trattamento economico e gli istituti normativi di carattere economico del rapporto d'impiego di tutto il personale sono disciplinati mediante accordo nazionale unico, di durata triennale, stipulato tra il Governo, le regioni e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. La delegazione del Governo, delle regioni e dell'ANCI per la stipula degli accordi anzidetti è costituita rispettivamente: da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e dai ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro; da cinque rappresentanti designati dalle regioni attraverso la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1971, n. 281; da sei rappresentanti designati dall'ANCI.

L'accordo nazionale di cui al comma precedente è reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio. I competenti organi locali adottano entro 30 giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto i necessari e dovuti atti deliberativi.

È fatto divieto di concedere al personale delle unità sanitarie locali compensi, indennità o assegni di qualsiasi genere e natura che modifichino direttamente o indirettamente il trattamento economico previsto dal decreto di cui al precedente comma. Gli atti adottati in contrasto con la presente norma sono nulli di diritto e comportano la responsabilità personale degli amministratori ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 40 con il seguente:

Il servizio sanitario nazionale provvede ai propri compiti di prevenzione, diagnosi e terapia, riabilitazione, didattica e ricer-

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1978

ca, mediante personale di ruolo messo a disposizione dalle regioni.

Il personale operante nei servizi socio-sanitari delle unità sanitarie locali è assegnato a un ruolo unico regionale e inquadrato in livelli funzionali di mansioni.

Il trattamento economico e normativo del personale è regolato da contratto unico nazionale.

Il personale laureato o diplomato dalle scuole di sanità per medici di cui all'articolo 34, è inserito in un unico livello funzionale, che comprende il medico unico, i laureati addetti alle attività socio-sanitarie (biologi, chimici, fisici, bioingegneri, veterinari, psicologi, sociologi, esperti di statistica e di economia sanitaria e ogni altro specialista che la regione ritenga opportuno utilizzare) e gli amministrativi.

Il personale socio-sanitario non laureato è anch'esso inserito in un unico livello funzionale.

La legge regionale istitutiva del ruolo unico di cui al presente articolo deve garantire:

a) la formazione continua degli operatori socio-sanitari laureati e non laureati, in modo da assicurare la qualificazione al più alto livello tecnico e scientifico;

b) l'utilizzazione del personale in tutte le strutture socio-sanitarie del territorio nell'ambito della propria specializzazione;

c) il principio della collegialità operativa;

d) l'incentivazione alla partecipazione degli operatori sanitari e sociali ai compiti di didattica e di ricerca;

e) l'obbligo del tempo pieno con divieto di ogni forma di attività libero-professionale.

Le regioni provvedono con propria normativa a stabilire i principi dell'organizzazione dei servizi socio-sanitari, che dovranno comunque informarsi alla più ampia democrazia organizzativa.

Il coordinamento dei reparti, dei servizi e degli uffici delle unità locali socio-sanitarie è affidato a un coordinatore responsabile.

Le regioni indicano i criteri di nomina da parte delle unità locali socio-sanitarie dei coordinatori e la durata del loro incarico; garantiscono la necessaria qualificazione e assicurano la partecipazione democratica degli operatori sociali e sanitari alla loro scelta.

La funzione di coordinatore responsabile non comporta alcuna specifica attribuzione di grado nel ruolo di dipendente del Servizio nazionale sanitario e sociale.

Per l'immissione del personale nel ruolo unico regionale di cui al presente articolo non è richiesta l'iscrizione agli ordini professionali.

40. 5. CASTELLINA LUCIANA, GORLA MASSIMO, PINTO.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunciato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con i seguenti:

Il personale della unità sanitaria locale rientra in un unico ruolo regionale. Il rapporto di servizio del predetto personale intercorre con la regione. Sotto il profilo funzionale, dell'organizzazione del lavoro e disciplinare il personale dipende dagli organi di gestione dell'unità sanitaria locale.

Spetta alla regione con proprie misure, secondo quanto dispone il quarto comma del presente articolo, assumere mediante pubblico concorso il personale, assegnandolo alle unità sanitarie locali.

40. 28. AGNELLI SUSANNA, BOGI.

BOGI. Ritiro questo emendamento in quanto ritengo soddisfacente la formulazione del secondo comma proposta dalla Commissione.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Bogi. È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sostituire le parole: dal quale il suddetto personale dipende

sotto il profilo funzionale, disciplinare e retributivo, *con le seguenti*: o rispettive articolazioni di cui al precedente articolo 17, secondo comma, lettera c).

40. 26. BOFFARDI INES, CATTANEI, DE PETRO.

L'onorevole Ines Boffardi ha facoltà di svolgerlo.

BOFFARDI INES. Questo emendamento tende a chiarire meglio quanto è detto nell'articolo. Le competenze delle unità sanitarie locali sono molto vaste e la delega alla gestione amministrativa del personale sembra più propriamente affidabile alle articolazioni degli organi di gestione delle unità sanitarie locali.

Infatti, l'emendamento propone di sostituire le parole « dal quale il suddetto personale dipende sotto il profilo funzionale, disciplinare e retributivo » con le seguenti « o rispettive articolazioni di cui al precedente articolo 17, secondo comma, lettera c). Tale secondo comma recita testualmente: « la composizione numerica dell'organo di gestione dell'unità sanitaria locale competente per territorio e la sua eventuale articolazione in riferimento alle specifiche esigenze della gestione ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, sostituire il numero 2) con il seguente:

2) disciplinare i ruoli del personale secondo qualifiche funzionali con la specificazione dei profili di professionalità, delle funzioni e delle mansioni.

40. 12. RAUTI, PAZZAGLIA, TRIPODI, VALENSISE.

L'onorevole Rauti ha facoltà di svolgerlo.

RAUTI. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, sostituire il numero 2) con il seguente:

2) disciplinare i ruoli del personale secondo qualifiche funzionali con la specificazione dei profili di professionalità, delle funzioni e delle mansioni.

40. 36. BOFFARDI INES, ZOPPI, CATTANEI, DE PETRO, STEGAGNINI, TRABUCCHI, MAGGIONI, DEL DUCA, URSO GIACINTO, PRESUTTI, SAVINO.

L'onorevole Ines Boffardi ha facoltà di svolgerlo.

BOFFARDI INES. Circa l'emendamento 40. 36, vorrei precisare che lo stesso è stato presentato in quanto sembra opportuno che il dettato dell'articolo preveda oltre la specificazione dei profili di professionalità e delle mansioni anche la specificazione delle funzioni. In effetti, disciplinare i ruoli del personale secondo qualifiche funzionali senza una specificazione delle funzioni sembra essere un non senso.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al terzo comma, numero 2), dopo le parole: del personale, inserire le seguenti: sanitario, parasanitario, amministrativo ed esecutivo.

40. 29. AGNELLI SUSANNA, BOGI.

Al terzo comma, dopo il numero 2), inserire il seguente:

2-bis) definire i requisiti professionali dei direttori delle unità sanitarie locali, che dovranno possedere comunque la laurea in medicina, una consolidata esperienza ed una vagliata capacità professionale, e le modalità di espletamento dei relativi concorsi.

40. 30. AGNELLI SUSANNA, BOGI.

Al terzo comma, numero 4), dopo le parole: policlinici convenzionati, aggiungere le seguenti: e degli enti previdenziali di cui all'articolo 63 della presente legge.

40. 31. AGNELLI SUSANNA, BOGI.

Al terzo comma, numero 4), sopprimere le parole: e i limiti.

40. 32. AGNELLI SUSANNA, BOGI.

BOGI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOGI. Con l'emendamento 40. 29 proponiamo una suddivisione del personale dipendente dalle unità sanitarie locali in quattro categorie: sanitaria, parasanitaria, amministrativa ed esecutiva. La Commissione pur avendo lavorato su questo argomento, non ha esplicitato una suddivisione di questo genere, preferendo un'altra strada. A noi, però, sembra che non sia semplice identificare un « settore tecnico » del personale. Mi riesce difficile capire con precisione di cosa si tratti: a rigor di logica, il « tecnico » dovrebbe essere in questo campo il sanitario o quanti altri con lui collaborino all'attività di diagnosi o di cura. Immagino, invece, che con quella dizione si intenda, ad esempio, un geometra.

Oltre a questo motivo di dissenso sul testo della Commissione, vi è anche quello legato al fatto di aver riunito in una unica categoria i sanitari e i parasanitari. Il problema è abbastanza preciso e attiene alla tipicità della responsabilità di queste categorie nel campo della diagnosi e della cura. Quando usiamo il termine « sanitari », indichiamo i medici e coloro che ad essi possono essere equiparati (farmacisti, chimici, biologi), perché lavorano nel campo della diagnosi e della cura. Questi hanno responsabilità particolari e vanno inquadrati in maniera diversa, proprio perché il loro rapporto con il medico è ben diverso da quello che si istaura con quest'ultimo ed i parasanitari, la cui responsabilità non contestiamo, ma che è indubbiamente ben diversa.

Questo problema investe anche il rapporto medico-paziente che si ipotizza debba realizzarsi nell'ambito dell'unità sanitaria locale. Penso sia largamente dimostrato che il sempre maggiore ricorso agli esami strumentali corrisponda al deterioramento del rapporto medico-paziente, deterioramento dovuto a mille motivi, non escluso quel tanto di autoritarismo che vi era da parte del medico, ma non escluso anche quanto in esso vi è di *transfert* che il paziente non può non avere, in termini di cura, nei confronti del medico.

Identificare, quindi, come categoria separata quella del sanitario significa mantenersi strettamente legati all'ipotesi che si prospetta in tema di rapporto con il paziente. Ipotizzare una struttura diversa significa ipotizzare la riduzione di questo tipo di rapporto. E allora bisogna enfatizzare quanto vi è di burocratico nel funzionamento dell'unità sanitaria locale, quanto vi è di « strumentale » (nel senso più legittimo del termine: mi riferisco agli apparati e apparecchi elettromedicali), con un aumento di costi e, soprattutto, con un deterioramento delle possibilità di guarigione del paziente. Non ne faccio, quindi, soltanto un problema finanziario, ma soprattutto un problema di identificazione delle condizioni che possano favorire la guarigione del paziente. Quanto è stato fatto negli ultimi anni verso il cosiddetto « esame a trattamento intero » può saperlo solo chi, operando nell'ambito sanitario, ha visto decrescere costantemente la qualità del rapporto medico-paziente.

Per quanto riguarda l'emendamento 40. 30, faccio riferimento al dibattito che si è già svolto sull'articolo 15 e alle osservazioni che abbiamo fatto, e che non ripeto in questa sede.

Do per svolto l'emendamento 40. 31.

L'emendamento 40. 32, infine, si riferisce a quanto la legge ed anche una sentenza dell'anno scorso della Corte costituzionale hanno affermato, e cioè il diritto all'esercizio dell'attività libero-professionale per i dipendenti degli ospedali, a norma dei decreti delegati nn. 129, 128

e 130 del 1969, ove appunto, tutelando il diritto all'attività libero-professionale, si afferma che il sanitario deve essere in proposito tutelato e garantito.

In proposito, prima della sentenza della Corte costituzionale, si è preferita una interpretazione riduttiva da parte delle regioni. Le regioni hanno inteso l'affermazione dei decreti delegati come una propria potestà di concedere o meno il diritto, la facoltà di esercitare la libera professione. Soltanto dopo la sentenza della Corte costituzionale si chiarì questo aspetto.

La legge n. 349, approvata lo scorso anno, precisa questo elemento e lo precisa facendo riferimento con una dizione che questo articolo riporta facendo riferimento al diritto del sanitario all'attività libero-professionale e riferendo alla potestà regionale l'identificazione delle modalità e dei limiti di questa attività. Ora, penso che la dizione « e i limiti » non possa che essere compresa nelle modalità, perché se non vi fosse compresa, allora avrebbe un significato restrittivo che, secondo me, confligge con la sentenza della Corte costituzionale. Le modalità che le regioni hanno potestà di indicare, rispetto appunto all'esercizio dell'attività libero-professionale, sono le modalità che debbono tutelare quello che è l'obbligo primario istituzionale dell'unità sanitaria locale, e questo hanno facoltà di tutelare. Aggiungere alle modalità — rispetto, per esempio, a quanto riguarda l'entità della retribuzione: anche questo è un elemento importante — la dizione « e i limiti » significa autorizzare le regioni — come, per altro, sta già accadendo, a norma della legge n. 349 — a reintrodurre criteri restrittivi che, secondo noi, la sentenza della Corte costituzionale ha escluso.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al terzo comma, numero 2), dopo la parola: professionalità, aggiungere le seguenti: delle funzioni.

40. 19. ZANONE, BOZZI, COSTA.

Al terzo comma, sostituire il numero 4) col seguente:

4) garantire per i medici dipendenti delle unità sanitarie locali, degli istituti universitari e dei policlinici convenzionati e degli istituti scientifici di ricovero e cura di cui all'articolo 36 sia il diritto alla libera attività professionale sia il diritto alla scelta del tempo pieno e del tempo definito.

40. 20. ZANONE, BOZZI, COSTA.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende che abbiano rinunciato a svolgerli.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, numero 4) dopo la parola: garantire, aggiungere le seguenti: con criteri uniformi.

40. 23. BALZAMO, TIRABOSCHI, GIOVANARDI, FRASCA.

TIRABOSCHI. Lo diamo per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, numero 4), dopo le parole: policlinici convenzionati, aggiungere le seguenti: degli enti previdenziali di cui all'articolo 63.

40. 13. RAUTI, PAZZAGLIA, TRIPODI, VALENSISE.

RAUTI. Lo diamo per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, numero 4), dopo le parole: policlinici convenzionati, inserire le seguenti: degli enti previdenziali di cui all'articolo 63.

40. 37. BOFFARDI INES, ZOPPI, CATTANELI, STEGAGNINI, DE PETRO, TRABUCCHI, MAGGIONI, DEL DUCA, URSO GIACINTO, PRESUTTI, SAVINO.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1978

L'onorevole Ines Boffardi ha facoltà di svolgerlo.

BOFFARDI INES. L'emendamento è volto a sanare quella che sarebbe una omissione nel testo della legge, lo spirito della quale è evidentemente volto a garantire il diritto all'esercizio della libera attività professionale, anche per i medici dipendenti dagli enti previdenziali, di cui al successivo articolo 63, oltre che per i medici dipendenti dalle unità sanitarie locali, dagli istituti universitari e dai policlinici convenzionati e dagli istituti scientifici di ricovero e cura. Del resto, onorevoli colleghi, non vi sarebbe ragione alcuna per non garantire ai medici dipendenti degli enti previdenziali l'esercizio della libera attività professionale, una volta affermato il principio, contenuto nel n. 4 dell'articolo 40 in esame, che a tutti i medici dipendenti dalle unità sanitarie locali è garantito il diritto e l'esercizio di detta attività, salve le modalità e i limiti che saranno stabiliti dalla legge regionale.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, numero 4), dopo la parola: regionale, aggiungere le seguenti: , fermo restando il divieto all'esercizio della libera professione nelle case di cura private.

40. 5. **PALOPOLI, BISIGNANI, TRIVA, MARRAFFINI, MILANO DE PAOLI VANDA, TESSARI GIANGIACOMO.**

PALOPOLI. Lo diamo per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, numero 4), aggiungere, in fine, le parole: sempre secondo schemi emanati dal Governo con decreto avente valore di legge.

40. 1. **DELFINO, D'AQUINO, CERULLO, CERQUETTI, PALOMBY ADRIANA.**

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunciato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, numero 4), aggiungere, in fine, le parole: fermo restando il divieto di esercizio nelle case di cura private previsto dall'articolo 43 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

40. 7. **TIRABOSCHI, FRASCA, GIOVANARDI.**

TIRABOSCHI. Lo diamo per illustrato, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, numero 4), aggiungere, in fine, le parole: con criteri di eguaglianza di diritto.

40. 14. **RAUTI, PAZZAGLIA, TRIPODI, VALENSISE.**

RAUTI. Lo diamo per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, numero 4), aggiungere, in fine, le parole: con criteri di eguaglianza di diritto.

40. 38. **BOFFARDI INES, ZOPPI, CATTANEI, DE PETRO, TRABUCCHI, MAGGIONI, DEL DUCA, URSO GIACINTO, PRESUTTI, SAVINO.**

L'onorevole Ines Boffardi ha facoltà di svolgerlo.

BOFFARDI INES. Questo emendamento è volto a sancire il principio che le leggi regionali devono, nello stabilire le modalità ed i limiti dell'esercizio della libera attività professionale per le varie categorie di medici dipendenti previsti al numero 4), ispirarsi a criteri di eguaglianza di diritto, al fine di evitare la possibilità di una diversità di trattamento

fra i vari medici. Poiché tale diversità sarebbe affatto immotivata, è opportuno che le leggi regionali tengano ben presente questa esigenza.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

4-bis) a partire dall'entrata in vigore della presente legge i concorsi per tutti i posti di dipendente del Servizio sanitario nazionale, contemplano l'obbligo del tempo pieno con divieto di ogni forma di attività libero professionale.

40. 25. CASTELLINA LUCIANA, GORLA MASSIMO, PINTO.

L'onorevole Luciana Castellina ha facoltà di svolgerlo.

CASTELLINA LUCIANA. Signor Presidente, mi fa piacere che sia lei a presiedere questa seduta; ma mi sarebbe piaciuto di più, francamente, se avesse presieduto l'onorevole Mariotti perché, rispetto alla riforma che anni or sono presentò, quella che stiamo esaminando è talmente più arretrata che forse lo avrebbe colpito. Ed è particolarmente più arretrata relativamente a questo punto nodale della legge, che riguarda l'impiego dei medici.

Ora, già nella legge n. 202, surrettiziamente approvata la scorsa estate, veniva introdotta la possibilità per il medico dipendente del servizio pubblico di esercitare la libera professione e di utilizzare le strutture pubbliche — personale, mura, laboratori — per un rapporto privato a fine di lucro, con il paziente fuori e dentro l'ospedale.

Adesso è questo stesso criterio che viene ribadito, come pure viene ribadita la compatibilità tra professione privata e pubblica; ma, peggio ancora, nella legge n. 202 veniva istituita quella che è stata comunemente chiamata la « foglia di fico »; cioè, l'eccezione relativamente alla possibilità di esercizio dell'attività pubbli-

ca soltanto per i proprietari di cliniche, quando tutti sanno che i proprietari di cliniche non sono mai i medici stessi e che comunque è assai facile aggirare questo scoglio.

Ora, questa ridicola « foglia di fico », già ridicola allora, è stata introdotta nel progetto di riforma; persino progetto di riforma presentato dall'onorevole Vittorino Colombo nel 1974 (e non mi pare che l'onorevole Vittorino Colombo possa passare per un rivoluzionario) conteneva il tempo pieno e la incompatibilità. Ora, nel progetto di riforma dell'onorevole Mariotti era prevista una sia pur limitata riserva rispetto all'attività privata, nel senso che questa veniva consentita soltanto allo interno dell'ospedale.

Allora, il nostro emendamento si propone, se non altro, di limitare questa possibilità, di impedire questa possibilità — non sto a soffermarmi sulle conseguenze di una situazione di questo genere perché sono ben note a coloro che hanno predisposto l'attuale progetto di riforma, in quanto se ne discute da quindici anni — di esercitare l'attività privata per coloro che sostengono i concorsi adesso, cioè per i nuovi medici che accedono adesso alla professione.

Dal punto di vista politico ritengo che avere reintrodotta la possibilità dell'esercizio dell'attività privata, dopo che una prassi e una serie di accordi, a livello di ospedale, erano stati stabiliti e avevano sancito questo divieto, sia una cosa grave. In questo modo non si sono certo conquistati agli ideali della riforma i vecchi professionisti, che sono inconquistabili, ma in compenso si sono frustrate tutte le nuove leve che erano impegnate su questo terreno e che oggi vedono emergere soluzioni più arretrate dalla legge di riforma. Tutto ciò con il risultato di un complessivo arretramento democratico della categoria. Per queste ragioni abbiamo chiesto che per lo meno, per coloro che sostengono il concorso adesso — cioè, coloro che debbono entrare negli ospedali — sia sancito il divieto. Su questo emendamento abbiamo chiesto la votazione a scrutinio segreto perché la questione è

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1978

di enorme importanza, e su di essa si sono avuti 15 anni di discussione, di dibattito, di esperienze pratiche e di lotte molto importanti condotte dai lavoratori ospedalieri e dai medici. Credo dunque che non possa passare sotto silenzio questo pesante arretramento.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al terzo comma aggiungere, in fine, il seguente numero:

6) i medici specialisti ambulatoriali già operanti nei poliambulatori gestiti dagli istituti mutualistici in liquidazione, potranno optare per il rapporto di lavoro a tempo pieno dipendente, oppure per il rapporto convenzionale.

40. 8. TIRABOSCHI, FRASCA, GIOVANARDI.

Al quinto comma sopprimere le parole: a singoli sanitari delle predette strutture, divisioni e servizi.

40. 24. BALZAMO, TIRABOSCHI, GIOVANARDI, FRASCA.

Sostituire il sesto comma con il seguente:

Tutti i bandi di concorso per i posti vacanti debbono prescrivere il rapporto di lavoro a tempo pieno.

40. 9. TIRABOSCHI, FRASCA, GIOVANARDI.

Al settimo comma sostituire le parole: associazioni sindacali delle categorie interessate, *con le seguenti:* organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale.

40. 10. TIRABOSCHI, FRASCA, GIOVANARDI.

All'ottavo comma sopprimere le parole: di carattere economico.

40. 11. TIRABOSCHI, FRASCA, GIOVANARDI.

TIRABOSCHI. Li diamo per illustrati, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al quarto comma, numero 1), sopprimere la parola: nominativi.

40. 40. BOFFARDI INES, ZOPPI, CATTANEI, DE PETRO, STEGAGNINI, TRABUCCHI, MAGGIONI, DEL DUCA, URSO GIACINTO, PRESUTTI, SAVINO.

Al quarto comma, numero 3), dopo le parole: disposizioni per disciplinare, *aggiungere le seguenti:* le assunzioni per chiamata e.

40. 27. BOFFARDI INES, CATTANEI, DE PETRO.

Sopprimere il quinto e sesto comma.

40. 41. BOFFARDI INES, ZOPPI, CATTANEI, DE PETRO, STEGAGNINI, TRABUCCHI, MAGGIONI, DEL DUCA, URSO GIACINTO, PRESUTTI, SAVINO.

All'ottavo comma sostituire le parole: le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale, *con le seguenti:* le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale delle categorie interessate.

40. 42. BOFFARDI INES, ZOPPI, CATTANEI, DE PETRO, STEGAGNINI, TRABUCCHI, MAGGIONI, DEL DUCA, URSO GIACINTO, PRESUTTI, SAVINO.

Al nono comma sostituire la parola: adottano, *con le seguenti:* devono adottare.

40. 39. BOFFARDI INES, ZOPPI, CATTANEI, DE PETRO, STEGAGNINI, TRABUCCHI, MAGGIONI, DEL DUCA, URSO GIACINTO, PRESUTTI, SAVINO.

L'onorevole Ines Boffardi ha facoltà di svolgerli.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1978

BOFFARDI INES. Circa l'emendamento 40. 39, desidero precisare che lo stesso è volto a conferire un carattere maggiormente imperativo alla norma, allo scopo precipuo di evitare nell'esecuzione dell'accordo nazionale ritardi attribuibili ai competenti organi locali.

Per quanto riguarda l'emendamento 40. 42, lo stesso, contrariamente a quanto potrebbe sembrare a prima vista, ha un suo preciso significato. È volto infatti a stabilire che fra le parti stipulanti l'accordo nazionale unico vi devono essere le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale di tutte le categorie interessate.

Sembra indispensabile precisare che devono essere rappresentate tutte le categorie interessate, mediante le proprie organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; si vuole evitare, cioè, che intervengano all'accordo le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative (che sarebbero le organizzazioni sindacali delle categorie più numerose) e siano trascurati gli interessi delle categorie minori che invece devono essere tutelate.

Do poi per illustrati, signor Presidente, gli emendamenti 40. 27, 40. 40 e 40. 41.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il quarto e quinto comma.

40. 16. RAUTI, PAZZAGLIA, TRIPODI, VALENSISE.

Al quarto comma, numero 1), sopprimere la parola: nominativi.

40. 15. RAUTI, PAZZAGLIA, TRIPODI, VALENSISE.

All'ottavo comma, sostituire le parole: le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale, con le seguenti: le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale delle categorie interessate.

40. 17. RAUTI, PAZZAGLIA, TRIPODI, VALENSISE.

Al nono comma, sostituire la parola: adottano, con le seguenti: devono adottare.

40. 18. RAUTI, TREMAGLIA, SERVELLO, FRANCHI.

L'onorevole Rauti ha facoltà di svolgerli.

RAUTI. Li do per svolti, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al quarto comma, dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

4) norme volte a stabilire che nell'ambito delle singole unità sanitarie locali l'assunzione avviene nella qualifica funzionale e non nel posto.

40. 6. MARRAFFINI, TRIVA, CARLONI ANDREUCCI MARIA TERESA, ARNONE, CHIOVINI CECILIA.

L'onorevole Marraffini, o altro firmatario, ha facoltà di svolgerlo.

TRIVA. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il quinto e il sesto comma.

40. 21. ZANONE, BOZZI, COSTA.

All'ottavo comma, sostituire le parole: le organizzazioni sindacali di categoria, con le seguenti: le organizzazioni professionali e quelle sindacali interessate.

40. 22. ZANONE, BOZZI, COSTA.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunciato a svolgerli.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al quinto comma, dopo le parole: previa autorizzazione della Regione, aggiungere le seguenti: e secondo uniformi criteri a carattere nazionale.

40. 2. DELFINO, D'AQUINO, CERULLO, CERQUETTI, PALOMBY ADRIANA.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1978

Al quinto comma, sopprimere le parole: anche in carenza della specifica richiesta degli interessati.

40. 3. DELFINO, D'AQUINO, CERULLO, CERQUETTI, PALOMBY ADRIANA.

L'onorevole Delfino o altro firmatario, ha facoltà di svolgerli.

CERQUETTI. Li diamo per illustrati, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al quinto comma, dopo le parole: devono essere addetti sanitari, *inserire la parola:* esclusivamente.

40. 33. AGNELLI SUSANNA, BOGI.

All'ottavo comma, sostituire le parole: le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale, *con le seguenti:* le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale delle categorie interessate.

40. 34. AGNELLI SUSANNA, BOGI.

Al nono comma, sostituire la parola: adottano, *con le seguenti:* devono adottare.

40. 35. AGNELLI SUSANNA, BOGI.

BOGI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOGI. L'aggiunta dell'avverbio « esclusivamente » (emendamento 40. 33) tende a configurare con precisione l'esercizio del diritto da parte dell'unità sanitaria locale di portare ad un rapporto di dipendenza a tempo pieno anche singoli sanitari. Ci sembra che tale potestà della unità sanitaria locale vada riferita a strutture funzionali precise, con propri strumenti operativi, non a singole persone. Tutto questo per un aspetto, per noi incontestabile, delle caratteristiche del potere, che si presterebbe troppo facilmente ad essere esercitato su singole persone, in termini almeno potenzialmente discriminatori. Ove,

invece, si facesse riferimento a strutture funzionali, l'esigenza oggettivata dell'unità sanitaria locale sarebbe comprensibile e, verosimilmente, tecnicamente contestabile. È difficile immaginare che in una divisione, con un organico, ad esempio, di un primario, di due aiuti e di quattro assistenti, un aiuto o un assistente debba essere posto a tempo pieno, perché l'unità sanitaria locale rileva che tale è l'interesse dell'ente. Effettivamente si farebbe fatica ad ipotizzare una tale eventualità. Mi rendo conto che tale tentativo corrisponde alla logica di non disperdere risorse finanziarie, nel senso che, naturalmente, mettere a tempo pieno l'intera divisione potrebbe comportare un onere finanziario non indispensabile, rispetto al servizio. Appare però troppo forte, e con caratteristiche nettamente discriminatorie, il potere dell'unità sanitaria locale di indicare nominativamente le persone poste a tempo pieno. Chiediamo, quindi, con l'emendamento in questione, l'identificazione di strutture, funzionalmente enucleabili, le quali, nell'interesse del servizio, debbano essere portate a tempo pieno. Con ciò si renderebbe anonimo il provvedimento.

Per quanto concerne gli emendamenti 40. 34 e 40. 35, il testo è esplicito e li do, quindi, per illustrati.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, numero 4), dopo le parole: articolo 36, *inserire le seguenti:* Fermo restando il divieto all'esercizio della libera professione nelle case di cura private al di fuori di uno specifico rapporto convenzionato tra le unità sanitarie locali e le stesse.

40. 45.

L'onorevole ministro della sanità intende illustrarlo ?

ANSELMINI TINA, *Ministro della sanità.*
Lo ritiro, signor Presidente.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1978

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato i seguenti emendamenti:

Al terzo comma, aggiungere, in fine, i seguenti numeri:

6) fissare le modalità per l'aggiornamento obbligatorio professionale del personale;

7) prevedere disposizioni per rendere omogeneo il trattamento economico complessivo e per equiparare gli istituti normativi aventi carattere economico del personale sanitario universitario operante nelle strutture convenzionate con quelli del personale delle unità sanitarie locali.

40. 43.

Al quarto comma, dopo il numero 2), inserire il seguente:

2-bis) criteri generali per la regolamentazione, in sede di accordo nazionale unico, della mobilità del personale.

40. 44.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Il ministro della difesa può stipulare convenzioni con le unità sanitarie locali per prestazioni professionali presso la organizzazione sanitaria militare da parte del personale delle unità sanitarie locali nei limiti di orario previsto per detto personale.

40. 46.

Al terzo comma, sostituire le parole: 31 dicembre 1978, con le altre: 30 giugno 1979.

40. 47.

Al terzo comma, punto 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e provvedere a regolare i trattamenti di previdenza e di quiescenza, compresi gli eventuali trattamenti integrativi di cui all'articolo 14 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

40. 48.

Dopo il quarto comma, aggiungere il seguente:

I decreti delegati di cui al terzo comma del presente articolo prevedono altresì norme riguardanti:

a) i criteri per la valutazione, anche ai fini di pubblici concorsi, dei servizi e dei titoli di candidati che hanno svolto la loro attività o nelle strutture sanitarie degli enti di cui all'articolo 35 o in quelle convenzionate a norma dell'articolo 37;

b) la quota massima dei posti vacanti che le regioni possono riservare, per un tempo determinato, a personale in servizio a rapporto di impiego continuativo presso strutture convenzionate che cessino il rapporto convenzionale nonché le modalità ed i criteri per i relativi concorsi;

c) le modalità ed i criteri per l'immissione nei ruoli regionali di cui all'articolo 40, previo concorso riservato, del personale sanitario già in servizio continuativo a qualunque titolo almeno dal 31 dicembre 1977 presso comuni, province, e loro consorzi e istituzioni ospedaliere pubbliche ».

40. 49.

La Commissione ha altresì presentato il seguente subemendamento:

All'emendamento Agnelli Susanna 40. 29, sostituire la parola: parasanitario, con le seguenti: tecnico e e sopprimere le parole: ed esecutivo.

0. 40. 29. 1.

L'onorevole relatore per la maggioranza ha facoltà di illustrarli; è altresì pregato di esprimere il parere della Commissione sugli altri emendamenti presentati all'articolo 40.

MORINI, *Relatore per la maggioranza.* A giustificare il rigore con cui la Commissione sta mio tramite per esprimersi, ed in termini negativi, sui vari emendamenti presentati, ricorderò che l'articolo 40 è un articolo fondamentale nel contesto della legge. Esso ha subito in Commissione un lunghissimo esame e vi è

stato un assai largo dibattito. Gli emendamenti presentati a detto articolo, che sono di segno opposto, tenderebbero a modificarne l'equilibrio, raggiunto con tanto sforzo e tanta ponderazione.

Fatta questa premessa, esprimo parere contrario agli emendamenti Castellina Luciana 40. 4, Boffardi Ines 40. 26 e 40. 36, Rauti 40. 12.

L'emendamento Agnelli Susanna 40. 29 è praticamente accolto con il subemendamento 0. 40. 29. 1 della Commissione. Vorrei far rilevare al collega Bogi che egli ha dedicato un'attenzione assai specifica ad una terminologia che nell'ambito di una norma di principi, a nostro parere, non ha motivo di suscitare i timori che ha oggi espresso in aula.

Esprimo parere contrario all'emendamento Zanone 40. 19 ed anche all'emendamento Agnelli Susanna 40. 30. Vorrei ricordare all'onorevole Bogi che approvando l'articolo 15 abbiamo praticamente accolto le sue preoccupazioni, in misura meditata. Vorrei quindi invitare il collega a ritirare quell'emendamento.

Esprimo, ancora, parere contrario all'emendamento Zanone 40. 20 e parere favorevole all'emendamento Balzamo 40. 23. Esprimo parere contrario agli identici emendamenti Rauti 40. 13, Boffardi Ines 40. 37 e Agnelli Susanna 40. 31; vorrei però pregare i presentatori di ritirarli, perché la materia che essi vogliono disciplinare in questa sede è più opportunamente disciplinabile all'articolo 63.

Per quanto concerne gli emendamenti del Governo 40. 45, Palopoli 40. 5 e Tiraboschi 40. 7, relativi a questo aspetto della libera professione, vorrei far rilevare che la Commissione non ha fatto alcuna innovazione, nel disciplinare la materia, rispetto ad un contesto legislativo che si è andato via via sviluppando: intendo riferirmi alle leggi n. 132 del 1968, n. 148 del 1975 e n. 349 del 1977. La Commissione non ha fatto altro che riportare integralmente la disciplina prevista in questo contesto di leggi successive, senza apportare alcuna modifica. Le critiche che ci ha voluto rivolgere la collega Luciana Castellina, pertanto, sono del tutto fuori luogo,

perché l'incompatibilità della legge n. 132 del 1968 esiste tuttora nel contesto legislativo del nostro paese, anche per la conferma contenuta nella sentenza della Corte costituzionale. La legge n. 349 del 1977, però, ha tenuto conto dei poteri regionali in materia, poteri che non sussistevano, in pratica, nel 1968, e quindi ha proceduto agli opportuni adeguamenti della materia regolata dalla legge n. 132. Vorrei quindi pregare tanto il Governo quanto i colleghi Palopoli e Tiraboschi di ritirare i loro emendamenti, perché il testo della Commissione, ripeto, non ha voluto innovare in una materia disciplinata in modo opportuno dalle leggi che ho citato prima, che abbiamo riportato in forma letterale nel testo del provvedimento.

Esprimo parere contrario all'emendamento Agnelli Susanna 40. 32, all'emendamento Delfino 40. 1, all'emendamento Rauti 40. 14 anche se nella sostanza, avendo accolto l'emendamento 40. 23 del collega Balzamo, ritengo che l'emendamento dell'onorevole Rauti possa essere ritirato. Parimenti anche l'emendamento Boffardi Ines 40. 38, essendo stato accolto l'emendamento Tiraboschi 40. 23, potrebbe essere ritirato. La Commissione esprime altresì parere contrario all'emendamento Castellina Luciana 40. 25, all'emendamento Tiraboschi 40. 8, agli emendamenti Rauti 40. 16 e 40. 15, agli emendamenti Boffardi Ines 40. 40 e 40. 27. Si esprime, invece, parere favorevole all'emendamento Maraffini 40. 6.

Esprimo parere contrario all'emendamento Zanone 40. 21, all'emendamento Boffardi Ines 40. 41, all'emendamento Delfino 40. 2, all'emendamento Agnelli Susanna 40. 33 e prego i firmatari di ritirarlo per le spiegazioni che ho fornito prima, cioè tenendo presente che il termine « esclusivamente » non era contenuto nella legge n. 148 del 1975 che noi abbiamo testualmente riportato, come più volte ho ricordato. Si esprime nuovamente parere contrario all'emendamento Delfino 40. 3, all'emendamento Balzamo 40. 24, agli emendamenti Tiraboschi 40. 9, 40. 10 e 40. 11. Siamo favorevoli all'emendamento Rauti 40. 17, all'emendamento Agnelli

Susanna 40. 34, all'emendamento Boffardi Ines 40. 42. La Commissione esprime parere contrario all'emendamento Zanone 40. 22, all'emendamento Rauti 40. 18, all'emendamento Agnelli Susanna 40. 35, all'emendamento Boffardi Ines 40. 39.

Gli emendamenti della Commissione non hanno alterato la sostanza politica dell'articolo 40 in quanto sono intesi a riempire alcuni vuoti che avevamo lasciato; per tale ragione essi si illustrano da sé proprio perché hanno una caratteristica di completezza.

Dedico soltanto una parola all'emendamento 40. 49 della Commissione dove si affida, al provvedimento delegato, anche la disciplina della valutazione del servizio che il personale presta presso strutture convenzionate o presso gli enti contemplati negli articoli 35 e 37. Alla lettera *b*) discipliniamo la possibilità di recepire, nel personale pubblico, quel personale privato che verrebbe a perdere il posto a seguito di mancate convenzioni qualora il piano regionale prevede la cessazione delle convenzioni. Al punto *c*) prevediamo la possibilità di sistemare, in prima istanza, il personale sanitario degli enti locali addetto ai servizi sanitari, ed attualmente in posizione precaria e non di ruolo.

PRESIDENTE. Il Governo ?

ANSELMI TINA, *Ministro della sanità.* Il Governo concorda con il parere del relatore per la maggioranza ed esprime parere favorevole agli emendamenti presentati dalla Commissione.

Risultato della votazione per schede per l'elezione di un Vicepresidente della Camera.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione per schede per la elezione di un Vicepresidente della Camera:

Presenti e votanti: 409.

Ha ottenuto voti il deputato:

Martini Maria Eletta: 389.

Voti dispersi: 3.

Schede bianche: 17.

Proclamo eletto Vicepresidente della Camera l'onorevole Maria Eletta Martini (*Vivi applausi*).

Esprimo all'onorevole Maria Eletta Martini le più vive felicitazioni ed auguri di buon lavoro, invitandola a salire al banco della Presidenza (*Il Vicepresidente Maria Eletta Martini sale al banco della Presidenza e scambia l'abbraccio di rito con il Presidente tra vivissimi applausi*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores
 Accame Falco
 Adamo Nicola
 Aiardi Alberto
 Alborghetti Guido
 Alici Francesco Onorato
 Aliverti Gianfranco
 Allegra Paolo
 Amabile Giovanni
 Amalfitano Domenico Maria
 Amarante Giuseppe
 Ambrosino Alfonso
 Amici Cesare
 Andreoni Giovanni
 Andreotti Giulio
 Angelini Vito
 Anselmi Tina
 Antoniozzi Dario
 Armato Baldassare
 Armella Angelo
 Arnaud Gian Aldo
 Azzaro Giuseppe
 Bacchi Domenico
 Baghino Francesco Giulio
 Balbo di Vinadio Aimone
 Baldassari Roberto
 Ballardini Renato
 Bambi Moreno
 Bandiera Pasquale
 Barba Davide
 Barbera Augusto
 Bardelli Mario
 Bartocci Enzo
 Bassetti Piero
 Bassi Aldo
 Battaglia Adolfo
 Belardi Merlo Eriase
 Belci Corrado

Bellocchio Antonio
Belussi Ernesta
Benedikter Johann detto Hans
Berlinguer Giovanni
Bernardi Guido
Bernardini Vinicio
Bernini Lavezzo Ivana
Bertoli Marco
Biamonte Tommaso
Bianchi Beretta Romana
Bianco Gerardo
Biasini Oddo
Bini Giorgio
Bisignani Alfredo
Boffardi Ines
Bogi Giorgio
Bolognari Mario
Bonalumi Gilberto
Bonfiglio Casimiro
Bonifazi Emo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolani Franco
Bosco Manfredi
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottarelli Pier Giorgio
Bozzi Aldo
Branciforti Rosanna
Brini Federico
Brocca Beniamino
Buro Maria Luigia
Buzzoni Giovanni
Cabras Paolo
Cacciari Massimo
Caiati Italo Giulio
Calaminici Armando
Campagnoli Mario
Cantelmi Giancarlo
Canullo Leo
Cappelli Lorenzo
Cappelloni Guido
Carelli Rodolfo
Carloni Andreucci Maria Teresa
Carlotto Natale Giuseppe
Carmeno Pietro
Caroli Giuseppe
Carrà Giuseppe
Carta Gianuario
Caruso Antonio
Casadei Amelia
Casalino Giorgio
Casati Francesco

Cassanmagnago Cerretti Maria L.
Castellina Luciana
Castellucci Albertino
Castoldi Giuseppe
Cattanei Francesco
Cavigliasso Paola
Cecchi Alberto
Ceravolo Sergio
Cerquetti Adriano
Cerra Benito
Cerrina Feroni Gianluca
Ciampaglia Alberto
Ciannamea Leonardo
Cirasino Lorenzo
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Citterio Ezio
Ciuffini Fabio Maria
Coccia Franco
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colonna Flavio
Colucci Francesco
Colurcio Giovanni Battista
Conchiglia Calasso Cristina
Conte Antonio
Conti Pietro
Corallo Salvatore
Corder Marino
Corgi Vincenzo
Corradi Nadia
Cossiga Francesco
Costa Raffaele
Costamagna Giuseppe
Cravedi Mario
Cresco Angelo Gaetano
Cristofori Adolfo
Cuminetti Sergio
D'Alema Giuseppe
D'Alessio Aldo
Dal Maso Giuseppe Antonio
Danesi Emo
Da Prato Francesco
D'Arezzo Bernardo
de Carneri Sergio
De Carolis Massimo
De Cinque Germano
de Cosme Vincenzo
Degan Costante
De Gregorio Michele
Del Castillo Benedetto
Del Duca Antonio
De Leonardis Donato

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1978

Delfino Raffaele
Del Pennino Antonio
Del Rio Giovanni
De Petro Mazarino
Di Giannantonio Natalino
Di Giesi Michele
Di Giulio Fernando
Drago Antonino
Dulbecco Francesco
Esposito Attilio
Evangelisti Franco
Facchini Adolfo
Faenzi Ivo
Fantaci Giovanni
Federico Camillo
Felicetti Nevio
Felisetti Luigi Dino
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Flamigni Sergio
Fontana Giovanni Angelo
Formica Costantino
Fornasari Giuseppe
Forni Luciano
Forte Salvatore
Fortunato Giuseppe
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Frasca Salvatore
Furia Giovanni
Fusaro Leandro
Galli Luigi Michele
Galloni Giovanni
Gambolato Pietro
Gamper Hugo
Garbi Mario
Gargani Giuseppe
Gargano Mario
Garzia Raffaele
Gasco Piero Luigi
Gaspari Remo
Gatti Natalino
Gatto Vincenzo
Gava Antonio
Giadresco Giovanni
Giannantoni Gabriele
Giglia Luigi
Giordano Alessandro
Giovagnoli Angela
Giovanardi Alfredo
Giuliari Francesco
Goria Giovanni Giuseppe
Gottardo Natale

Gramegna Giuseppe
Granati Caruso Maria Teresa
Granelli Luigi
Grassi Bertazzi Niccolò
Grassucci Lelio
Gualandi Enrico
Guarra Antonio
Guasso Nazareno
Guerrini Paolo
Guglielmino Giuseppe
Gullotti Antonino
Gunnella Aristide
Ianni Guido
Ianniello Mauro
Iozzelli Giovan Carlo
Kessler Bruno
Labriola Silvano
Laforgia Antonio
La Loggia Giuseppe
Lamanna Giovanni
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Leccisi Pino
Lettieri Nicola
Libertini Lucio
Licheri Pier Giorgio
Lima Salvatore
Lo Bello Concetto
Lobianco Arcangelo
Lodolini Francesca
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe
Lupis Giuseppe
Lussignoli Francesco
Macciotta Giorgio
Magri Lucio
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mancuso Giuseppe
Manfredi Giuseppe
Manfredi Manfredo
Mannino Calogero Antonino
Mannuzzu Salvatore
Mantella Guido
Marabini Virginiano
Marchi Dascola Enza
Mariotti Luigi
Maroli Fiorenzo
Marraffini Alfredo
Martorelli Francesco
Marzano Arturo
Marzotto Caotorta Antonio
Masiello Vitilio

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1978

Mastella Mario Clemente
Matta Giovanni
Mazzarrino Antonio Mario
Mazzotta Roberto
Meneghetti Giocchino Giovanni
Merloni Francesco
Meucci Enzo
Miana Silvio
Miceli Vincenzo
Milani Eliseo
Millet Ruggero
Mirate Aldo
Molè Carlo
Mondino Giorgio Annibale
Mora Giampaolo
Morini Danilo
Moro Paolo Enrico
Mosca Giovanni
Napoli Vito
Natta Alessandro
Niccoli Bruno
Nicosia Angelo
Noberasco Giuseppe
Nucci Guglielmo
Olivi Mauro
Ottaviano Francesco
Padula Pietro
Pagliai Morena Amabile
Palopoli Fulvio
Pandolfi Filippo Maria
Pani Mario
Papa De Santis Cristina
Pavone Vincenzo
Pazzaglia Alfredo
Pecchia Tornati Maria Augusta
Peggio Eugenio
Pellegatta Maria Agostina
Pellizzari Gianmario
Pennacchini Erminio
Perantuono Tommaso
Perrone Antonino
Pezzati Sergio
Piccinelli Enea
Piccoli Flaminio
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Natale
Pisoni Ferruccio
Pontello Claudio
Porcellana Giovanni
Portatadino Costante
Postal Giorgio
Prandini Giovanni
Pratesi Piero

Presutti Alberto
Preti Luigi
Pucci Ernesto
Pucciarini Giampiero
Pugno Emilio
Pumilia Calogero
Quarenghi Vittoria
Quattrone Francesco
Quieti Giuseppe
Radi Luciano
Raffaelli Edmondo
Raicich Marino
Rauti Giuseppe
Rende Pietro
Ricci Raimondo
Riga Grazia
Riz Roland
Robaldo Vitale
Rognoni Virginio
Rosati Elio
Rosini Giacomo
Rosolen Angela Maria
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio
Rubbi Emilio
Ruffini Attilio
Rumor Mariano
Russo Carlo
Russo Ferdinando
Sabbatini Gianfranco
Salomone Giosuè
Salvato Ersilia
Salvatore Elvio Alfonso
Salvi Franco
Sandomenico Egizio
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Sanza Angelo Maria
Sarri Trabujo Milena
Sarti Armando
Savino Mauro
Sbriziolo De Felice Eirene
Scalfaro Oscar Luigi
Scalia Vito
Scaramucci Guaitini Alba
Scarlato Vincenzo
Scotti Vincenzo
Sedati Giacomo
Segni Mario
Seppia Mauro
Servello Francesco
Sicolo Tommaso
Sinesio Giuseppe

Sobrero Francesco Secondo
 Spagnoli Ugo
 Spataro Agostino
 Spaventa Luigi
 Speranza Edoardo
 Spigaroli Alberto
 Spinelli Altiero
 Sposetti Giuseppe
 Squeri Carlo
 Stefanelli Livio
 Stegagnini Bruno
 Stella Carlo
 Tamburini Rolando
 Tamini Mario
 Tani Danilo
 Tantalò Michele
 Tassone Mario
 Tedeschi Nadir
 Terranova Cesare
 Terraroli Adelio
 Tesi Sergio
 Tesini Aristide
 Tesini Giancarlo
 Tessari Alessandro
 Tessari Giangiacomo
 Tiraboschi Angelo
 Todros Alberto
 Toni Francesco
 Torri Giovanni
 Tozzetti Aldo
 Trabucchi Emilio
 Trezzini Giuseppe Siro
 Triva Rubes
 Trombadori Antonello
 Urso Giacinto
 Urso Salvatore
 Usellini Mario
 Vaccaro Melucco Alessandra
 Vecchiarelli Bruno
 Venegoni Guido
 Venturini Aldo
 Vernola Nicola
 Vincenzi Bruno
 Zambon Bruno
 Zaniboni Antonino
 Zavagnin Antonio
 Zolla Michele
 Zoppetti Francesco
 Zoppi Pietro
 Zoso Giuliano
 Zuech Giuseppe
 Zurlo Giuseppe

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo ora ai voti sugli emendamenti presentati all'articolo 40.

Onorevole Luciana Castellina mantiene il suo emendamento 40. 4 non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CASTELLINA LUCIANA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Ricordo che l'emendamento Agnelli Susanna 40. 28 è stato ritirato.

Onorevole Ines Boffardi, mantiene il suo emendamento 40. 26, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BOFFARDI INES. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 40. 47, accettato dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Rauti, mantiene il suo emendamento 40. 12, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

RAUTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Ines Boffardi, mantiene il suo emendamento 40. 36, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BOFFARDI INES. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Rauti 40. 12.

(È respinto).

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1978

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 40. 48, accettato dal Governo.

(È approvato).

Ricordo che la Commissione e il Governo hanno espresso parere favorevole all'emendamento Susanna Agnelli 40. 29. Pongo ora in votazione il subemendamento della Commissione 0. 40. 29. 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Agnelli Susanna 40. 29, nel testo modificato dal subemendamento della Commissione testé approvato.

(È approvato).

Poiché nessuno dei firmatari dell'emendamento Zanone 40. 49 è presente, si intende che abbiano rinunciato alla votazione.

Onorevole Bogi mantiene l'emendamento Agnelli Susanna 40. 30, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BOGI. Lo ritiro, confermando che le modalità e i contenuti sono stati espressi nell'articolo 15, per cui l'aula in quella sede si è già espressa contro questo emendamento.

PRESIDENTE. Poiché i firmatari dell'emendamento Zanone 40. 20 non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato alla votazione.

Pongo in votazione l'emendamento Balzamo 40. 23, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Onorevoli Rauti, Boffardi Ines e Agnelli Susanna, mantengono i loro identici emendamenti 40. 13, 40. 37 e 40. 31, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

RAUTI. Lo ritiro, signor Presidente.

BOFFARDI INES. Lo ritiro anch'io, riservandomi di ripresentare questa proposta all'articolo 63.

BOGI. Anche noi lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ricordo che il Governo ha ritirato il suo emendamento 40. 45. Onorevole Palopoli, mantiene il suo emendamento 40. 5, che la Commissione e il Governo hanno invitato a ritirare?

PALOPOLI. Lo ritiriamo, a seguito delle dichiarazioni del relatore per la maggioranza.

PRESIDENTE. Onorevole Bogi, mantiene l'emendamento Agnelli Susanna 40. 32, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione, né dal Governo?

BOGI. Sì, signor Presidente.

CIRINO POMICINO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRINO POMICINO. Desidero dichiarare il mio voto contrario all'emendamento Agnelli Susanna 40. 32, in quanto il testo della legge n. 349, riprodotto letteralmente in questo emendamento, indica i limiti « per » l'esercizio e non i limiti « dell' » esercizio dell'attività libero professionale, con una modifica che non è soltanto formale, ma è di natura strutturale. Si deve inoltre tener presente — e mi spiace che su questo non sono completamente d'accordo con l'onorevole Morini — che questo articolo, già varato nella legge n. 349, e qui riproposto, innova profondamente rispetto alla situazione prevista dalla legge n. 132, tant'è vero che in altri articoli del disegno di legge abbiamo richiamato ciò che si riteneva valido della legge n. 132 e lo abbiamo indicato. Al contrario si è fatta una scelta molto precisa circa l'affidamento alle regioni del potere di determina-

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1978

zione delle modalità e dei limiti per l'esercizio dell'attività libero-professionale, ferma restando la garanzia del diritto alla stessa attività. Sono queste le ragioni per cui voterò contro l'emendamento 40. 32.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Agnelli Susanna 40. 32.

(È approvato).

Onorevole Cerquetti, mantiene l'emendamento Delfino 40. 1, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione, né dal Governo?

CERQUETTI. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Tiraboschi, mantiene il suo emendamento 40. 7, che la Commissione e il Governo hanno invitato a ritirare?

TIRABOSCHI. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Rauti, mantiene il suo emendamento 40. 14, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

RAUTI. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Ines Boffardi, mantiene il suo emendamento 40. 38, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BOFFARDI INES. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Luciana Castellina, mantiene il suo emendamento 40. 25, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CASTELLINA LUCIANA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Avverto che sull'emendamento Castellina Luciana 40. 25 mi è pervenuta richiesta di votazione a scruti-

nio segreto da parte del gruppo PDUP democrazia proletaria.

Onorevole Luciana Castellina, insiste nella sua richiesta di votazione a scrutinio segreto?

CASTELLINA LUCIANA. Sì, signor Presidente.

TIRABOSCHI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRABOSCHI. Desidero dire che il gruppo socialista voterà a favore dello emendamento 40. 25 dell'onorevole Castellina, perché in realtà avevamo già presentato questa proposta in Commissione, dove non era stata accolta. Essa ci sembra particolarmente importante, anche in ragione del fatto che la libera professione ha determinato una serie di problemi, di guasti e di difficoltà che evidentemente non possono non far riflettere sulla esigenza di impedire che continui una doppia attività dei medici nel servizio sanitario nazionale, per quanto attiene alle nuove assunzioni.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Castellina Luciana 40. 25.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(I deputati segretari verificano le risultanze della votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	368
Maggioranza	185
Voti favorevoli . . .	52
Voti contrari . . .	316

(La Camera respinge).

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1978

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores
Accame Falco
Achilli Michele
Adamo Nicola
Aiardi Alberto
Alborghetti Guido
Alici Francesco Onorato
Aliverti Gianfranco
Allegri Giuseppe
Amabile Giovanni
Amalfitano Domenico Maria
Amarante Giuseppe
Ambrosino Alfonso
Amici Cesare
Andreoni Giovanni
Angelini Vito
Anselmi Tina
Armato Baldassare
Arnaud Gian Aldo
Azzaro Giuseppe
Bacchi Domenico
Baghino Francesco Giulio
Balbo di Vinadio Aimone
Baldassari Roberto
Ballardini Renato
Bambi Moreno
Barba Davide
Barbera Augusto
Bartocci Enzo
Bassetti Piero
Bassi Aldo
Belardi Merlo Eriase
Bellocchio Antonio
Belussi Ernesta
Benedikter Johann detto Hans
Berlinguer Giovanni
Bernardi Guido
Bernardini Vinicio
Bernini Lavezzo Ivana
Bertoli Marco
Biamonte Tommaso
Bianchi Beretta Romana
Bianco Gerardo
Bini Giorgio
Bisignani Alfredo
Bocchi Fausto
Boffardi Ines
Bolognari Mario
Bonalumi Gilberto
Bonfiglio Casimiro

Bonifazi Emo
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolani Franco
Bosco Manfredi
Bosi Maramotti Giovanna
Bottarelli Pier Giorgio
Bova Francesco
Branciforti Rosanna
Brini Federico
Brocca Beniamino
Brusca Antonino
Buro Maria Luigia
Buzzoni Giovanni
Cacciari Massimo
Caiati Italo Giulio
Calaminici Armando
Campagnoli Mario
Cantelmi Giancarlo
Canullo Leo
Cappelli Lorenzo
Cappelloni Guido
Cardia Umberto
Carloni Andreucci Maria Teresa
Carlotto Natale Giuseppe
Carmeno Pietro
Caroli Giuseppe
Carrà Giuseppe
Carta Gianuario
Caruso Ignazio
Casadei Amelia
Casalino Giorgio
Casati Francesco
Cassanmagnago Cerretti Maria L.
Castellina Luciana
Castellucci Albertino
Castoldi Giuseppe
Cattanei Francesco
Cavigliasso Paola
Cecchi Alberto
Ceravolo Sergio
Cerquetti Adriano
Cerra Benito
Cerrina Feroni Gianluca
Ciannamea Leonardo
Ciccardini Bartolomeo
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Citterio Ezio
Ciuffini Fabio Maria
Coccia Franco
Cocco Maria
Codrignani Giancarla

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1978

Colombo Emilio
Colucci Francesco
Colurcio Giovanni Battista
Compagna Francesco
Conte Antonio
Conti Pietro
Corallo Salvatore
Corghi Vincenzo
Corradi Nadia
Costamagna Giuseppe
Cravedi Mario
Cresco Angelo Gaetano
Cristofori Adolfo
Cuminetti Sergio
D'Alema Giuseppe
D'Alessio Aldo
Dal Maso Giuseppe Antonio
Danesi Emo
Da Prato Francesco
D'Arezzo Bernardo
de Carneri Sergio
De Caro Paolo
De Carolis Massimo
De Cinque Germano
de Cosmo Vincenzo
Degan Costante
De Gregorio Michele
Del Castillo Benedetto
Del Duca Antonio
De Leonardis Donato Mario
Dell'Andro Renato
Del Rio Giovanni
De Petro Mazarino
Di Giannantonio Natalino
Di Giulio Fernando
Drago Antonino
Dulbecco Francesco
Esposto Attilio
Evangelisti Franco
Facchini Adolfo
Faenzi Ivo
Fantaci Giovanni
Felicetti Nevio
Felisetti Luigi Dino
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Flamigni Sergio
Formica Costantino
Forni Luciano
Forte Salvatore
Fortunato Giuseppe
Foschi Franco
Fracanzani Carlo

Fracchia Bruno
Frasca Salvatore
Furia Giovanni
Fusaro Leandro
Galloni Giovanni
Garbi Mario
Garzia Raffaele
Gasco Piero Luigi
Gaspari Remo
Gatti Natalino
Gatto Vincenzo
Gava Antonio
Giadresco Giovanni
Giannantoni Gabriele
Giglia Luigi
Giordano Alessandro
Giovagnoli Angela
Giovanardi Alfredo
Giuliani Francesco
Goria Giovanni Giuseppe
Gorla Massimo
Gottardo Natale
Gramegna Giuseppe
Granelli Luigi
Grassi Bertazzi Niccolò
Grassucci Lelio
Gualandi Enrico
Guasso Nazareno
Guerrini Paolo
Guglielmino Giuseppe
Gullotti Antonino
Ianni Guido
Ianniello Mauro
Iozzelli Giovan Carlo
Kessler Bruno
Labriola Silvano
Laforgia Antonio
La Loggia Giuseppe
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
La Rocca Salvatore
Leccisi Pino
Lettieri Nicola
Libertini Lucio
Licheri Pier Giorgio
Lima Salvatore
Lo Bello Concetto
Lobianco Arcangelo
Lodolini Francesca
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco
Magri Lucio

Malfatti Franco Maria	Pisicchio Natale
Malvestio Piergiovanni	Pisoni Ferruccio
Mancini Vincenzo	Pompei Ennio
Mancuso Giuseppe	Pontello Claudio
Manfredi Giuseppe	Porcellana Giovanni
Manfredi Manfredo	Portatadino Costante
Mantella Guido	Postal Giorgio
Marabini Virginiangelo	Pratesi Piero
Marchi Dascola Enza	Preti Luigi
Margheri Andrea	Principe Francesco
Marocco Mario	Pucci Ernesto
Marraffini Alfredo	Pucciarini Giampiero
Martini Maria Eletta	Pugno Emilio
Martorelli Francesco	Quarenghi Vittoria
Marzano Arturo	Quattrone Francesco
Marzotto Caotorta Antonio	Quercioli Elio
Masiello Vitilio	Quietì Giuseppe
Mastella Mario Clemente	Raffaelli Edmondo
Matta Giovanni	Raicich Marino
Meneghetti Giocchino Giovanni	Rauti Giuseppe
Merloni Francesco	Rende Pietro
Meucci Enzo	Revelli Emidio
Miana Silvio	Riga Grazia
Miceli Vincenzo	Robaldo Vitale
Millet Ruggero	Rosati Elio
Mirate Aldo	Rosini Giacomo
Mondino Giorgio Annibale	Rosolen Angela Maria
Mora Giampaolo	Rossi di Montelera Luigi
Morazzoni Gaetano	Rossino Giovanni
Morini Danilo	Rubbi Emilio
Moro Paolo Enrico	Rumor Mariano
Natta Alessandro	Russo Carlo
Nicosia Angelo	Russo Ferdinando
Nucci Guglielmo	Sabbatini Gianfranco
Olivi Mauro	Saladino Gaspare
Ottaviano Francesco	Saloinone Giosuè
Pagliai Morena Amabile	Salvato Ersilia
Palopoli Fulvio	Salvatore Elvio Alfonso
Pani Mario	Salvi Franco
Papa De Santis Cristina	Sandomenico Egizio
Pazzaglia Alfredo	Sanese Nicola
Pecchia Tornati Maria Augusta	Sangalli Carlo
Peggio Eugenio	Sanza Angelo Maria
Pellegatta Maria Agostina	Sarri Trabujo Milena
Pellizzari Gianmario	Sarti Armando
Pennacchini Erminio	Savino Mauro
Perantuono Tommaso	Sbriziolo De Felice Eirene
Perrone Antonino	Scalia Vito
Pertini Alessandro	Scaramucci Guaitini Alba
Pezzati Sergio	Scarlato Vincenzo
Picchioni Rolando	Scotti Vincenzo
Piccinelli Enea	Sedati Giacomo
Piccoli Flaminio	Segni Mario

Seppia Mauro
 Servello Francesco
 Sgarlata Marcello
 Sicolo Tommaso
 Silvestri Giuliano
 Sinesio Giuseppe
 Sobrero Francesco Secondo
 Spagnoli Ugo
 Spataro Agostino
 Speranza Edoardo
 Spigaroli Alberto
 Sposetti Giuseppe
 Squeri Carlo
 Stefanelli Livio
 Stegagnini Bruno
 Stella Carlo
 Tamburini Rolando
 Tamini Mario
 Tani Danilo
 Tantalo Michele
 Tassone Mario
 Tedeschi Nadir
 Terraroli Adelio
 Tesi Sergio
 Tesini Aristide
 Tesini Giancarlo
 Tessari Alessandro
 Tessari Giangiacomo
 Tiraboschi Angelo
 Todros Alberto
 Toni Francesco
 Torri Giovanni
 Tozzetti Aldo
 Trezzini Giuseppe Siro
 Triva Rubes
 Trombadori Antonello
 Urso Giacinto
 Urso Salvatore
 Usellini Mario
 Vaccaro Melucco Alessandra
 Valensise Raffaele
 Vecchiarelli Bruno
 Venegoni Guido
 Vincenzi Bruno
 Vineis Manlio
 Zambon Bruno
 Zaniboni Antonino
 Zavagnin Antonio
 Zolla Michele
 Zoppetti Francesco
 Zoppi Pietro
 Zoso Giuliano
 Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Antoni Varese
 Bernini Bruno
 Cavaliere Stefano
 De Poi Alfredo
 Fioret Mario
 Maggioni Desiderio
 Martinelli Mario
 Orsini Bruno
 Radi Luciano
 Rubbi Antonio

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Tiraboschi, mantiene il suo emendamento 40. 8, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

TIRABOSCHI. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 40. 43 della Commissione.

BOGI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto su questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOGI. Dichiaro che voterò contro lo emendamento 40. 43 della Commissione, in quanto esso, al punto 7), intende prevedere disposizioni per la delega per quanto riguarda gli istituti normativi aventi carattere economico del personale sanitario universitario. In riferimento alla peculiarità dello *status* giuridico e professionale fondamentale del docente universitario, credo che questa materia dovrebbe più utilmente essere riferita alla legge di riforma in materia universitaria, che dovremo in qualche modo approvare, e non trattata di straforo in questa occasione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 40. 43 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1978

Onorevole Rauti, mantiene i suoi emendamenti 40. 16 e 40. 15, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

RAUTI. Li ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Ines Boffardi, mantiene il suo emendamento 40. 40, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

BOFFARDI INES. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 40. 44 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Ines Boffardi, mantiene il suo emendamento 40. 27, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

BOFFARDI INES. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Marraffini 40. 6.

CIRINO POMICINO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto su questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRINO POMICINO. Signor Presidente, molto brevemente dichiaro personalmente di votare contro l'emendamento Marraffini 40. 6, in quanto, essendo già stato approvato l'emendamento 40. 44 presentato dalla Commissione, che garantisce la mobilità del personale, mi sembra che l'approvazione dell'emendamento in questione con il principio direttivo che contiene in ordine alle norme delegate significherebbe stravolgere la peculiarità strutturale di alcuni presidi dell'unità sanitaria locale. In questo modo, potremmo vedere assunto all'interno dell'unità sanitaria locale personale sanitario che potrebbe essere inviato indifferentemente alle strutture ospedaliere o alle strutture nell'ambito del ter-

ritorio. Altro è la mobilità all'interno di queste strutture, altro è la funzione indifferentemente svolta nell'ambito di strutture che hanno caratteristiche di professionalità totalmente diverse. Per questo motivo dichiaro che voterò contro questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Marraffini 40. 6, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 40. 49 della Commissione, accettato dal Governo.

BOGI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto su questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOGI. Dichiaro il mio voto contrario a questo emendamento in ragione delle disposizioni di cui al punto b), il quale stabilisce che le regioni possano riservare a tempo determinato alcuni posti di lavoro a personale in servizio continuativo presso strutture convenzionate che cessino dal rapporto convenzionistico, perché ciò comporta in fondo un'attenuazione delle rigorose osservanze del principio del concorso pubblico, che nell'amministrazione degli enti e servizi pubblici va invece applicato nel modo più netto. Per questo dichiaro il mio voto contrario a questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento della Commissione 40. 49.

(È approvato).

Poiché nessuno dei firmatari dell'emendamento Zanone 40. 21 è presente, si intende che abbiano rinunciato alla votazione.

Onorevole Ines Boffardi, mantiene il suo emendamento 40. 41, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

BOFFARDI INES. Lo ritiro, signor Presidente.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1978

PRESIDENTE. Onorevole Cerquetti, mantiene l'emendamento Delfino 40. 2, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

CERQUETTI. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Bogi, mantiene l'emendamento Agnelli Susanna 40. 33, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

BOGI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Cerquetti, mantiene l'emendamento Delfino 40. 3, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

CERQUETTI. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Tiraboschi, mantiene l'emendamento Balzamo 40. 24, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

TIRABOSCHI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

L'emendamento Tiraboschi 40. 9 si intende precluso a seguito della reiezione dell'emendamento Castellina Luciana 40. 25 di analogo contenuto.

Onorevole Tiraboschi, mantiene il suo emendamento 40. 10, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

TIRABOSCHI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Onorevole Tiraboschi, mantiene il suo emendamento 40. 11, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

TIRABOSCHI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Pongo congiuntamente in votazione gli identici emendamenti Rauti 40. 17, Agnelli Susanna 40. 34 e Boffardi Ines 40. 42, accettati dalla Commissione e dal Governo.

(Sono approvati).

Dichiaro pertanto precluso l'emendamento Zanone 40. 22.

Chiedo ora ai presentatori degli identici emendamenti Rauti 40. 18, Agnelli Susanna 40. 35 e Boffardi Ines 40. 39 non accettati dalla Commissione né dal Governo se insistono per la votazione.

RAUTI. Sì, signor Presidente.

AGNELLI SUSANNA. Sì, signor Presidente.

BOFFARDI INES. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Li pongo congiuntamente in votazione.

(Sono respinti).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 40. 46, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 40 nel testo modificato dagli emendamenti testé approvati.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 41. Se ne dia lettura.

NICOSIA, Segretario, legge:

« L'uniformità del trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale è garantita sull'intero territorio nazionale da convenzio-

ni, aventi durata triennale, del tutto conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati tra il Governo, le regioni e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale di ciascuna categoria. La delegazione del Governo, delle regioni e dell'ANCI per la stipula degli accordi anzidetti è costituita rispettivamente: dai ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro; da cinque rappresentanti designati dalle regioni attraverso la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1971, n. 281; da sei rappresentanti designati dall'ANCI.

L'accordo nazionale di cui al comma precedente è reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio. I competenti organi locali adottano entro 30 giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto i necessari e dovuti atti deliberativi.

Gli accordi collettivi nazionali di cui al primo comma devono prevedere:

1) il rapporto ottimale medico-assistibili per la medicina generale e quella pediatrica di libera scelta, al fine di determinare il numero dei medici generici e dei pediatri che possono essere convenzionati in ogni unità sanitaria locale, fatto salvo il diritto di libera scelta del medico per ogni cittadino;

2) l'istituzione e i criteri di formazione di elenchi unici per i medici generici, per i pediatri, per gli specialisti convenzionati esterni e per gli specialisti e generici ambulatoriali;

3) l'accesso alla convenzione, che è consentito ai medici con rapporto di impegno continuativo a tempo definito;

4) la disciplina delle incompatibilità e delle limitazioni del rapporto convenzionale rispetto ad altre attività mediche, al fine di favorire la migliore distribuzione del lavoro medico e la qualificazione delle prestazioni;

5) il numero massimo degli assistiti per ciascun medico generico e pediatra di libera scelta a ciclo di fiducia ed il massimo delle ore per i medici ambulatoriali specialisti e generici, da determinare in rapporto ad altri impegni di lavoro compatibili;

la regolamentazione degli obblighi che derivano al medico in dipendenza del numero degli assistiti o delle ore;

il divieto di esercizio della libera professione nei confronti dei propri convenzionati;

le attività libero-professionali, incompatibili con gli impegni assunti nella convenzione.

Eventuali deroghe in aumento al numero massimo degli assistiti e nelle ore di servizio ambulatoriale potranno essere autorizzate in relazione a particolari situazioni locali e per un tempo determinato dalle regioni, previa domanda motivata alla unità sanitaria locale;

6) l'incompatibilità con qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e industrie farmaceutiche;

7) la differenziazione del trattamento economico a seconda della quantità e qualità del lavoro prestato in relazione alle funzioni esercitate nei settori della prevenzione, cura e riabilitazione; saranno fissate a tal fine tariffe socio-sanitarie costituite, per i medici generici e per i pediatri di libera scelta, da un compenso globale annuo per assistito; e, per gli specialisti e generici ambulatoriali, da distinti compensi commisurati alle ore di lavoro prestato negli ambulatori pubblici e al tipo e numero delle prestazioni effettuate presso gli ambulatori convenzionati esterni. Per i pediatri di libera scelta potranno essere previste nell'interesse dell'assistenza forme integrative di remunerazione;

8) le forme di controllo sull'attività dei medici convenzionati, nonché le ipotesi di infrazione da parte dei medici degli obblighi derivanti dalla convenzione, le

conseguenti sanzioni, compresa la risoluzione dal rapporto convenzionale, e il procedimento per la loro irrogazione, salvaguardando il principio della contestazione degli addebiti e fissando la composizione di commissioni paritetiche di disciplina;

9) le forme di incentivazione in favore dei medici convenzionati residenti in zone particolarmente disagiate, anche allo scopo di realizzare una migliore distribuzione territoriale dei medici;

10) le modalità per assicurare l'aggiornamento obbligatorio professionale dei medici convenzionati;

11) le modalità per assicurare la continuità dell'assistenza anche in assenza o impedimento del medico tenuto alla prestazione;

12) le forme di collaborazione fra i medici, il lavoro medico di gruppo e integrato nelle strutture sanitarie e la partecipazione dei medici a programmi di prevenzione e di educazione sanitaria;

13) la collaborazione dei medici, per la parte di loro competenza, alla compilazione di libretti sanitari personali di rischio.

I criteri di cui al comma precedente, in quanto applicabili, si estendono alle convenzioni con le altre categorie non mediche di operatori professionali, da stipularsi con le modalità di cui al primo e secondo comma del presente articolo.

Gli stessi criteri, per la parte compatibile, si estendono, altresì, ai sanitari che erogano le prestazioni specialistiche e di riabilitazione in ambulatori dipendenti da enti o istituti privati convenzionati con la regione.

È nullo ad ogni effetto qualsiasi atto, anche avente carattere integrativo, stipulato con organizzazioni professionali o sindacali per la disciplina dei rapporti convenzionali. Resta la facoltà degli organi di gestione delle unità sanitarie locali di stipulare convenzioni con ordini

religiosi per l'espletamento di servizi nelle rispettive strutture.

È altresì nulla di pieno diritto qualsiasi convenzione con singoli appartenenti alle categorie di cui al presente articolo. Gli atti adottati in contrasto con la presente norma comportano la responsabilità personale degli amministratori.

Le federazioni degli ordini nazionali, nonché i collegi professionali, nel corso delle trattative per la stipula degli accordi nazionali collettivi riguardanti le rispettive categorie, partecipano in modo consultivo e limitatamente agli aspetti di carattere deontologico e agli adempimenti che saranno ad essi affidati dalle convenzioni uniche.

Gli ordini e collegi professionali sono tenuti a dare esecuzione ai compiti che saranno ad essi demandati dalle convenzioni uniche. Sono altresì tenuti a valutare sotto il profilo deontologico i comportamenti degli iscritti agli albi professionali che si siano resi inadempienti agli obblighi convenzionali, indipendentemente dalle sanzioni applicabili a norma di convenzione.

In caso di grave inosservanza delle disposizioni di cui al comma precedente, la regione interessata provvede a farne denuncia al ministro della sanità e a darne informazione contemporaneamente alla competente federazione nazionale dell'ordine. Il ministro della sanità, sentita la suddetta federazione, provvede alla nomina di un commissario, scelto tra gli iscritti nell'albo professionale della provincia, per il compimento degli atti cui l'ordine provinciale non ha dato corso.

Sino a quando non sarà riordinato con legge il sistema previdenziale relativo alle categorie professionistiche convenzionate, le convenzioni di cui al presente articolo prevedono la determinazione della misura dei contributi previdenziali e delle modalità del loro versamento a favore dei fondi di previdenza di cui al decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 15 ottobre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 28 ottobre 1976, n. 289 ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 41 con il seguente:

Fino allo scioglimento della facoltà di medicina e chirurgia e all'istituzione delle scuole di sanità del servizio nazionale sanitario e sociale per la formazione del personale medico, le regioni, con l'intervento dei Ministeri interessati, provvedono a stipulare convenzioni con le università per definire:

a) le modalità di utilizzazione delle strutture e del personale del servizio nazionale sanitario e sociale ai fini della didattica e delle esercitazioni negli insegnamenti della facoltà di medicina e chirurgia;

b) le modalità di utilizzazione delle strutture e del personale universitario nei corsi di specializzazione del servizio nazionale sanitario e sociale per laureati in medicina e chirurgia;

c) ogni altro problema di interesse comune.

Le finalità di cui alle lettere a) e b) sono raggiunte di norma mediante collegamenti di tipo dipartimentale, tra le strutture e il personale del servizio nazionale sanitario e sociale e le strutture e il personale dell'università.

Il personale che alla data dell'entrata in vigore della presente legge si trova in servizio presso gli enti soppressi o scorporati, nonché il personale degli enti locali territoriali addetto ai servizi sanitari e sociali, viene inquadrato nel ruolo regionale previsto dall'articolo 23 della presente legge e assegnato ad uno dei livelli funzionali stabiliti dalla legge regionale secondo i criteri di corrispondenza stabiliti dalla legge stessa.

A detto personale spetta il trattamento economico previsto dall'accordo nazionale nella salvaguardia della anzianità di carriera.

Il personale il cui trattamento economico sia, alla entrata in vigore della presente legge, superiore ai livelli stabiliti

dall'accordo nazionale, lo mantiene *ad personam*.

In attesa dell'inquadramento nei ruoli regionali detto personale conserva a tutti gli effetti la posizione giuridica e il trattamento economico acquisito presso gli enti di provenienza.

I sanitari convenzionati con i soppressi istituti mutualistici alla data di applicazione della presente legge possono, a richiesta previo accertamento della qualificazione, o dopo appositi corsi di aggiornamento, essere inseriti nel ruolo del servizio nazionale sanitario e sociale secondo le modalità definite da apposite leggi regionali.

Il servizio nazionale sanitario e sociale incentiva tale inserimento.

Gli stessi sanitari possono, sempre a richiesta, mantenere il rapporto di convenzionamento regolato da accordo nazionale stipulato tra organizzazioni sindacali e servizio nazionale sanitario e sociale.

I compensi previsti in tale accordo sono basati sul principio della quota capitaria e dei massimali concordati e non devono superare, a parità di prestazioni, i livelli contemplati nell'accordo regolante il rapporto di lavoro pubblico.

Sono incompatibili con il convenzionamento qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private o con industrie farmaceutiche.

L'esercizio della libera professione è vietato a tutti i medici convenzionati nell'ambito dell'unità locale socio-sanitaria con la quale è stata stipulata la convenzione. Sono vietate nuove convenzioni con sanitari non convenzionati con i soppressi istituti mutualistici alla data di applicazione della presente legge.

41. 2. CASTELLINA LUCIANA, GORLA MASSIMO, PINTO.

L'onorevole Luciana Castellina ha facoltà di svolgerlo.

CASTELLINA LUCIANA. Chiediamo la soppressione dell'articolo 41 nel testo della Commissione e l'approvazione del no-

stro emendamento interamente sostituito. Siamo in disaccordo con l'impostazione conferita al testo della Commissione in ordine al personale con rapporto convenzionale. Chiediamo, come fase transitoria, di prevedere la possibilità di convenzioni con le università, sottoposte a specifiche condizioni che, se non altro, prefigurino un intreccio tra l'attività didattica, la ricerca, l'assistenza e la prevenzione. Si fissino modalità in base alle quali tutti i medici, compresi nelle unità sanitarie locali, siano considerati a tempo pieno: per i medici a tutt'oggi convenzionati si potrà scegliere sia il rapporto convenzionale con le unità sanitarie locali, sia il rapporto a tempo pieno. Solo per i medici vecchi, quasi ad esaurire un residuo del passato, potrà essere stabilito un altro tipo di rapporto.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al terzo comma, sopprimere il numero 1).

40. 10. AGNELLI SUSANNA, BOGI.

Al terzo comma, sostituire il numero 3), con il seguente:

3) l'accesso alle convenzioni anche per i medici con rapporto d'impiego continuativo a tempo definito.

41. 11. AGNELLI SUSANNA, BOGI.

Al terzo comma, sopprimere il numero 13).

41. 12. AGNELLI SUSANNA, BOGI.

BOGI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOGI. Il primo di questi emendamenti concerne il cosiddetto rapporto ottimale tra medico e assistibili, cioè il numero di medici che si ritiene utile per fornire le prestazioni di base, rispetto alla consistenza della popolazione. Proponiamo la abolizione di questo punto, perché il rap-

porto ottimale è affidato alla trattativa fra le parti, cioè tra le categorie che rappresentano i sanitari e la controparte che, nel caso particolare, sono il Governo e le regioni. Il numero di medici e quindi il rapporto tra medico ed assistibili è un dato programmatico, e corrisponde alla qualità dello strumento che lo Stato vuole scegliere, per conseguire gli obiettivi sanitari che affida al servizio nazionale. Se decido per un rapporto di uno a 500 con gli assistibili, significa che il medico deve dedicare maggior tempo ad ogni singolo assistito e gli commetto verosimilmente particolari obiettivi sanitari. Siffatto obiettivo non può essere lasciato alla trattativa tra le parti, perché attiene ad un modo fondamentale di essere delle prestazioni sanitarie. Esso non può non essere riportato nell'ambito delle scelte programmatiche, che spettano ai poteri competenti dello Stato.

Nel momento in cui, trattando del piano sanitario nazionale, ci orienteremo (come sembra concludere la Commissione) verso l'indicazione quantitativa dei sanitari necessari e delle loro specializzazioni, questo punto 1) del terzo comma dell'articolo 41 diventerà veramente contraddittorio.

Per quanto concerne l'emendamento 41. 11, lo do per illustrato.

Per quanto riguarda invece l'emendamento 41. 12, che prevede l'abolizione, al terzo comma dell'articolo 41, del numero 13), essendo noi contrari alla istituzione del libretto sanitario, chiediamo la sua eliminazione.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, sostituire il numero 3), con il seguente:

3) l'accesso alle convenzioni, anche per i medici con rapporto d'impiego continuativo a tempo definito.

41. 3. RAUTI, TREMAGLIA, SERVELLO, FRANCHI.

L'onorevole Rauti ha facoltà di svolgerlo.

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1978

RAUTI. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma sostituire il numero 3) con il seguente:

3) l'accesso alle convenzioni, anche per i medici con rapporto d'impiego continuativo a tempo definito.

41. 13. BOFFARDI INES, ZOPPI, CATTANEI, DE PETRO, TRABUCCHI, MAGGIONI, DEL DUCA, URSO GIACINTO, PRESUTTI, SAVINO, STEGAGNINI.

L'onorevole Ines Boffardi ha facoltà di svolgerlo.

BOFFARDI INES. Questo emendamento tende ad evitare interpretazioni difformi rispetto alla volontà di noi legislatori. Si vuole consentire l'accesso alla convenzione ai medici con rapporto d'impiego continuativo a tempo definito. Il testo, però, così come è formulato, potrebbe essere interpretato nel senso che solo a tale categoria di medici sia consentito l'accesso alle convenzioni. Per questo motivo appare opportuno precisare che gli accordi collettivi nazionali devono prevedere l'accesso anche per tale categoria di medici.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, numero 3), dopo la parola: consentito, aggiungere la seguente: anche.

41. 6. ZANONE, BOZZI, COSTA.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunciato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, numero 6), sostituire le parole: di cointeressenza, con le seguenti: di comproprietà.

41. 1. DELFINO, D'AQUINO, CERULLO, CERQUETTI, PALOMBY ADRIANA.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunciato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, numero 6), sopprimere le parole: e qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e industrie farmaceutiche.

41. 7. ZANONE, BOZZI, COSTA.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunciato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, numero 6), sopprimere le parole: e qualsiasi rapporto d'interesse.

41. 14. BOFFARDI INES, ZOPPI, CATTANEI, DE PETRO, TRABUCCHI, MAGGIONI, DEL DUCA, URSO GIACINTO, PRESUTTI, SAVINO, STEGAGNINI.

L'onorevole Ines Boffardi ha facoltà di svolgerlo.

BOFFARDI INES. L'emendamento mira alla eliminazione di una espressione che si ritiene pleonastica. In effetti, una volta prevista l'incompatibilità con qualsiasi forma di cointeresse, diretto o indiretto, con case di cura private, il concetto che si vuole esprimere è già completamente precisato.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, numero 10), aggiungere, in fine, le parole: sulla base di intese tra le regioni, la Federazione nazionale degli ordini dei medici e le organizzazioni sindacali mediche firmatarie delle convenzioni stesse.

41. 4. PAZZAGLIA, SERVELLO, MICELI VITO, VALENSISE, RAUTI.

L'onorevole Rauti ha facoltà di illustrarlo.

RAUTI. Si illustra da sé, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, numero 10), aggiungere, in fine, le parole: sulla base di intese tra le regioni, la Federazione nazionale degli ordini dei medici e le organizzazioni sindacali mediche firmatarie delle convenzioni medesime.

41. 8. ZANONE, BOZZI, COSTA.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunciato a svolgerlo.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al terzo comma, numero 10), aggiungere, in fine, le parole: sulla base di intese tra le regioni, la Federazione nazionale dell'ordine dei medici e le organizzazioni sindacali mediche firmatarie delle convenzioni medesime.

41. 5. BOFFARDI INES, ZOPPI, CATTANEI, DE PETRO, TRABUCCHI, MAGGIONI, DEL DUCA, URSO GIACINTO, PRESUTTI, SAVINO, STEGAGNINI.

Sostituire il quarto e quinto comma con il seguente:

I criteri e le modalità di cui al presente articolo, in quanto applicabili, si estendono alle convenzioni con altre categorie di operatori non medici, nonché ai sanitari che erogano le prestazioni specialistiche e di riabilitazione in ambulatori dipendenti da enti o istituti privati convenzionati con la regione.

41. 9. BOFFARDI INES, CATTANEI, DE PETRO.

L'onorevole Ines Boffardi ha facoltà di svolgerli.

BOFFARDI INES. Il nostro emendamento 41. 5 tende a rendere conforme il testo della legge in esame a quanto già stabilito dagli accordi per le convenzioni nazionali uniche previste con la legge n. 349 del 1977 e stipulate presso il Ministero della sanità dal Governo, le regioni e le organizzazioni mediche. Questi accordi, infatti, prevedono che l'aggiornamento professionale dei medici convenzionati avvenga secondo le modalità stabilite in regolamenti da concordare tra la Federazione nazionale dell'Ordine dei medici, il Ministero della sanità, le regioni ed i sindacati medici firmatari delle convenzioni.

Del resto, anche in questi accordi per le convenzioni nazionali uniche si parla di aggiornamento professionale obbligatorio; inoltre — questo mi preme sottolineare — il contributo alle spese per tali corsi è a carico dei medici. Questo costituisce un notevole sgravio di oneri per il servizio sanitario nazionale e, nello stesso tempo, impone che siano i medici stessi ad esprimere il loro parere sulle modalità secondo cui deve avvenire il loro aggiornamento professionale.

Il nostro emendamento 41. 9 tende a precisare che tra il personale convenzionabile esistono anche operatori non professionali. La formula suggerita intende estendere anche ad essi i criteri e le modalità previste nell'articolo.

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato i seguenti emendamenti:

Al terzo comma, numero 1), sostituire la parola: possono, *con le seguenti:* hanno diritto di.

41. 15.

Dopo il quinto comma, aggiungere il seguente:

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle convenzioni da stipulare da parte delle unità sanitarie locali con tutte le farmacie di cui all'articolo 26.

41. 16.

L'onorevole relatore per la maggioranza intende svolgerli ?

MORINI, *Relatore per la maggioranza*. Li do per svolti, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente articolo 41-bis:

L'unità sanitaria locale stipula con tutte le farmacie previste dall'articolo 26 convenzioni del tutto conformi agli accordi nazionali stipulati dai Ministeri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro nonché dalle regioni con le organizzazioni sindacali a carattere nazionale più rappresentative delle categorie di titolari delle farmacie di cui all'articolo 26.

La Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti nel corso delle trattative per la stipula della convenzione nazionale di cui al comma precedente partecipa alle stesse con voto consultivo limitatamente agli aspetti di carattere deontologico nonché agli adempimenti che saranno ad essa affidati dalla convenzione stessa.

41. 01. GASCO, MAROLI FIORENZO, SAVINO, URSO GIACINTO, FORNI, ROSATI, BOFFARDI INES.

L'onorevole Gasco ha facoltà di svolgerlo.

GASCO. Ho preso atto con soddisfazione del fatto che la Commissione abbia recepito, con il suo emendamento 41. 16, la sostanza della nostra richiesta, che era motivata dalla legittima aspirazione della categoria dei farmacisti ad essere trattata alla stregua di tutte le altre in materia di convenzioni. Poiché questo scopo è stato raggiunto, come ho detto, con l'emendamento 41. 16 della Commissione, ritiriamo il nostro articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Gasco. Qual è il parere della Commis-

sione sugli emendamenti presentati all'articolo 41 ?

MORINI, *Relatore per la maggioranza*. Vorrei brevemente giustificare i tanti «no» che dovremo dire a proposito di questi emendamenti. Al fondo, c'è il fatto che l'articolo 41 ripropone in questa legge le norme contenute nella legge n. 349, approvata nel 1977 dal Parlamento dopo un lungo e approfondito esame.

Esprimo, pertanto, parere contrario all'emendamento Castellina Luciana 41. 2 e anche all'emendamento Agnelli Susanna 41. 10, perché il rapporto ottimale al quale l'onorevole Bogi si è riferito non è quello contenuto nella lettera f) di questo articolo.

Esprimo parere contrario agli identici emendamenti Rauti 41. 3, Agnelli Susanna 41. 11 e Boffardi Ines 41. 13, perché non c'è alcun bisogno di introdurre la parola «anche», visto che per legge l'accesso alle convenzioni è consentito a tutti i liberi professionisti. Si tratterebbe dunque di un'aggiunta assolutamente inutile.

Parere contrario anche agli emendamenti Zanone 41. 6, 41. 7 e 41. 8, Del-fino 41. 1, Boffardi Ines 41. 14 e 41. 5 e Pazzaglia 41. 4. A proposito degli emendamenti Boffardi Ines 41. 14 e 41. 5, vorrei precisare che evidentemente la collega Boffardi ha scambiato i compiti di aggiornamento professionale in genere, che spettano agli ordini professionali e che nessuno contesta (e che anzi auspichiamo possano trovare sempre più larga e corretta applicazione), con uno specifico obbligo di aggiornamento professionale derivante dalla convenzione, che è altra cosa e deve essere disciplinato a parte.

Parere contrario, inoltre, sugli emendamenti Agnelli Susanna 41. 12 e Boffardi Ines 41. 9: si tratta di richieste fuori posto, in quanto la materia delle convenzioni con gli enti è disciplinata dagli articoli 35 e 37.

Raccomando, infine, alla Camera l'approvazione degli emendamenti della Commissione 41. 15 e 41. 16.

PRESIDENTE. Il Governo ?

ANSELMI TINA, *Ministro della sanità*. Accetto gli emendamenti della Commissione; concordo, per il resto, con il parere espresso dal relatore per la maggioranza.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Onorevole Luciana Castellina, mantiene il suo emendamento 41. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CASTELLINA LUCIANA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Bogi, mantiene l'emendamento Agnelli Susanna 41. 10, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BOGI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 41. 15, accettato dal Governo.

(È approvato).

Chiedo ora ai presentatori degli identici emendamenti Rauti 41. 3, Agnelli Susanna 41. 11 e Boffardi Ines 41. 13, non accettati dalla Commissione né dal Governo, se insistano per la votazione.

RAUTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo congiuntamente in votazione gli identici emendamenti Rauti 41. 3, Agnelli Susanna 41. 11 e Boffardi Ines 41. 13.

(Sono respinti).

Poiché nessuno dei firmatari degli emendamenti Zanone 41. 6 e 41. 7 e Delfino 41. 1 è presente, s'intende che vi abbiano rinunciato.

Onorevole Ines Boffardi, mantiene il suo emendamento 41. 14, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BOFFARDI INES. Lo ritiro, signor Presidente. Ma, se permette, lei ha testé posto in votazione il mio emendamento 41. 13, identico a quello dell'onorevole Rauti 41. 3, che è stato respinto. A me spiace moltissimo — voglio darlo, questo chiarimento — che sia stato respinto questo emendamento. Il relatore per la maggioranza ha affermato che è sottinteso che parteciperanno anche i medici con impiego continuativo a tempo definito; e che quindi è pleonastico aggiungere questa specificazione. Non vedo, quindi, perché debba essere respinto questo emendamento. Non vorrei che le regioni traessero conseguenze negative per il fatto che la Camera ha respinto questo emendamento. Deve essere invece sottolineata la dichiarazione del relatore per la maggioranza, il quale dice che sono compresi e gli uni e gli altri.

Signor Presidente, se ella mi avesse interpellato su questo emendamento, io lo avrei ritirato, avuti i chiarimenti del relatore per la maggioranza.

PRESIDENTE. Le ho chiesto appunto se lei lo ritirava.

BOFFARDI INES. Lo ha chiesto allo onorevole Rauti, poiché l'emendamento era uguale.

PRESIDENTE. Onorevole Ines Boffardi, l'ho chiesto a tutti i presentatori, e anche a lei. In ogni modo, lei ritira il suo emendamento 41. 14.

Poiché nessuno dei firmatari degli emendamenti Pazzaglia 41. 4 e Zanone 41. 8 è presente, s'intende che vi abbiano rinunciato.

Onorevole Ines Boffardi, mantiene il suo emendamento 41. 5, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BOFFARDI INES. Lo ritiro, signor Presidente, e ne spiego le ragioni. Mi spiace sottolineare l'atteggiamento del relatore

per la maggioranza, e penso che non si possa rifiutare così un emendamento, affermando categoricamente che è sbagliato. L'emendamento propone di aggiungere, al terzo comma, numero 10), dell'articolo 41, le seguenti parole: « sulla base di intese fra le regioni, la Federazione nazionale degli ordini dei medici e le organizzazioni sindacali mediche firmatarie delle convenzioni medesime ». È evidente che ci si riferisce alle convenzioni; è evidente che ci vogliono degli accordi. Se il relatore per la maggioranza dice che è così e che le convenzioni ci sono, non vedo come possa dire che questo emendamento è sbagliato. Comunque, lo ritiro: e accetto la dichiarazione del relatore per la maggioranza Morini, secondo la quale queste intese andranno rispettate.

PRESIDENTE. Onorevole Bogi, mantiene l'emendamento Agnelli Susanna 41. 12, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BOGI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Onorevole Ines Boffardi, mantiene il suo emendamento 41. 9, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BOFFARDI INES. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 41. 16, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 41 nel testo modificato dagli emendamenti testé approvati.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 42.

NICOSIA, Segretario, legge:

« Il controllo sulle unità sanitarie locali è attribuito agli organi dei rispettivi comuni, singoli o associati, e delle comunità montane secondo norme stabilite dalla legge regionale in armonia con le disposizioni di cui al presente articolo.

Le deliberazioni delle unità sanitarie locali, salvo quelle di cui al successivo comma, sono immediatamente esecutive e devono, a pena della loro decadenza, essere trasmesse entro 8 giorni ai comuni singoli o associati o alla comunità montana.

Il controllo preventivo sugli atti di particolare rilevanza di cui al secondo comma, punti 5 e 6, dell'articolo 15, è esercitato nelle forme previste dall'articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, numero 62, dai comitati regionali di controllo di cui agli articoli 55 e 56 della medesima legge, integrati da un esperto in materia sanitaria designato dal consiglio regionale.

I controlli di cui ai commi precedenti per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano si esercitano nelle forme previste dai rispettivi statuti.

I comuni singoli o associati e le comunità montane presentano annualmente, allegata al rendiconto di gestione delle unità sanitarie locali, una relazione al presidente della giunta regionale sui livelli assistenziali raggiunti e sulle esigenze che si sono manifestate nel corso dell'esercizio.

Il presidente della giunta regionale presenta annualmente al consiglio regionale una relazione generale sulla gestione ed efficienza dei servizi sanitari, con allegata la situazione contabile degli impegni assunti sulla quota assegnata alla regione degli stanziamenti per il servizio sanitario nazionale. Tale relazione deve essere trasmessa ai ministri della sanità, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, con allegato un riepilogo dei conti consuntivi, per singole voci, delle unità sanitarie locali ».

PRESIDENTE. La Commissione ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire i primi tre commi con i seguenti:

Il controllo sugli atti delle unità sanitarie locali è esercitato dai comitati regionali di controllo di cui all'articolo 56 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 - integrati da un esperto in materia sanitaria designato dal consiglio regionale - nelle forme previste dagli articoli 59 e seguenti della medesima legge.

Le modificazioni apportate in sede di riordinamento delle autonomie locali alla materia dei controlli sugli atti e sugli organi dei comuni e delle province s'intendono automaticamente estese ai controlli sulle unità sanitarie locali.

42. 7.

L'onorevole relatore per la maggioranza ha facoltà di svolgerlo.

MORINI, *Relatore per la maggioranza*. Questo emendamento si propone di dare alla disciplina sui controlli una certa elasticità, in relazione alle modificazioni che tutti ci auguriamo intervengano in materia di legislazione sulle autonomie locali, con particolare riguardo ai controlli negli enti locali stessi. Si tratta di un emendamento che, per questo suo significato, credo meriti di trovare accoglimento da parte dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il primo comma col seguente:

Il controllo sulla gestione e sul funzionamento delle unità sanitarie locali è attribuito ai comuni secondo norme stabilite dalla legge regionale in armonia con le disposizioni di cui al presente articolo.

42. 5. AGNELLI SUSANNA, BOGI.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Gli atti amministrativi delle unità sanitarie locali, salvo quelli di cui al suc-

cessivo comma, sono immediatamente esecutivi e devono, a pena di decadenza, essere trasmessi per conoscenza entro 8 giorni ai comuni.

42. 6. AGNELLI SUSANNA, BOGI.

BOGI. Li ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il terzo comma.

42. 2. BALZAMO, TIRABOSCHI, GIOVANNARDI, FRASCA.

Sopprimere il quarto comma.

42. 3. BALZAMO, TIRABOSCHI, GIOVANNARDI, FRASCA.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunciato a svolgerli.

È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il quarto comma, aggiungere il seguente:

La regione, secondo norme dalla stessa emanate, esercita sulle unità sanitarie locali controlli rivolti ad accertare l'efficacia delle prestazioni e l'efficienza globale dei servizi negli aspetti gestionali e tecnici, e adotta, in caso di carenze, direttive vincolanti per i comuni, le associazioni di comuni e le unità sanitarie locali.

42. 1. DE COSMO.

Poiché l'onorevole de Cosmo non è presente, s'intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al quinto comma, dopo la parola: annualmente, aggiungere le seguenti: in base a criteri e principi uniformi predisposti dalle regioni.

42. 4. BALZAMO, TIRABOSCHI, GIOVANNARDI, FRASCA.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunciato a svolgerlo.

MORINI, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, la Commissione fa proprio l'emendamento Balzamo 42. 4.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 42?

MORINI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione invita la Camera ad approvare il suo emendamento 42. 7 e lo emendamento Balzamo 42. 4, fatto proprio dalla Commissione stessa, ed esprime parere contrario agli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo?

ANSELMI TINA, *Ministro della sanità*. Il Governo è favorevole all'emendamento della Commissione 42. 7 e all'emendamento Balzamo 42. 4, fatto proprio dalla Commissione. È contrario agli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 42. 7, accettato dal Governo.

(È approvato).

L'emendamento Balzamo 42. 2 resta pertanto precluso.

Poiché nessuno dei firmatari degli emendamenti Balzamo 42. 3 e de Cosmo 42. 1 è presente, s'intende che vi abbiano rinunciato.

Pongo in votazione l'emendamento Balzamo 42. 4, fatto proprio dalla Commissione e accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 42 nel testo modificato dagli emendamenti testé approvati.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Approvazioni in Commissioni.

PRESIDENTE. Comunico che nelle riunioni di oggi delle Commissioni, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti disegni di legge:

dalle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e VII (Difesa):

« Norme di principio sulla disciplina militare » (già approvato dalla Camera dei deputati e modificato dal Senato) (407-526-625/B);

dalla VIII Commissione (Istruzione):

« Aumento del contributo annuo alla stazione zoologica di Napoli » (1487), con modificazioni e con l'assorbimento della proposta di legge ALINOVÌ ed altri: « Aumento dello stanziamento di cui alla legge 30 luglio 1973, n. 487, in favore della stazione zoologica di Napoli » (1339), la quale, pertanto, sarà cancellata dall'ordine del giorno;

dalla XII Commissione (Industria):

« Assunzione a carico dello Stato della metà delle spese per il funzionamento dei comitati provinciali dei prezzi » (approvato dalla X Commissione del Senato) (2157).

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni in sede referente:

I Commissione (Affari costituzionali):

ROSSI DI MONTELERÀ ed altri: « Norme per la regolamentazione dello sciopero nei

servizi pubblici essenziali » (2197) (con parere della IV e della XIII Commissione);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE:
ALMIRANTE ed altri: « Attribuzione dell'iniziativa legislativa al comune di Trieste » (2247);

II Commissione (Interni):

« Norme sugli istituti di investigazione privata » (2204) (con parere della I e della IV Commissione);

III Commissione (Esteri):

« Partecipazione italiana alla conferenza di Belgrado sulla sicurezza e la cooperazione europea (CSCE) » (2168) (con parere della I e della V Commissione);

VI Commissione (Finanze e tesoro):

Senatori SCUTARI e LI VIGNI: « Modifica dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in materia di rappresentanza e assistenza davanti alle commissioni tributarie » (approvato dalla VI Commissione del Senato) (2241) (con parere della I e della IV Commissione);

Senatore SEGNA: « Modificazioni alle norme riguardanti l'organico dei generali di divisione della Guardia di finanza » (approvato dalla VI Commissione del Senato) (2242) (con parere della I e della V Commissione);

VII Commissione (Difesa):

ACCAME ed altri: « Modifiche alla legge 2 dicembre 1975, n. 626 " Riordinamento del ruolo speciale unico delle armi dello esercito e dei ruoli speciali della marina " » (2203) (con parere della I e della V Commissione);

COSTAMAGNA: « Riconoscimento del grado di ufficiale di complemento agli allievi del V corso allievi ufficiali alpini » (2213) (con parere della I e della V Commissione);

VIII Commissione (Istruzione):

SCOVACRICCHI: « Provvedimenti per lo sviluppo della cultura, della lingua e delle tradizioni del Friuli » (2187) (con parere della I, della II, della V e della X Commissione);

IX Commissione (Lavori pubblici):

GARGANI GIUSEPPE: « Modifica dell'articolo 10 della legge 10 maggio 1976, n. 319, concernente norme per la tutela delle acque dall'inquinamento » (2220);

X Commissione (Trasporti):

PANI MARIO ed altri: « Credito agevolato per l'autotrasporto merci per conto terzi » (2219) (con parere della I, della V e della VI Commissione);

XI Commissione (Agricoltura):

LOMBARDO ANTONINO ed altri: « Estensione a società di leasing delle agevolazioni finanziarie per l'agricoltura previste dalla legge 25 luglio 1952, n. 949 » (2225) (con parere della I, della V e della VI Commissione);

XII Commissione (Industria):

FORTUNA ed altri: « Incentivazione dell'uso dell'energia solare » (2133) (con parere della I, della IV, della VI, della IX, della XI e della Commissione parlamentare per il Mezzogiorno);

GARZIA ed altri: « Modifica dell'articolo 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183, relativo alla concessione di contributi in conto capitale alle iniziative nel Mezzogiorno » (2193) (con parere della V, della VI e della Commissione parlamentare per il Mezzogiorno);

Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Interni):

« Riordinamento dell'assistenza sociale » (2196) (con parere della V, della VI e della XIII Commissione);

Commissioni riunite XII (Industria) e XIV (Sanità):

GASCO ed altri: « Modifiche alla legge 4 luglio 1967, n. 580, sulla disciplina per la lavorazione e il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari » (2115) *(con parere della XI Commissione)*.

**Annunzio
di interrogazioni.**

NICOSIA, *Segretario*, legge le interrogazioni pervenute alla Presidenza.

GUARRA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUARRA. Ho chiesto la parola per sollecitare — se posso usare questo termine, in quanto l'interrogazione è stata presentata soltanto oggi — la risposta del Governo in merito all'assassinio di un commissario di pubblica sicurezza a Genova. Ritengo che siamo di fronte ad un fatto di gravità eccezionale: proprio l'altro giorno i brigatisti rossi imputati al processo di Torino, nelle loro dichiarazioni, hanno parlato di una trasformazione della lotta armata in guerra civile. Questo era stato un primo sintomo dell'aggravarsi della situazione; e credo che il Governo debba rispondere al più presto possibile. Chiedo dunque al Presidente della Camera di farsi tramite per sollecitare la risposta del Governo a questa interrogazione.

PRESIDENTE. Onorevole Guarra, siamo tutti consapevoli della gravità del fatto che è accaduto. Prego l'onorevole ministro della sanità Tina Anselmi di fare presente al Governo questa esigenza, in relazione ad un fatto che certo colpisce profondamente tutti noi.

**Ordine del giorno
della seduta di domani.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani:

Giovedì 22 giugno 1978, alle 9:

1. — Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa.

2. — Interrogazioni.

3. — *Seguito della discussione dei progetti di legge:*

Istituzione del servizio sanitario nazionale (1252);

TRIVA ed altri: Istituzione del servizio sanitario nazionale (971);

GORLA MASSIMO ed altri: Istituzione del servizio nazionale sanitario e sociale (1105);

TIRABOSCHI ed altri: Istituzione del servizio sanitario nazionale (1145);

ZANONE ed altri: Istituzione del servizio sanitario pubblico (1271);

— *Relatori: Morini, per la maggioranza; Rauti, di minoranza.*

4. — *Seguito della discussione dei progetti di legge:*

Disciplina delle locazioni di immobili urbani *(approvato dal Senato)* (1931);

ZANONE ed altri: Disciplina delle locazioni degli immobili urbani (891);

LA LOGGIA: Tutela dell'avviamento commerciale e disciplina delle locazioni di immobili adibiti all'esercizio di attività economiche e professionali (375);

BERNARDI ed altri: Controllo delle locazioni ed equo canone per gli immobili adibiti ad uso di abitazione (166);

— *Relatori: Borri Andrea, per la maggioranza; Costa; Gorla Massimo; Cerquetti; Guarra, di minoranza.*

5. — *Seguito della discussione della proposta di legge costituzionale:*

Senatori BRANCA ed altri: Modifica dell'articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, recante norme sui giudizi di legittimità costituzionale (*approvata dal Senato in prima deliberazione*) (1441);

— *Relatore:* Labriola.

6. — *Discussione dei progetti di legge:*

MARZOTTO CAOTORTA ed altri: Norme riguardanti la ristrutturazione del Conto nazionale dei trasporti (153);

— *Relatore:* Piccinelli;

Modifiche alle disposizioni sulla cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo (445);

SALVI ed altri: Nuove disposizioni sulla cooperazione con i paesi in via di sviluppo (240);

BERNARDI: Norme transitorie sulla cooperazione con i paesi in via di sviluppo (798);

— *Relatore:* Cattanei;

Senatori CIPELLINI ed altri: Aumento da lire 200 milioni a lire 400 milioni del contributo all'Unione italiana dei ciechi (*approvato dal Senato*) (550);

— *Relatore:* Aniasi;

FUSARO ed altri: Norma integrativa della legge 28 marzo 1968, n. 340, per l'estensione dei benefici previsti dalla citata legge a tutti gli insegnanti di applicazioni tecniche in servizio di ruolo nella scuola media (828);

SERVADEI ed altri: Estensione dei benefici di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 340, agli insegnanti di applicazioni tecniche in servizio di ruolo nella scuola media, attualmente inquadrati nel ruolo previsto dalla tabella D, quadro secondo, annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito nella legge 30 marzo 1976, n. 88, e già inquadrati nel ruolo C (206);

DE CINQUE ed altri: Estensione dei benefici di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 340, agli insegnanti di applicazioni tecniche di ruolo in servizio nella scuola media ed attualmente inquadrati nel ruolo previsto dalla tabella D, quadro 2°, annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 30 marzo 1976, n. 88, e già appartenenti al ruolo C (298);

— *Relatore:* Quarenghi Vittoria;

Senatori DELLA PORTA ed altri: Interpretazione autentica del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 383, recante alcune maggiorazioni di aliquote in materia di imposizione indiretta sui prodotti di profumeria (*approvata dal Senato*) (985);

— *Relatore:* Gottardo;

TOMBESI e MAROCCO: Modifiche dell'articolo 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, relativa ai servizi marittimi locali dell'Adriatico (1354);

GUERRINI ed altri: Modifica dell'articolo 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, contenente norme sul « Riordinamento dei servizi marittimi, postali e commerciali, di carattere locale (1444);

SABBATINI ed altri: Integrazioni alla legge 19 maggio 1975, n. 169, concernente il riordinamento dei servizi marittimi, postali e commerciali, di carattere locale (1456);

BAGHINO ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 19 maggio 1975, n. 169, concernente il riordinamento dei servizi marittimi, postali e commerciali, di carattere locale (1585);

— *Relatore:* Tombesi;

Delega al Governo per la integrazione e la modifica delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, concernente norme di polizia delle miniere e delle cave (*approvato dal Senato*) (1472);

— *Relatore:* Citaristi.

7. — *Domande di autorizzazione a procedere in giudizio:*

Contro il deputato Almirante, per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale (diffamazione) (doc. IV, n. 87);

— *Relatore:* Mirate;

Contro il deputato Bacchi, per i reati di cui all'articolo 15 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (inosservanza degli ordini dell'autorità di pubblica sicurezza) e all'articolo 341, prima parte e ultimo comma, del codice penale (oltraggio a un pubblico ufficiale) (doc. IV, n. 82);

— *Relatore:* Gargani;

Contro i deputati Almirante, Tripodi, Nicosia, Roberti, Valensise, De Marzio, Abelli, Calabrò, Delfino, Baghino, Cerullo, Sponziello, Franchi, Guarra, Pazzaglia, Tremaglia, di Nardo, Servello, Romualdi, Manco, d'Aquino, Menicacci, Rauti, Santagati, Cerquetti, Palomby Adriana, Bollati, per il reato di cui agli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645 (riorganizzazione del disciolto partito fascista) (doc. IV, n. 30);

— *Relatore:* Pontello;

Contro il deputato Cerullo, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 1 e 2, secondo comma, della legge 20 giugno 1952, n. 645 (riorganizzazione del disciolto partito fascista) (doc. IV, n. 59);

— *Relatore:* Pontello;

Contro il deputato Orsini Gianfranco, per il reato di cui agli articoli 5, primo, secondo e terzo comma, e 29 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 (violazione delle disposizioni sul trasporto delle materie radioattive). (doc. IV, n. 65);

— *Relatore:* Testa;

Contro il deputato De Petro, per il reato di cui all'articolo 589, prima parte, del codice penale (omicidio colposo) (doc. IV, n. 73);

— *Relatore:* Testa;

Contro il deputato Bartolini, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 112,

n. 1, e all'articolo 314 del codice penale (peculato aggravato) (doc. IV, n. 88);

— *Relatore:* Sabbatini;

Contro il deputato Cerullo, per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale e agli articoli 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa) (doc. IV, n. 95);

— *Relatore:* Pontello;

Contro il deputato Pompei, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, 112, primo comma, n. 1, e 328, primo comma, del codice penale (omissione di atti di ufficio continuata e aggravata) (doc. IV, n. 79);

— *Relatore:* Stefanelli;

Contro il deputato Preti, per il reato di cui all'articolo 595, secondo comma, del codice penale e all'articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa) (doc. IV, n. 98);

— *Relatore:* Borri Andrea;

Contro il deputato Saccucci, per il reato di cui all'articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645 (manifestazioni fasciste) (doc. IV, n. 97);

— *Relatore:* Codrignani Giancarla.

8. — *Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 81, comma 4, del Regolamento):*

MELLINI ed altri: Istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sulle vicende che hanno determinato la fine della detenzione del criminale di guerra Herbert Kappler (*urgenza*) (1742);

— *Relatore:* Accame;

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE — PANNELLA ed altri: Modificazione all'istituto dell'immunità parlamentare previsto dall'articolo 68 della Costituzione (29);

— *Relatore:* Caruso;

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE — BOZZI ed altri: Modificazioni all'istituto della immunità parlamentare previsto dall'articolo 68 della Costituzione (41);

— *Relatore:* Caruso;

MELLINI ed altri: Norme per la tutela delle prestazioni di attività lavorativa nella produzione di beni e di servizi da parte di membri di comunità religiose e per la somministrazione degli alimenti in favore di religiosi e ministri di culto (1833);

— *Relatore*: Ciannamea;

BALZAMO ed altri: Libertà di espressione e comunicazione (13);

— *Relatori*: Mastella e Pennacchini;

MATTEOTTI ed altri: Disciplina giuridica della rappresentazione in pubblico delle opere teatrali e cinematografiche (648);

— *Relatori*: Mastella e Pennacchini;

PICCINELLI ed altri: Abolizione delle commissioni di censura cinematografica (700);

— *Relatori*: Pucciarini e Pennacchini;

BALZAMO ed altri: Riordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Istituzione del servizio civile denominato « Corpo di polizia della Repubblica italiana » (12);

— *Relatore*: Mammi;

FLAMIGNI ed altri: Riordinamento democratico dell'amministrazione della pubblica sicurezza e del corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Istituzione del servizio civile denominato « Corpo di polizia della Repubblica italiana » (900);

— *Relatore*: Mammi;

PANNELLA ed altri: Istituzione del Corpo unitario degli operatori di pubblica sicurezza (CUOPS) per la tutela della legalità repubblicana (1167);

— *Relatore*: Mammi;

MAZZOLA ed altri: Istituzione del corpo civile della polizia di Stato: provvedimenti urgenti e norme di delega per il riordinamento della amministrazione della pubblica sicurezza (1338);

— *Relatore*: Mammi;

DELFINO ed altri: Istituzione, stato giuridico, diritti sindacali e disciplina del Corpo di polizia (1376);

— *Relatore*: Mammi;

FRANCHI ed altri: Istituzione del Corpo di polizia. Riordinamento del servizio di pubblica sicurezza. Organi rappresentativi del personale. Istituzione del ruolo civile del personale del Corpo di polizia (1381);

— *Relatore*: Mammi;

COSTA ed altri: Istituzione del Corpo di polizia della Repubblica italiana. Provvedimenti relativi alla riorganizzazione della polizia. *Status* e diritti dei suoi appartenenti e norme di comportamento degli stessi (1468);

— *Relatore*: Mammi;

FRANCHI ed altri: Valutazione del titolo di studio negli esami di idoneità al grado di vice brigadiere nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (272);

— *Relatore*: Mammi;

FRANCHI ed altri: Estensione delle disposizioni contenute nell'articolo 10 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza già militarizzato nelle forze armate (368);

— *Relatore*: Mammi;

FRANCHI e SERVELLO: Modifica dello articolo 10 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, recante disposizioni a favore di categorie del personale della pubblica sicurezza (372);

— *Relatore*: Mammi;

BELCI ed altri: Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 408, riguardante il riordinamento degli speciali ruoli organici separati e limitati del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo della guardia di finanza, istituiti con legge 22 dicembre 1960, n. 1600 (379);

— *Relatore*: Mammi;

CALABRÒ: Corresponsione « a vita » dell'indennità speciale di cui alle leggi 3

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1978

aprile 1958, n. 460, e 26 luglio 1961, n. 709, ai sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (485);

NICOSIA ed altri: Conglobamento delle indennità complementari, nonché della indennità di alloggio, nello stipendio base e loro pensionabilità a favore delle forze dell'ordine (pubblica sicurezza, carabinieri, agenti di custodia, guardie di finanza, Corpo forestale dello Stato) e rivalutazione dello stipendio conglobato (576);

— *Relatore*: Mammi;

BERNARDI ed altri: Disposizioni a favore di categorie del personale del corpo delle guardie di pubblica sicurezza (1152);

BOFFARDI INES ed altri: Modifiche ed integrazioni della legge 7 dicembre 1959, n. 1083, istitutiva del Corpo di polizia femminile (1278);

— *Relatore*: Mammi;

BOFFARDI INES: Estensione dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, concernente disposizioni a favore di categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (1800);

— *Relatore*: Mammi;

FORTUNA: Abrogazione degli articoli 17 e 22 della legge 27 maggio 1929, n. 847, recante disposizioni per l'applicazione del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia nella parte relativa al matrimonio, riguardanti l'esecutività in Italia della sentenza di nullità del matrimonio e dei rescritti di dispensa del matrimonio rato e non consumato (59);

— *Relatore*: Pontello;

MELLINI ed altri: Abrogazione del capo V del titolo II del codice di procedura penale (88);

— *Relatore*: Pontello;

MELLINI ed altri: Tutela dei diritti dei cittadini della Repubblica di lingua diversa da quella italiana e delle minoranze linguistiche (662);

— *Relatore*: Vernola.

9. — *Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del Regolamento)*:

MARZOTTO CAOTORTA ed altri: Obbligo dell'uso del casco protettivo per gli utenti dei motocicli (*Urgenza*) (61);

— *Relatore*: Piccinelli;

PENNACCHINI: Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto per la contabilità nazionale (*Urgenza*) (155);

— *Relatore*: Grassi Bertazzi;

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE — NATTA ALESSANDRO ed altri: Norme in materia di elettorato attivo e passivo (*Urgenza*) (191);

— *Relatore*: Segni;

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE — FRACANZANI ed altri: Modifiche agli articoli 48, 56 e 58 della Costituzione in materia di limiti di età per l'elettorato attivo e passivo (*Urgenza*) (533);

— *Relatore*: Segni.

La seduta termina alle 18,5.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI
Avv. DARIO CASSANELLO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. MANLIO ROSSI

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1978

INTERROGAZIONI ANNUNZiate

INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE

BARDELLI E BONIFAZI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere — premesso che in provincia di Pisa otto cooperative regolarmente costituite hanno inoltrato domande ai sensi delle leggi vigenti intese ad ottenere la concessione di circa 2.000 ettari di terre incolte, predisponendo i relativi piani di coltivazione — se è informato:

a) che il prefetto di quella provincia non intende assumersi la responsabilità di emanare i decreti di concessione delle terre incolte con la motivazione che l'adempimento predetto non sarebbe più di sua competenza;

b) che la Regione Toscana, la quale ha affermato la propria competenza in materia fin dal 1° gennaio 1978 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, si trova nella impossibilità di emanare i decreti di concessione in mancanza di precise disposizioni in merito da parte del Governo;

c) che la commissione provinciale incaricata per legge di stabilire il canone di affitto per le terre incolte già assegnate in concessione nel passato nella stessa provincia di Pisa, ha deciso di non applicare la legge 11 febbraio 1971, n. 11 e successive modificazioni e di determinare i canoni secondo l'assurdo criterio di remunerare il capitale fondiario al tasso del 4-5 per cento, con la conseguenza che le cooperative che coltivano terre incolte dovrebbero pagare canoni moltiplicati, in taluni casi, addirittura di 10 volte rispetto a quelli mediamente praticati nella zona.

Per sapere, inoltre, quali interventi urgenti intende effettuare e quali provvedimenti intende adottare per consentire alle Regioni di poter esercitare pienamente le funzioni ad esse trasferite in materia di terre incolte e insufficientemente coltivate,

con specifico riferimento alla emanazione dei decreti di concessione delle stesse, e per imporre ovunque l'applicazione della legge n. 11 del 1971 e successive modificazioni ai fini della determinazione dei canoni di affitto per le terre incolte e insufficientemente coltivate assegnate a cooperative e a singoli coltivatori. (5-01167)

MICELI VITO, PAZZAGLIA, FRANCHI E TRANTINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* — Per conoscere — premesso che il « Consiglio supremo della difesa » e il « Consiglio superiore delle Forze armate » hanno rispettivamente il compito di:

esaminare i problemi generali politici e tecnici attinenti alla difesa nazionale e determinare i criteri e fissare le direttive per l'organizzazione e il coordinamento delle attività che comunque la riguardano;

formulare il parere sugli schemi di carattere legislativo o regolamentare predisposti dal Ministro della difesa in materia di disciplina militare —

se il Governo, in relazione al disegno di legge n. 407 concernente le « norme di principio sulla disciplina militare » abbia sentito il parere dei due anzidetti organi qualificati e comunque se intenda comunicare immediatamente tale parere alla Camera. (5-01168)

LUCCHESI. — *Al Ministro ad interim della marina mercantile.* — Per conoscere se ritenga opportuno adottare concrete iniziative volte a disporre la dotazione di un secondo rimorchiatore a servizio del porto di Marina di Carrara.

I problemi di questo porto — come è noto e come è stato ripetutamente segnalato — sono molti e complessi, ma tra questi se ne pongono alcuni la cui concretizzazione non può essere ulteriormente rinviata, come è appunto il caso del secondo rimorchiatore.

In atto, infatti, il porto di Marina di Carrara risulta servito da un solo rimor-

chiatore del tutto insufficiente rispetto alle esigenze dei traffici che sono in continuo e progressivo sviluppo.

In presenza di questa situazione la dotazione del porto di Marina di Carrara almeno di un secondo mezzo si è resa non più dilazionabile.

Si ricorda, per inciso, che il porto di Marina di Carrara è particolarmente soggetto a fenomeni di insabbiamento tanto che di recente si è reso necessario utilizzare ben due draghe per conservare possibilità di accesso e fondale sufficiente.

Quanto sopra provoca problemi non semplici di manovrabilità delle navi, tanto che si è spesso costretti a chiedere l'intervento di un rimorchiatore sussidiario da parte del porto di Livorno. Un secondo rimorchiatore in sede stabile nel porto di Marina di Carrara risolverebbe in maniera complessivamente sufficiente il problema segnalato. (5-01169)

AMARANTE, BIAMONTE, FORTE E SANDOMENICO. — *Ai Ministri della sanità, dell'interno e del tesoro.* — Per sapere quali iniziative intendano adottare per avviare a positiva soluzione i dram-

matici problemi presenti nella situazione dell'ospedale psichiatrico consortile di Nocera Inferiore in provincia di Salerno contro il quale vengono continuamente notificati atti di precetto e di pignoramento da parte dei creditori e minacce di sospensione di forniture anche dei generi di prima necessità per gli ammalati.

Gli interroganti fanno presente che — stando a quanto affermato dal presidente — detto ospedale, nel mentre non riesce a soddisfare i creditori, vanta esso stesso un credito di circa quindici miliardi di cui dodici nei confronti delle province consorziate per il mancato pagamento delle rette di degenza a tutto il 31 dicembre 1977, e circa tre miliardi nei confronti del Ministero della sanità per mancato rimborso degli stipendi anticipati sulla base di appositi decreti ai sensi della legge n. 431.

Gli interroganti fanno, infine, presente che il mancato pagamento dei debiti da parte delle province consorziate sarebbe dovuto al fatto che le province medesime non avrebbero ancora ottenuto la erogazione dei mutui a pareggio dei rispettivi bilanci, benché da tempo richiesti.

(5-01170)

VII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 21 GIUGNO 1978

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

COSTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quale esito ha avuto la domanda pensione di guerra inoltrata il 14 settembre 1977 dal signor Felice Giusta già ufficiale degli alpini (nato il 25 novembre 1917 a Mondovì, deceduto il 2 ottobre 1977), per le ferite riportate in combattimento il 10 marzo 1943. (4-05347)

COSTA. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere se il Governo sia informato della decisione del Consiglio regionale toscano di addivenire alla chiusura della clinica Oltrarno ove opera il professor Gaetano Azzolina.

Per conoscere il parere del Governo in proposito ed in particolare se sussistano, a giudizio del Ministro della sanità, idonee attrezzature pubbliche capaci di sopperire al vuoto che si determinerà — non solo in Toscana — con la chiusura della clinica destinata ad interventi cardiocirurgici di alto livello. (4-05348)

BOTTARI ANGELA MARIA, BISIGNANI E BOLOGNARI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere quali iniziative urgenti intenda prendere per evitare il fallimento dello stabilimento di ceramiche CEDIT di Messina, per difficoltà di natura finanziaria insorte sebbene la qualità del prodotto, la tecnologia della fabbrica e le commesse da soddisfare garantiscano sulle sue prospettive di ripresa;

per sapere se ritenga di dover esercitare energici interventi nei confronti della GEPI chiamata per il risanamento, con le massime garanzie accordatele dalla CEDIT, sulla base di precedenti intese concordate a livello ministeriale, al fine di salvaguardare la produzione e l'occupazione operaia che diversamente avrebbe gravi riflessi di ordine economico e sociale in una provincia già duramente colpita da fenomeni di recessione. (4-05349)

AMALFITANO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia informato circa il lento andamento dei lavori di allargamento della strada statale dei Trulli n. 172, Taranto-Martina Franca (primo lotto);

per sapere quale iniziativa intenda prendere affinché la consegna dei lavori avvenga entro il 10 gennaio 1979, secondo il capitolato di appalto. Il notevole ritardo dell'inizio dei lavori (30 settembre 1977) rispetto alla data della gara di appalto (23 aprile 1976), l'interruzione dei lavori dal 21 gennaio 1978 al 13 marzo 1978, di cui si ignorano i motivi, la lentezza con cui si procede, nonché la scarsità di mezzi e di personale, fanno prevedere tempi lunghissimi, il che priva della scorrevolezza una arteria indispensabile all'economia del traffico metropolitano e turistico con l'aggravante di un proliferarsi di numerosi incidenti, dato il dissesto in cui la strada trovasi a causa dei lavori. (4-05350)

AMALFITANO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se era informato di quanto pare avvenire su tutto il mercato nazionale e con riscontrate e ripetute occasioni nella provincia di Taranto, circa la distribuzione del prodotto farmaceutico Albumina umana nei vari preparati.

Molti cittadini presentano domande di rimborso ai vari enti mutualistici per aver acquistato in farmacie suddetto prodotto.

Il medicinale — di per sé — è prescrivibile mutualisticamente, ma da tempo difficilmente reperibile in commercio. Esiste solo la confezione ospedaliera, non vendibile al pubblico, per cui il suo reperimento in farmacia, quando avviene (gli stessi enti ospedalieri hanno difficoltà a procurarsene) è contro legge.

Infatti dal complesso delle norme che regolano il commercio dei medicinali sembra derivare un divieto assoluto per il farmacista di vendere al pubblico specialità farmaceutiche in confezione ospedaliera che, come tale, deve essere usata

solo in sede propria: articolo 168 del testo unico delle leggi sanitarie ed articolo 18 del relativo regolamento di esecuzione che autorizza il commercio di una specialità di medicinale solo se l'involucro è dotato della indicazione del « prezzo di vendita al pubblico ».

La confezione ospedaliera non ha tale indicazione.

Nel caso in esame si registrano « vendite al pubblico » con prezzo superiore al previsto: 29.000 lire contro le lire 26.880 indicate nel prontuario terapeutico INAM.

Inoltre il decreto legge 4 maggio 1977, all'articolo 3 prescrive l'obbligo del bollino esterno o fustellato per le specialità medicinali inserite nel prontuario da applicare sulle ricette spedite a favore degli assistiti da enti mutualistici preposti all'assistenza di malattia per cui, argomentando « a contrario », ne deriva la impossibilità per gli enti stessi di prendere in considerazione le domande di rimborso per propri assistiti;

per sapere quali iniziative e provvedimenti si intendano prendere dinnanzi all'anormale situazione creatasi per garantire la necessaria terapia agli ammalati senza episodi non certamente piacevoli per gli stessi, per i farmacisti, per gli enti sia mutualistici sia ospedalieri.

(4-05351)

SPONZIELLO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.* — Per sapere se sono a conoscenza che a molti commissari di esami, relativi all'anno scolastico 1976-77, ancora non viene corrisposto il pagamento delle indennità loro dovute e, in alcuni casi, è stato usato trattamento differenziato fra commissari componenti della stessa commissione di esami, risultando che ad alcuni di essi è stata già corrisposta l'intera indennità dovuta, mentre ad altri è stato dato soltanto un acconto.

Tale è, per semplificare, il caso dei commissari di esami, relativi sempre all'anno scolastico 1976-77, presso l'Istituto

professionale per l'agricoltura di Latina, a molti dei quali è stato corrisposto soltanto l'acconto di lire 100.000 senza che, a tutt'oggi, malgrado il decorso del tempo, si sia provveduto per il resto, mettendo così gli insegnanti in uno stato di mortificazione nel fare i postulanti per il riconoscimento di un loro diritto. (4-05352)

ADAMO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere sulla base di quali scelte tecniche, di convenienze economiche e di rapporto con lo sviluppo delle zone interessate, l'ANAS sta procedendo alla progettazione di una nuova strada, variante della strada statale n. 90, nella zona Ufita in provincia di Avellino.

La proposta di creare un nuovo asse attrezzato al servizio dello stabilimento FIAT di Grottaminarda era stata avanzata dall'ufficio studi e progettazioni SITECO, incaricato dall'industria automobilistica torinese di redigere una ipotesi di attrezzature e di servizi del territorio.

La necessità di assicurare alla zona, interessata al nuovo insediamento industriale, una idonea rete viaria capace di consentire un traffico automobilistico a scorrimento veloce, viene riconosciuta dalle amministrazioni locali, dalle forze politiche e dalle popolazioni; obiettivo che potrebbe essere facilmente raggiunto utilizzando l'arteria autostradale Napoli-Bari, nel tratto compreso tra Avellino e Candela, a « casello aperto ».

Per conoscere se sono state esaminate tutte le convenienze economiche che da una tale ipotesi possono scaturire.

In proposito va detto che il tratto Avellino-Candela pare sia largamente passivo in relazione allo scarso traffico di entrata e di uscita e che, comunque, il nuovo insediamento FIAT già richiederebbe un ampliamento dello svincolo di Grottaminarda.

Per conoscere se non sia da scegliere la soluzione della utilizzazione del tratto autostradale Avellino-Candela a pedaggio libero e gratuito, la qual cosa, con la

minima spesa occorrente per la creazione di due soli sbarramenti assicurerebbe:

forti economie, risparmiandosi elevati costi richiesti con la costruzione della variante in progetto, la cui esecuzione, tra l'altro, imporrebbe anche una modifica del piano regolatore del comune di Grottaminarda, già respinta dal consiglio di quel comune;

rapidità di impiego del tronco stradale;

possibilità di provvedere anche alla creazione di nuovi svincoli del Mirabelano ed in località Tre Torri, migliorando, così, l'uso e la funzionalità dell'arteria autostradale. (4-05353)

FORTE. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per conoscere —

premesso che la statale Salerno-Vietri sul mare-Positano è pressoché intransitabile non solo per la tortuosità ma anche e soprattutto perché molto stretta e quindi assolutamente insufficiente a smaltire il traffico nei periodi normali e cioè durante l'inverno —

se è ulteriormente sopportabile la sosta di macchine, a destra e a sinistra della predetta strada, davanti ad alcuni alberghi, ristoranti e ritrovi notturni.

L'interrogante fa rilevare che molto spesso tale disordinata e incontrollata sosta impedisce lo scorrimento, nel doppio senso delle macchine e delle corriere di linea con quelle conseguenze, gravi, di confusione facilmente intuibili.

Si vuole quindi sapere quali provvedimenti si adotteranno, con la massima urgenza, per disciplinare traffico e sosta.

(4-05354)

FORTE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quando sarà definita la pratica di pensione di guerra del signor Frammartino Pasquale nato il 9 settembre 1910, abitante a Salerno in via Tusciano 1, posizione 109094/RR. L'interessato inviò ricorso nell'anno 1971 ai sensi della legge n. 581 del 1971. (4-05355)

SCARAMUCCI GUAITINI ALBA, COCCIA, BARTOLINI, CIUFFINI E PAPA DE SANTIS CRISTINA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se sia a conoscenza del provvedimento di revoca del lavoro all'esterno, adottato nei confronti dei signori Pes Giuseppe, Petrucci Antonio, Pacifici Pacifico, detenuti presso il carcere di Spoleto, e « suggerito » da una nota inviata all'organismo direttivo del predetto penitenziario dalla direzione generale degli Istituti di prevenzione e di pena di codesto Ministero.

Gli interroganti rilevano che detta decisione ministeriale, non solo non sia giustificata in rapporto all'attuale clima di tranquillità presente nel carcere spoletino e per l'irreprensibile comportamento dei tre detenuti, ma appare anche in contrasto con lo spirito complessivo della legge di riforma carceraria ed in particolare con l'articolo 21 della stessa normativa.

Quanto sopra gli interroganti rilevano, considerato che l'esperimento del lavoro all'esterno per i suddetti detenuti, basato, com'è noto al Ministero, su precisi « piani di trattamento », è stato realizzato in collaborazione con la direzione dell'Istituto, l'ufficio di sorveglianza, l'Amministrazione comunale (che tra l'altro ha provveduto ad assumere con regolare atto alle sue dipendenze uno dei detenuti in questione), le autorità religiose e le forze dell'ordine della città; esperimento questo che ha dato significativi risultati non solo a livello del reinserimento sociale dei suddetti detenuti, ma influenzando anche positivamente l'opinione pubblica spoletina, in ordine al rapporto tra carcere, istituzioni e società civile.

Gli interroganti intendono, inoltre, sottolineare come l'interruzione di questa positiva esperienza, rischia anche di vanificare e deprimere l'impegno della stessa Amministrazione comunale di Spoleto nella sua generale politica nei confronti dello istituto carcerario, manifestatasi, fra l'altro, con l'istituzione di corsi professionali all'interno del carcere e con varie iniziative di ordine culturale ed assistenziale.

In conseguenza di quanto esposto si chiede se il Ministro non ritenga, anche, di dover tener conto delle reazioni della cittadinanza spoletina, che attraverso una raccolta di adesioni scritte, sta reclamando la revoca del provvedimento ed in pari tempo se non sia del parere che in coerenza con lo spirito e la lettera della riforma penitenziaria, si renda necessario un ripensamento sull'intervento operato, al fine di consentire la continuazione di un'esperienza che si è dimostrata valida e significativa per i detenuti e per l'intera città di Spoleto. (4-05356)

AMARANTE, BIAMONTE, FORTE E PETRELLA. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere l'elenco dei finanziamenti finora concessi al Consorzio di bonifica dell'agro nocerino-sarnese in provincia di Salerno, nonché l'elenco delle opere realizzate ed i risultati ottenuti a seguito dell'erogazione dei finanziamenti medesimi;

per sapere se vi siano altre richieste o provvedimenti di finanziamenti in corso e per quali opere;

per sapere, inoltre, se le decisioni sui finanziamenti concessi o da concedere siano state adottate su parere anche della Regione Campania e dei comuni interessati;

per sapere, infine, se ritenga opportuno promuovere un incontro con la Regione Campania, competente in materia di consorzi di bonifica, e con i comuni interessati al fine di valutare i programmi realizzati, i risultati ottenuti, i provvedimenti che occorre ancora adottare per la definitiva soluzione dei problemi riguardanti la bonifica. (4-05357)

AMARANTE, BIAMONTE, FORTE E BELLOCCHIO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere se al Consorzio degli acquedotti cilentani, in provincia di Salerno, siano stati concessi finanziamenti e, in caso affermativo, per conoscere l'elenco dei fi-

nanziamenti stessi e delle opere realizzate a seguito della loro erogazione; per sapere se sono in corso altre richieste od erogazioni di finanziamenti e per quali opere; per sapere se vi siano programmi già elaborati per la definitiva soluzione dei problemi idrici di competenza del Consorzio, ovvero ad esso affidati. (4-05358)

AMARANTE, BIAMONTE E FORTE. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere se alla « Marmitalia » - stabilimento di Atena Lucana - in provincia di Salerno, siano stati concessi finanziamenti pubblici e, in caso affermativo, per conoscere l'elenco di detti finanziamenti, le opere realizzate a seguito della loro erogazione, gli impegni occupazionali assunti e quelli realizzati, nonché gli interventi che si intendono attuare per la revoca dei licenziamenti effettuati e per garantire la continuità del lavoro ai dipendenti, tenuto conto della forte emigrazione e disoccupazione esistente nella zona del Vallo di Diano. (4-05359)

AMARANTE, BIAMONTE, FORTE E PETRELLA. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere l'elenco dei finanziamenti finora concessi al Consorzio di bonifica in destra Sele, in provincia di Salerno, nonché l'elenco delle opere realizzate o in corso di realizzazione e dei risultati ottenuti a seguito dell'erogazione dei finanziamenti medesimi;

per sapere se vi siano altre richieste o provvedimenti di finanziamenti in corso e per quali opere;

per sapere, inoltre, se le decisioni sui finanziamenti concessi siano state adottate anche su parere della Regione Campania e dei comuni interessati;

per sapere, infine, se ritenga opportuno promuovere un incontro con la Regione Campania, competente in materia di Consorzi di bonifica, e con i comuni interessati, allo scopo di valutare i program-

mi realizzati, i risultati conseguiti, i provvedimenti che occorre ancora adottare per la definitiva soluzione dei problemi della bonifica nella zona. (4-05360)

ABBIATI DOLORES, PAGLIAI MORENA AMABILE, SANDOMENICO E BERLINGUER GIOVANNI. — *Ai Ministri della sanità e della pubblica istruzione.* — Per sapere se sono a conoscenza:

1) della diffusione tra tutti gli operatori della clinica di ostetricia o ginecologia del Policlinico di Napoli di un appello firmato « cattolici popolari » il quale — definita la legge sulla tutela sociale della maternità e sull'interruzione della gravidanza « l'espressione più abbietta di questa società corrotta capitalistico-borghese » — invita tutti i medici e il personale sanitario e ausiliario a dichiarare l'obiezione di coscienza e del fatto che all'appello sono stati allegati i moduli ciclostilati per facilitare la sollecitata dichiarazione;

2) che tale iniziativa pare sia stata avallata o addirittura promossa da un autorevole esponente del mondo accademico operante nella clinica universitaria, nonostante il deliberato della FNOOMM che si è fatta garante della libertà di tutti i medici.

Per sapere inoltre — ritenuto che tale iniziativa si configura non già come la espressione di un dissenso che la legge ha voluto rispettare come il diritto individuale, riguardante la coscienza del singolo, ma bensì come una istigazione alla disobbedienza civile, al boicottaggio di una legge votata dal Parlamento, istigazione tanto più grave se risultasse patrocinata da chi detiene, in una struttura pubblica, un potere condizionante nei confronti degli operatori gerarchicamente sottoposti —:

quale intervento intendono adottare i Ministri per garantire a tutti gli operatori e non solo a coloro che obiettano il diritto di comportarsi secondo coscienza e lealtà per l'attuazione di una legge della Repubblica;

se ritengono tollerabile che all'interno di una struttura universitaria circoli un appello anonimo tanto offensivo nei confronti di una legge del Parlamento;

se i policlinici universitari — in quanto compresi tra le strutture pubbliche indicate nell'articolo 8 della legge 194 — siano stati informati dell'obbligo che loro compete di assicurare in ogni caso l'attuazione del servizio. (4-05361)

ABBIATI DOLORES E TORRI GIOVANNI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso:

che nella notte tra il 10 e l'11 giugno, a Brescia, un nucleo di carabinieri ha fatto irruzione nella cascina abbandonata denominata « Pederzani » di proprietà del comune ed ha « snidato » con violenza inaudita un gruppo di giovani alcuni dei quali tossico-dipendenti che da alcuni mesi vi avevano trovato rifugio, ha distrutto porte, vetri e le poche masserizie esistenti;

che la presenza di quei giovani era da tempo nota all'assessorato alla sanità e all'assistenza del comune di Brescia il quale avrebbe dovuto attuare gli interventi socio-sanitari opportuni, previsti dalla legge del 1975 per la prevenzione delle tossicomanie e per la cura e il reinserimento sociale dei tossico-dipendenti, ripetutamente sollecitati dal gruppo consiliare comunista —

da chi e per quali motivi sia stato disposto il brutale intervento repressivo nei confronti di giovani per i quali la nostra legge prevede interventi di ben altro tipo. (4-05362)

SERVADEI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se è a conoscenza delle iniziative di altri paesi (Francia, Brasile, ecc.) per incrementare notevolmente la produzione di alcole da bietola, da canna da zucchero, ecc. per miscelarlo con la benzina, con ciò realizzando notevoli risparmi nell'importazione di prodotti petroliferi e notevoli miglio-

menti della produzione agricola e della relativa occupazione.

L'interrogante ritiene che il progetto meriti la massima e più rapida considerazione possibile. Con la bietola le distillerie avrebbero oltretutto la possibilità di essere alimentate interamente dalla borlanda che si ottiene nella lavorazione, la quale ha dimostrato un ottimo potere calorifico tale da potersi sostituire all'olio combustibile, al metano, al carbone, eccetera.

Sembra pertanto possibile una integrale utilizzazione, come alcole prodotto e combustibile necessario per la lavorazione, della barbabietola il cui potenziale energetico farebbe pertanto riferimento esclusivamente alla produzione agricola nazionale, aumentabile enormemente nel settore mediante la utilizzazione di vaste zone, specie nel meridione, abbandonate o mal coltivate.

L'interrogante, tutto ciò premesso, ritiene che, controllati i dati di base necessari, si possa esprimere con grande urgenza sia un vasto piano di messa a coltura, che una adeguata rete di moderne distillerie destinate a tale preciso scopo. (4-05363)

SERVADEI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* — Per sapere se reputino necessario provvedere urgentemente alla pubblicazione dei nominativi e dei dati riguardanti l'esito dei recenti accertamenti fiscali per sorteggio, che il Ministro delle finanze ha definito in una recente intervista « scandalosi » in quanto di gran lunga diversi dai redditi denunciati dagli interessati.

Per conoscere, inoltre, quali provvedimenti, anche detentivi, si intendano assumere nei confronti dei maggiori evasori in applicazione delle leggi esistenti, ed in ossequio ai bisogni di giustizia e di credibilità che sorgono dal Paese in questo momento di particolari difficoltà, le quali finiscono per pesare essenzialmente sui giovani, sui disoccupati, sui portatori di redditi fissi, ecc.

Per conoscere, infine, quali eventuali incarichi pubblici e di rappresentanza professionale hanno i riscontrati evasori, e quali le loro onorificenze al merito della Repubblica, ciò che renderebbe ancora più intollerabile il loro comportamento fiscale e sociale. (4-05364)

SERVADEI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere, a diciotto mesi dalla nascita, a che punto è la vertenza del Gruppo industriale Maraldi (industrie meccanico-siderurgiche e zuckerifici) il quale occupa 4.500 lavoratori in diverse regioni d'Italia anche depresse, e fa riferimento ad impianti in genere moderni, competitivi, molto accreditati anche all'estero.

In particolare l'interrogante desidera conoscere quali risultati concreti hanno fatto seguito all'accordo realizzato in sede di Ministero del bilancio nel luglio 1977 per il rilancio dell'attività globale del gruppo, ed al preaccordo dello scorso aprile in sede di Ministero del lavoro.

L'interrogante non può, a questo punto della vicenda, non lamentare la lentezza, l'episodicità, la non globalità con la quale il discorso è stato portato avanti anche in sede governativa, ciò che rende la situazione odierna estremamente pesante sotto tutti i punti di vista, con danni gravi sia per i lavoratori che per le aziende del gruppo, che per l'economia di vaste zone e del paese.

Di fatto, tutto questo sta facendo soltanto il gioco dei concorrenti interni ed esterni delle industrie Maraldi, esasperando e rendendo ingovernabile una crisi che fino a non molto tempo fa sembrava riassorbibile con semplici misure di carattere creditizio le quali, a differenza di altri interventi pubblici, non comportavano esborsi finanziari statali, e venivano considerate praticabili dai maggiori istituti bancari nazionali.

L'interrogante desidera in particolare conoscere:

qual'è la valutazione del Governo sull'atteggiamento tenuto complessivamente

nella vicenda dal Credito romagnolo di Bologna, prima e dopo il gennaio 1977. Specificamente desidera sapere che cosa abbia fatto esso Governo per dissuadere tale banca da un atteggiamento che dal primo momento ha puntato sul fallimento del Gruppo, e che oggi si fa essenzialmente vanto non di intervenire come sollecitato da altri istituti di credito per vedere di ridare uno sbocco positivo alla vicenda, ma di avere iscritto a bilancio le riserve adeguate per far fronte alle perdite derivanti dall'ipotizzato crollo;

se risponde a verità che il Credito romagnolo è stato recentemente premiato con l'autorizzazione all'apertura di un consistente numero di nuovi sportelli bancari nelle province interessate alla vicenda Maraldi, nonché quali verifiche ispettive sono state disposte dalla Vigilanza nei suoi confronti anche in ordine al sorgere della sconcertante e grave vicenda in questione;

quali, in concreto, sono gli aiuti finanziari che il Governo e le Regioni interessate sono in grado di assicurare subito ai produttori bieticoli associati per l'acquisto degli zuccherifici Maraldi. Anche in questo campo sono ormai anni che si sparano cifre contraddittorie, non incoraggiando certamente le previste operazioni di scorporo degli zuccherifici con l'intendimento di salvare e rilanciare complessivamente il Gruppo;

come vengono considerati e collocati gli impianti meccanico-siderurgici Maraldi nel piano settoriale nazionale della siderurgia, ai fini di una sollecita concessione dei promessi aiuti sulla legge n. 675 del 1977 (per la ristrutturazione industriale). Tali aiuti vennero formalmente promessi dal Governo nel marzo 1978 quando in sede parlamentare ci si rifiutò di concedere ai lavoratori della Maraldi il pagamento dei salari arretrati, come stava avvenendo invece per altre aziende in crisi;

per quale mai ragione presentemente non si riescono ad ottenere per gli impianti siderurgici le materie prime (prodotte in genere da industrie pubbliche)

necessarie per far fronte alle notevoli commesse italiane e straniere che, pure nell'attuale situazione, la Maraldi è riuscita ad ottenere. In questo modo, tenendo gli impianti fermi e le maestranze in cassa integrazione salari, si appesantisce ulteriormente il quadro; si spende inutilmente pubblico denaro, si rende ingovernabile localmente il mercato del lavoro, si fa perdere clientela e credibilità all'industria. Per analoghe situazioni la disponibilità di serie commesse è risultato elemento sufficiente per ottenere il credito necessario al particolare ciclo produttivo, con semplici operazioni di prefinanziamento bancario sollecitate dal Governo.

Tutto ciò premesso, l'interrogante ritiene che la Presidenza del Consiglio dei ministri debba curare urgentemente un incontro fra tutti i Ministri interessati alla vicenda, le forze istituzionali, le rappresentanze sindacali, ecc. onde fare il punto della situazione, e perché ciascuno si assuma precisi incarichi e precise scadenze allo scopo di evitare il crollo del Gruppo, anzi per renderne possibile un ragionato rilancio nel rispetto e nella esecuzione dell'accordo ministeriale del luglio 1977.

(4-05365)

LONGO PIETRO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.*

— Per conoscere se non ritiene opportuno intervenire per constatare se risulta a verità che il Consorzio acquedotti di Salerno - destra e sinistra Sele - che sta realizzando nei comuni di Castellabate e di Perdifumo il quinto lotto dell'acquedotto Alto Sele nel tratto zona Mandorla-Cimitero-Terrate, dove la condotta di ritorno è prevista con tubo da 200 in acciaio o in ghisa, lo ha invece realizzato per il primo tratto di circa 300 metri con un tubo di diametro da 80 in acciaio, mentre la rimanenza si sta realizzando con un tubo in plastica, collocato su basi di terra battuta anziché su letto di cemento, in zona, fra l'altro, riconosciuta franosa.

L'interrogante chiede ciò anche per tranquillizzare i numerosi cittadini del

luogo, preoccupati per i possibili scoppi della condotta che provocherebbero ulteriori frane in un terreno situato in collina e già ripetutamente sottoposto a smottamenti, con gravissimo pregiudizio della stabilità delle abitazioni circostanti.

L'interrogante chiede inoltre che il Ministro voglia disporre l'immediato sopralluogo per accertare eventuali inadempienze contrattuali e l'impiego di materiali confacenti alle caratteristiche del luogo.
(4-05366)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA ORALE

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri di grazia e giustizia e della marina mercantile, per sapere:

se siano a conoscenza delle singolari vicende che si verificano nel porto di Arbatax, in Sardegna, dove, durante una azione di sciopero dei lavoratori portuali, giovedì 15 giugno 1978, la direzione locale della Cartiera con estrema facilità otteneva l'intervento del pretore di Tortolì, il quale, si recava nel porto seguito dal maresciallo dei carabinieri, minacciava di arresto i portuali in sciopero e ordinava, senza formalità e motivazione alcuna, di imbarcare tre mezzi gommati sulla motonave *Avvocato Ferraro*, escludendo così l'intervento della compagnia portuale nelle operazioni di imbarco;

come venga valutata la situazione determinatasi ad Arbatax e se non ritengano che le autorità marittime locali debbano assumere un ruolo attivo a tutela dei diritti dei lavoratori e non invece quello di passiva indifferenza di fronte alle azioni provocatorie della Cartiera;

se ritengano che gli atteggiamenti dei poteri pubblici appaiano oltre che assai discutibili sotto il profilo della legittimità, singolarmente coincidenti con gli interessi privati dell'azienda cartaria che punta da un lato ad impadronirsi di una vasta area del demanio marittimo adiacente al porto, al fine di regolare diret-

tamente l'attività di imbarco e sbarco delle merci che la interessano, e dall'altro lato ad escludere in via di fatto l'impiego delle maestranze della Compagnia portuale dalle attività loro riservate dalla legge;

quali iniziative si intendono assumere nell'immediato al fine di evitare che si crei una tensione ancora più grave e che coinvolge l'attività di un magistrato non nuovo ad iniziative particolarmente discutibili, come già sottolineato in una precedente nota, presentata al Ministro di grazia e giustizia da nove parlamentari sardi;

se non ritengano di pretendere da parte dell'autorità marittima locale un atteggiamento corrispondente ai suoi compiti di istituto, di cui la difesa del demanio pubblico è il rispetto della normativa sulle operazioni portuali sono particolarmente rilevanti;

infine, se intendano ribadire ed in tal senso dare le opportune istruzioni alla competente autorità marittima, che l'area demaniale del porto di Arbatax, già sufficientemente compromessa dalla presenza della Cartiera e dell'Intermare sarda, non può essere ulteriormente privatizzata se si vuole conservare al porto il ruolo di infrastruttura al servizio dell'intera zona.

(3-02856) « PANI MARIO, MANNUZZU, MACCIOTTA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dell'interno e della pubblica istruzione, per conoscere, in relazione al grave attentato terroristico compiuto in Padova nella notte tra il 19 e il 20 giugno 1978 contro l'abitazione del professor Enrico Berti:

quali misure erano state adottate a tutela dello stesso professor Berti in considerazione del fatto che era risaputo come questi fosse stato fatto oggetto di gravi minacce per il suo coraggioso impegno democratico tenuto nell'attività universitaria;

quali iniziative in tal senso siano state assunte dopo l'attentato e in generale quale azione organica e adeguata si

ritenga di voler adottare in Padova per stroncare il terrorismo.

Un'azione organica e adeguata non è più differibile, infatti, in quella città per contrastare la strategia di terroristi che perseguono chiaramente la strada del partito armato (come conferma, tra l'altro, anche il ritrovamento di un autentico manuale della guerriglia presso la casa dello studente A. Fusinato) e che ha determinato in Padova, in termini di ordine pubblico, una delle situazioni più pesanti nel quadro italiano pur così delicato nella sua generalità.

(3-02857) « BROCCA, GOTTARDO, CASADEI AMELIA, MENEGHETTI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno, per conoscere - in relazione al gravissimo attentato verificatosi oggi a Genova e che ha provocato la morte del commissario di pubblica sicurezza Antonio Esposito, fatto criminoso che rivela la situazione gravissima dell'ordine pubblico nel capoluogo ligure - quali concrete misure si intendano adottare per affrontare questa nuova ondata di terrorismo e per restituire ai cittadini tranquillità e fiducia nello Stato democratico.

(3-02858) « ZOPPI, BOFFARDI INES, RUSSO CARLO, MANFREDI MANFREDO, CATTANEI, DE PETRO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere la esatta dinamica della uccisione del commissario di pubblica sicurezza dottor

Esposito avvenuta la mattina del 21 giugno a Genova, in un autobus del servizio pubblico;

per conoscere inoltre lo stato delle indagini e infine per sapere se sono state prese le dovute misure - o se si intende prendere opportune iniziative - di sicurezza alla luce della constatazione palese dell'esistenza in Genova d'una organizzazione centrale addetta al crimine politico.

(3-02859) « BAGHINO, FRANCHI, GUARRA, RAUTI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per sapere se corrisponde al vero la notizia - che ha destato vive preoccupazioni in diversi comuni - secondo la quale nel programma di spesa della Cassa per il mezzogiorno per l'anno 1978 non vi sarebbe alcun finanziamento del progetto speciale numero 3 concernente il disinquinamento del golfo di Napoli e di quello di Salerno;

per sapere, in caso affermativo, i motivi che avrebbero portato ad assumere una decisione così rilevante e se prima dell'adozione di detta decisione siano stati consultati la regione Campania e gli enti locali interessati;

per sapere, infine, se ritenga comunque necessaria ed urgente la promozione, anche d'intesa col Ministro della sanità, di un incontro con la regione Campania e con gli enti locali interessati allo scopo di discutere i problemi eventualmente insorti nell'attuazione del suddetto progetto speciale numero 3 e di quelli, ad esso collegati, della situazione igienico sanitaria.

(3-02860) « AMARANTE, BIAMONTE, FORTE ».